

UNIVERSITÀ COMMERCIALE "LUIGI BOCCONI"  
SCUOLA DI GIURISPRUDENZA

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza

L'istituto dell'arbitrato nella risoluzione delle  
controversie sportive

Relatore:

Prof. MAURIZIO COHEN

Controrelatore:

Prof. PIETRO SIRENA

Tesi di Laurea Magistrale di:

NICOLÒ JUGLAIR  
Matricola n. 3007989

Anno Accademico 2019-2020





*A Nonna Fuffa*



# INDICE

<b>PREMESSA</b> .....	3
Cicerone e il problema del <i>Tardissime Iudicare</i> .....	3
<b>INTRODUZIONE</b> .....	8
<b>1. L'ISTITUTO DELL'ARBITRATO</b> .....	9
1.1 L'arbitrato rituale e l'arbitrato irrituale .....	12
1.2 L'arbitrato di diritto e l'arbitrato di equità .....	13
1.3 L'arbitrato ad hoc e l'arbitrato amministrato .....	15
1.4 L'arbitrato societario .....	17
1.5 L'arbitrato sportivo .....	19
1.5.1 Le Materie arbitrabili .....	23
1.5.2 La qualificazione dell'arbitrato sportivo .....	25
<b>2. L'INDIPENDENZA E L'IMPARZIALITÀ DEGLI ARBITRI</b> .....	27
2.1 IBA Guide Lines .....	33
2.2 Indipendenza e imparzialità nell'arbitrato sportivo: il TAS/CAS di Losanna.....	36
<b>3. L'ARBITRATO INTERNAZIONALE E LA CONVENZIONE DI NEW YORK</b> .....	43
3.1 Le fonti dell'arbitrato internazionale .....	44
3.2 L'accordo o convenzione arbitrale.....	49
3.3 Il collegio arbitrale.....	52
3.4 <i>Arbitrability</i> e leggi applicabili .....	53
3.5 Il lodo arbitrale.....	56
3.6 Impugnazione, riconoscimento ed esecuzione del lodo arbitrale ...	57
<b>4. LA GIURISDIZIONE SPORTIVA</b> .....	62
4.1 Il vincolo di giustizia .....	65
4.2 Il procedimento arbitrale e il procedimento semi-giurisdizionale ..	74
4.3 L'affermazione del procedimento arbitrale nella risoluzione delle controversie sportive .....	79
<b>5. L'ARBITRATO SPORTIVO INTERNAZIONALE</b> .....	82
5.1 L'affermazione di una giustizia sportiva internazionale.....	85
5.2 Il tribunale arbitrale dello sport.....	86
5.3 Regole di procedura e diritto applicabile.....	91
5.4 La procedura arbitrale ordinaria .....	94

<b>5.5 La procedura arbitrale d'appello .....</b>	<b>96</b>
<b>5.6 La procedura arbitrale alla Camera antidoping .....</b>	<b>99</b>
<b>5.7 Il procedimento arbitrale nei Giochi olimpici: l'istituzione di una camera arbitrale <i>ad hoc</i> .....</b>	<b>102</b>
<b>5.8 Riconoscimento ed esecuzione dei lodi del TAS sulla base della Convenzione di New York .....</b>	<b>106</b>
<b>6. LE ALTRE FORME DI ADR NEL SETTORE SPORTIVO.....</b>	<b>111</b>
<b>6.1 FIFA Dispute Resolution Chamber.....</b>	<b>111</b>
<b>6.2 Il sistema FIA .....</b>	<b>120</b>
6.2.1 Tribunale Internazionale.....	121
6.2.2 Corte Internazionale d'Appello.....	125
<b>6.3 Il Contract Recognition Board .....</b>	<b>129</b>
6.3.1 Il caso Walkinshaw vs. Diniz (1999) .....	131
<b>CONCLUSIONI.....</b>	<b>134</b>
<b>BIBLIOGRAFIA.....</b>	<b>137</b>
<b>Dottrina.....</b>	<b>137</b>
<b>Giurisprudenza.....</b>	<b>140</b>
Corti nazionali.....	140
Corti estere.....	141
<b>Leggi e documenti .....</b>	<b>142</b>

## PREMESSA

### Cicerone e il problema del *Tardissime Iudicare*

Perché un soggetto possa soddisfare gli interessi che l'ordinamento gli riconosce è necessaria la cooperazione degli altri consociati. È necessario cioè, che questi riconoscano la sua situazione di vantaggio, e che si comportino di conseguenza.

Ciò, non sempre accade, e la soddisfazione degli interessi riconosciuti dall'ordinamento può scontrarsi con le più varie difficoltà. A volte vi può essere incertezza (più o meno fondata) sulla titolarità di un diritto, altre volte, può accadere che, pur essendo la titolarità di un diritto incontestata, il titolare non riesca ad ottenere soddisfazione.

In questi come in altri casi analoghi la comunità politica, sin dal momento della sua nascita, si assume il compito di accertare l'effettiva titolarità dei diritti e la possibilità che essi vengano esercitati dal loro titolare. L'insieme dei mezzi organizzati a questo scopo viene detto "processo" (dal latino procedere, avanzare). Una problematica che soprattutto in Italia è al centro di numerosi dibattiti politico-parlamentari, nonché di riflessioni giudiziarie e di analisi dottrinali e che continua ad alimentare non poche discussioni che appaiono ben lontane dal comporsi di una *communis opinio* è quella della ragionevole durata dei processi. Questo tema quanto mai attuale, godeva di grande considerazione addirittura già nel I secolo a.C.

È noto infatti che, Marco Tullio Cicerone (106 a.C. - 43 a.C.), principe del foro, nonché uno dei massimi oratori di tutta l'antichità romana, nell'esordio

della *pro Caecina*, orazione pronunciata tra il 69 e il 67 a.C., si scagliò contro il tribunale, ritendendo contrario all'*aequum iudicium*, il "*tardissime iudicare*" ovvero, il giudicare con estrema lentezza.

Dopo aver lamentato il sensibile ritardo nell'emanazione della sentenza (in conseguenza del rinvio della stessa nelle prime due udienze) e dopo aver precisato che tutti i processi sono stati istituiti o per dirimere controversie o per punire delitti<sup>1</sup> l'oratore osserva, con riferimento alla seconda categoria di processi (*puniendorum maleficiorum*), che "quanto più una condotta è oggetto di scandalo, tanto più gravemente e puntualmente dovrebbe essere punita; e invece, proprio perché ne va di mezzo una reputazione, si suole giudicare con estrema lentezza<sup>2</sup>". Giudicare con estrema lentezza (*tardissime*) equivale a giudicare in modo non tempestivo: il che si traduce nella sostanza, in una vera e propria forma di denegata giustizia. Per Cicerone la ragionevolezza dei tempi processuali non può essere fissata in termini generali ed astratti ma va fissata caso per caso.

Tenuto conto del *thema probandum* (*constitutio causae*) e del *thema decidendum* può essere ritenuto irragionevole tanto un tempo eccessivamente lungo, sproporzionato al caso da decidere, quanto un tempo talmente breve da sfociare in un verdetto avventato o, peggio, precostituito.

---

<sup>1</sup> omnia iudicia aut distrahendarum controversiarum aut puniendorum maleficiorum causa reperta sunt: *pro Caec.* 2.6

<sup>2</sup> nam ut quaeque res est turpissima, sic maxime et maturissime vindicata est, at eadem, quia existimations periculum est, tardissime iudicatur: *pro Caec.* 2.7

Non di meno rilevanti appaiono le considerazioni svolte da Cicerone in ordine alle cause perturbatrici della durata (ragionevole) del processo, soprattutto per quanto attiene sia alla condotta dilatoria dei patrocinatori – fermo restando, ovviamente, il diritto dovere di quest’ultimi di impostare e svolgere difesa nei modi più utili al cliente – sia alla condotta di certi *iudices*, volta a contrarre in modo abnorme la durata del processo, come nel caso dei *pauci homines adrogantes* menzionati nella celebre orazione *In Verrem*<sup>3</sup> o a rinviare strumentalmente udienze e sentenze (*moram ad condemnandum*) per favorire una delle parti, come nel caso lamentato da Cicerone nell’esordio della *Pro Caecina* (2.6).

Inoltre, la prassi dei rinvii (*dilationes*), il più delle volte richieste pretestuose finalizzate a favoritismi più o meno mascherati per scopi meramente dilatori, non fu infrequente nell’esperienza giudiziaria romana, e non sempre per giustificati motivi. Si deve anche tener conto che sulla durata dei tempi processuali, oltre al rilevante ruolo degli avvocati e dei giudici, incide notevolmente la pluralità dei gradi di giudizio.

A Roma, nell’ambito del sistema ordinario dei giudizi privati (*ordo iudiciorum privatorum*), la sentenza, ritualmente emanata, non era appellabile: costituiva *res iudicata*, nel senso che poneva irrimediabilmente fine alla res controversa con la pronuncia del giudice. L’incontestabilità e la irretrattabilità della *res iudicata* conseguiva persino a processi instaurati e condotti – come si afferma espressamente nel prologo di una celebre commedia di Plauto, “*Rudens*” (La gomena) – in modo cavilloso e

---

<sup>3</sup> Verre II. 1.60.155

fraudolento, in considerazione del fatto che soltanto Giove avrebbe potuto decidere, una seconda volta, una controversia già giudicata.

Ben diverso era, come è noto, il sistema dei procedimenti di tipo cognitorio contraddistinto dalla normale esperibilità, sia pure entro termini piuttosto brevi, dell'appello, inteso ed assunto come generale ed ordinario strumento di impugnazione di una sentenza valida, con effetti devoluti e sospensivi, e con facoltà dell'appellante e della controparte di proporre nuove domande, nuove eccezioni, nuove prove (*ius novarum*). In quest'ottica, l'appello sorse e si affermò come strumento di attuazione dell'equo processo, nella misura in cui era rivolto a neutralizzare gli effetti di processi instaurati e condotti in modo cavilloso e fraudolento<sup>4</sup> o a porre rimedio all'imperizia o all'iniquità degli organi giudicanti<sup>5</sup>.

Strumentalizzazioni ed eccessi – adombrati, peraltro, nel sobrio cenno ulpiano alla sistematica utilizzazione dell'appello (Appellandi usus frequentia<sup>6</sup>) – non furono certo estranei alla prassi cognitoria, come provano, da un lato, l'ammissibilità di una eventuale *reformatio in peius*, volta a scoraggiare appelli presuntuosi, e dall'altro, le misure repressive adottate dalla cancelleria imperiale per fronteggiare la temerarietà degli appellanti.

È certamente imprescindibile che la giustizia per essere effettivamente tale, deve essere necessariamente tempestiva anche se non certo sommaria. È fondamentale quindi da un lato garantire un tempo congruo e adeguato alla

---

<sup>4</sup> Plaut., Rudens, 14

<sup>5</sup> Ulp., Digesta 49.1.1 pr.

<sup>6</sup> Digesta 49.1.1 pr

risoluzione di una causa, dall'altro una maggiore garanzia di equità. Nondimeno, la pluralità dei gradi di giudizio non è, in sé e per sé, garanzia di perfettibilità del giudicato.

In questo contesto, trovano perfettamente spazio le procedure alternative di risoluzione delle controversie (ADR), ovvero una serie di tecniche e procedimenti che offrono numerosi vantaggi che consistono nell'offrire soluzioni veloci ed efficaci ai conflitti e nello snellire il carico giudiziario dal momento che si procede per vie "alternative" senza ricorrere al giudice. Tra i principali metodi alternativi di risoluzione delle controversie occupa una posizione di rilievo l'istituto dell'arbitrato.

## INTRODUZIONE

Nel corso degli anni la pratica sportiva, in virtù anche del suo carattere spettacolare, è riuscita ad imporsi in tutto il mondo fino ad assumere una dimensione universale. La sua trasformazione in un mezzo di comunicazione sociale e in un grande e proficuo *business* su scala mondiale, unitamente alla sua internazionalità, ha comportato un notevole incremento delle liti anche in questo settore.

In tale contesto, l'arbitrato ha acquisito un ruolo centrale, fino ad imporsi come metodo di risoluzione delle controversie sportive.

Oggetto di questa trattazione sarà dunque l'istituto dell'arbitrato. Dapprima verranno analizzati i profili normativi e procedurali della disciplina in generale, valutandone i caratteri di indipendenza ed imparzialità, per poi soffermarsi sul piano internazionale e, nello specifico, sulla sua funzione nell'ordinamento sportivo. In particolare, lo studio approfondirà la disamina del Tribunale Arbitrale Sportivo di Losanna per dare infine spazio ad altre Istituzioni arbitrali nel settore sportivo quali la *FIFA Dispute Resolution Chamber* ed il sistema FIA con il *Contract Recognition Board*.

# 1. L'ISTITUTO DELL'ARBITRATO

1.1 L'arbitrato rituale e l'arbitrato irrituale - 1.2 L'arbitrato di diritto e l'arbitrato di equità - 1.3 L'arbitrato ad hoc e l'arbitrato amministrato - 1.4 L'arbitrato societario - 1.5 L'arbitrato sportivo - 1.5.1 Le Materie arbitrabili - 1.5.2 La qualificazione dell'arbitrato sportivo

Quando si parla di arbitrato, per definizione, ci si riferisce ad un sistema di tutela civile di diritti soggettivi alternativo alla forma riconosciuta tendenzialmente dalla Costituzione che è quella esercitata dalla giurisdizione ordinaria ovvero dal giudice togato appartenente alla magistratura. Quasi tutti gli ordinamenti<sup>1</sup> riconoscono infatti, che la tutela civile dei diritti normalmente attribuiti al giudice togato possa essere anche attribuita a un giudice non togato, il quale può definire una lite con una pronuncia privata chiamata lodo. Possiamo quindi affermare che, in un certo senso, il giudizio arbitrale ha funzione sostitutiva della giurisdizione.<sup>2</sup> Si tratta infatti di giustizia privata, espressione dell'autonomia negoziale delle parti. Tale espressione, affinché l'arbitrato possa essere considerato valido, dev'essere, in Italia, come in quasi tutti i Paesi, estrinsecata per iscritto. Vi è quindi la necessità di un accordo arbitrale che può avvenire prima che la lite insorga tramite l'apposizione di una clausola compromissoria o a lite già insorta in cui non c'era una clausola arbitrale e si prevedeva un giudizio ordinario ma le parti, successivamente, si accordano di dirimere la

---

<sup>1</sup> L'istituto dell'arbitrato è previsto nel nostro ordinamento dal Codice di Procedura Civile (libro IV, titolo VIII, artt. 806-840)

<sup>2</sup> C.MANDRIOLI, A. CARATTA, *Diritto Processuale Civile* Vol.III, Giappichelli, Torino, 2015, pag. 407

controversia tramite un arbitrato. Questa procedura prende il nome di compromesso arbitrale.

Nonostante abbiamo poc'anzi asserito che l'arbitrato è espressione dell'autonomia negoziale delle parti, dobbiamo considerare che questa autonomia è circoscritta a materie ben definite. Gli arbitri, infatti, non hanno il potere di decidere su qualunque tipo di controversia. Questo avviene non perché i giudici non togati non sarebbero in grado di prendere una buona decisione bensì perché in determinate liti, lo Stato vuole garantire e proteggere il suo potere giurisdizionale non sottraendo ai giudici ordinari quelle competenze che il legislatore ritiene fondamentali. Per tanti anni l'Italia è stata vista come un paese a basso livello di arbitrabilità. In casi di dubbio sull'arbitrabilità o meno di una controversia, i giudici negavano per *vis attractiva* l'arbitrato ad alcune materie. Negli anni questo è venuto meno e si è aperta molto l'arbitrabilità delle materie. Bisogna a questo punto capire quali tipi di controversie sono arbitrabili e quali non lo sono. In generale possiamo affermare che si può arbitrare tutto ciò che attiene a diritti disponibili.<sup>3</sup> Sicuramente non è quindi arbitrabile il Diritto penale, il Diritto di Famiglia, il Diritto del lavoro e tutto ciò che concerne la tutela del consumatore e la concorrenza sleale. Vi sono comunque delle eccezioni: per ciò che riguarda il Diritto di famiglia ovviamente non è arbitrabile ciò che attiene alla persona, come ad esempio lo stato delle persone e l'affidamento dei figli ma si possono arbitrare gli aspetti economici collegati.

Un aspetto fondamentale su cui bisogna interrogarsi è sul perché si opta per un giudizio arbitrale rispetto al giudizio ordinario. Sicuramente l'arbitrato presenta diversi vantaggi. A differenza del giudizio ordinario, nell'arbitrato è lasciata grande autonomia alle parti le quali posso scegliere

---

<sup>3</sup> La disponibilità di un diritto non è rubricata nel codice civile ma dipende da fattori temporali. In Italia, capire cos'è arbitrabile o meno non è facile, bisogna fare affidamento alla Giurisprudenza.

il loro giudice o giudici a seconda del numero di arbitri previsto, oltre che la sede dell'arbitrato e la lingua del procedimento<sup>4</sup>. Questo consente alle parti di poter nominare arbitri esperti per una determinata materia nel caso in cui la controversia riguardi una questione particolarmente complessa sia sul piano giuridico che sul piano tecnico. Di norma il procedimento arbitrale assicura anche tempi di giudizio più ragionevoli rispetto al procedimento pendente davanti al giudice ordinario. Un altro vantaggio sicuramente risiede nella confidenzialità del lodo arbitrale che non essendo pubblico, generalmente non viene reso noto. Si deve considerare anche che a differenza di una sentenza di primo grado, un lodo arbitrale non può essere appellato. Il nostro ordinamento riconosce la possibilità di impugnare il lodo per chiederne l'annullamento solo per limitati e numerati vizi.<sup>5</sup> Ciò rende una decisione arbitrale tendenzialmente più stabile di un giudizio ordinario. Infine, dobbiamo tener conto che con l'entrata in vigore della Convenzione di New York del 1958 è di norma più facile eseguire all'estero un lodo che non una sentenza pronunciata da un giudice togato. Naturalmente il ricorso all'arbitrato presenta anche alcuni svantaggi. Uno degli ostacoli più grandi è rappresentato dal costo generalmente molto più elevato rispetto a quello della giurisdizione ordinaria. Il lodo arbitrale, inoltre, non è immediatamente esecutivo ma dev'essere soggetto ad un procedimento di controllo (*exequatur*) da parte di un giudice ordinario. Per questa ragione, ad esempio, gli arbitri ad esempio non possono eseguire direttamente le misure cautelari nei confronti delle parti. In ultimo, è bene tenere conto che, per quanto concerne le limitazioni all'impugnazione del lodo, se da una

---

<sup>4</sup> Si deve tener conto, come vedremo, che in caso di arbitrato amministrato, le parti restano soggette al regolamento della camera arbitrale di riferimento. Questo non avviene per l'arbitrato ad hoc che concede piena autonomia alle parti.

<sup>5</sup> L'impugnazione del lodo arbitrale è disciplinata nel nostro ordinamento dall'articolo 829 del c.p.c.

parte garantiscono un giudizio tendenzialmente più stabile, dall'altra limitano la possibilità di riformare un'eventuale decisione erronea.

## 1.1 L'arbitrato rituale e l'arbitrato irrituale

Il nostro ordinamento prevede due tipologie di arbitrato: l'arbitrato rituale e quello irrituale. In entrambi i casi vi è autonomia negoziale; resta ferma l'espressa volontà delle parti di sottrarre al giudice togato la decisione della lite per affidarla, ad un arbitro o ad un collegio arbitrale. Tale volontà, come già detto, deve necessariamente essere estrinseca in forma scritta in un compromesso arbitrale o tramite l'apposizione di una clausola compromissoria. Ciò che differisce è invece la loro natura giuridica.

L'arbitrato rituale è disciplinato dagli artt. 806 e ss. c.p.c. e consiste in un giudizio vero e proprio, in cui le parti affidano ad uno o più arbitri il compito di decidere la lite con una sentenza, il lodo arbitrale, che ha valore giurisdizionale. Si tratta quindi, a tutti gli effetti, di un giudizio privato che ha l'efficacia propria della sentenza,<sup>6</sup> reso da soggetti che pur essendo privi dei poteri autoritativi giurisdizionali, operano alla stregua di un giudice ordinario, essendo provvisti dei poteri conferiti loro contrattualmente dalle parti. L'arbitrato irrituale invece, previsto dall'art. 808 ter c.p.c., introdotto nell'ordinamento italiano dal D.lgs n. 40/2006 è un procedimento più libero, meno normato sul piano processuale. In questo caso le parti non affidano agli arbitri il compito di decidere la lite, ma di comporre la lite attraverso un lodo che avrà il valore di un accordo di naturale negoziale. Si tratta quindi,

---

<sup>6</sup> Ciò viene confermato nella sentenza di Cassazione a Sezioni Unite n. 527 del 3 agosto 2000, con la quale si identifica il giudizio arbitrale come "ontologicamente alternativo alla giurisdizione statale".

a tutti gli effetti, di un nuovo contratto sostitutivo della volontà delle parti e per loro vincolante. L'atto conclusivo di un arbitrato irrituale è quindi ben distinto dalla sentenza dal momento che non gode della stessa efficacia né può eventualmente essere impugnato. In Italia, in passato, l'arbitrato irrituale era molto diffuso specialmente perché vi erano dei vantaggi fiscali. Rispetto all'arbitrato rituale, infatti, non era soggetto ad oneri a cui gli avvocati volevano sfuggire. Oggi, questi vantaggi fiscali sono venuti meno e l'arbitrato non rituale è quasi scomparso. Un altro svantaggio dell'arbitrato irrituale è dato dal fatto che il lodo, avendo valore di negozio e non di sentenza, fuori dai confini nazionali, ha l'utilità di un contratto. A livello di procedura, negli anni l'arbitrato non rituale ha perso quasi tutte le libertà di forma di cui godeva all'inizio ed ora, la procedura, se escludiamo il valore del lodo, è equiparabile a quella dell'arbitrato rituale.

## 1.2 L'arbitrato di diritto e l'arbitrato di equità

Un'altra grande manifestazione dell'autonomia negoziale delle parti è data dalla possibilità di autorizzare gli arbitri a decidere secondo diritto oppure secondo equità. Tale evenienza è disciplinata all'articolo 822<sup>7</sup> del codice di procedura civile. È pacifico che il giudizio di diritto è quello che segue le norme giuridiche tradizionali, dobbiamo però capire cosa sia il giudizio di equità. Possiamo qualificarlo come un giudizio che attiene all'ordine etico, da una parte inteso come "propria coscienza" dell'arbitro in relazione al caso concreto, dall'altra relazionata alla "natura della cosa", ovvero desumibile dall'osservazione del caso da giudicare. Si è quindi portati a pensare che

---

<sup>7</sup> Gli arbitri decidono secondo le norme di diritto, salvo che le parti li abbiano autorizzati con qualsiasi espressione a pronunciare secondo equità.

nel giudicare una controversia con equità l'arbitro goda di una grande libertà. Ripercorrendo le tre categorie individuate da Fiorenzo Festi, è possibile analizzare le teorie più diffuse in dottrina concernenti la natura del giudizio di equità<sup>8</sup>. La prima tesi, quella soggettiva si fonda sul presupposto che l'arbitro segue la propria coscienza in relazione al caso concreto da giudicare tramite il suo personale senso di giustizia.

La tesi oggettiva invece, insiste sul fatto che nel dirimere una lite secondo equità, l'arbitro deve considerare che non si è di fronte ad una scelta del tutto arbitraria in quanto si tratta di un giudizio con regole preesistenti al giudizio stesso. Non deve trattarsi di una regola creata da chi giudica, ma di una regola reperita dall'arbitro. La ricerca della regola sarà da condurre non attraverso una fonte di diritto positivo ma come sostenuto dalla Suprema Corte nella sentenza numero 12014 del 11 novembre 1991 "in valori oggettivi, già emersi nel contesto sociale, ma non ancora tradotti in termini di legge scritta". Vi è infine la tesi riduzionista la quale afferma che il giudice che decide secondo equità deve comunque attenersi al diritto positivo ma possa interpretarlo e plasmarlo a seconda del caso concreto.

In conclusione, possiamo definire il giudizio di equità come la decisione presa dall'arbitro in conformità delle regole etico-sociali tratte dalla morale e dalla coscienza comune, nel rispetto dei principi generali e delle norme fondamentali dell'ordinamento.

---

<sup>8</sup> F. FESTI, *L'arbitrato di equità*, in *Contratto e impresa*, Cedam, Padova, 2006 p. 141 e ss.

### 1.3 L'arbitrato ad hoc e l'arbitrato amministrato

Un'altra possibilità che viene lasciata alle parti ed ha un grande impatto nella composizione della lite riguarda la scelta tra arbitrato ad hoc e arbitrato amministrato. In virtù della loro autonomia negoziale, le parti a seconda degli interessi da soddisfare, avranno quindi la possibilità di decidere le "regole del gioco" nella clausola arbitrale in completa autonomia e senza l'ausilio di fonti regolamentari esterne, ricorrendo ad un arbitrato ad hoc, oppure di fare riferimento ad un regolamento di un'istituzione specializzata nel dirimere le controversie, la camera arbitrale optando quindi per un arbitrato amministrato. La decisione è la medesima dal momento che, partendo da una clausola arbitrale, si giunge in entrambi i casi ad un lodo che può essere rituale o irrituale, di diritto o di equità. La differenza è quindi sul piano normativo in quanto, da una parte vi è la totale autonomia delle parti nella statuizione della clausola arbitrale, dall'altra c'è un regolamento a cui le parti dovranno fare riferimento e richiamare nella clausola compromissoria. Sarà quindi di fondamentale importanza avere le idee chiare fin dall'inizio e stabilire se optare per un arbitrato ad hoc o amministrato. Nel primo caso, infatti, le parti dovranno decidere su ogni aspetto della possibile controversia e mettere per iscritto nella clausola tutte le regole per lo svolgimento del procedimento come la competenza arbitrale, il diritto applicabile, il numero degli arbitri, la lingua e la sede dell'arbitrato. Si tratta di un processo molto delicato che comporta rischi sull'operatività della clausola e nei casi più gravi anche sulla sua validità ed efficacia. Ciò accade in quanto essendo frutto dell'autonomia negoziale delle parti, la clausola o il compromesso può risultare incompleto, impreciso o affetto da vizi, mancando di quella specifica professionalità necessaria per manifestare in modo chiaro ed univoco la volontà delle parti e non cadere

in una possibile patologia negoziale. Nel secondo caso questo pericolo è scongiurato dal momento che facendo riferimento ad un set di regole predeterminate da un'istituzione arbitrale il rischio che la clausola o il compromesso sia invalido, inefficace o incompleto è scongiurato. Si potrebbe obiettare a questo punto che, in questo modo, verrebbe meno gran parte dell'autonomia negoziale delle parti. Ciò in realtà non è del tutto vero, in quanto quasi sempre le parti che ricorrono ad un arbitrato istituzionale hanno la possibilità di operare delle deroghe alla disciplina standard del regolamento. Questa scelta non riguarda però ogni aspetto regolamentare ma dipende dalla camera arbitrale di riferimento. In generale, le istituzioni principali concedono alle parti un ampio margine nella personalizzazione della clausola, intervenendo ad esempio nella scelta del numero degli arbitri, della lingua o della sede dell'arbitrato. Il ricorso ad un arbitrato amministrato, motivo per cui è preferito nella pratica internazionale, garantisce anche una maggiore trasparenza in quanto il regolamento di una camera arbitrale è pubblico ed accessibile a chiunque; questo permette alle parti di conoscere dapprima non solo le regole che eventualmente potranno essere integrate o modificate ma anche i costi e i tempi della procedura oltre che alle modalità di nomina degli arbitri. La maggior parte delle istituzioni è infatti dotata di un albo o di un organo tecnico incaricato di designare il collegio arbitrale. L'arbitrato amministrato inoltre, assicura una maggior stabilità del lodo finale. Abbiamo detto prima che il lodo può essere impugnato per determinati vizi procedurali, ebbene l'istituzione arbitrale, monitorando tutta la procedura, assicura che il contraddittorio sia svolto secondo le regole date dalle parti, dal regolamento e dalla legge, scongiurando eventuali violazioni e facendo sì che sia rispettato il termine concordato dalle parti per l'emissione del lodo. Nel caso in cui la camera arbitrale rileverà una eventuale violazione del

contraddittorio, lo segnalerà al collegio arbitrale che avrà il compito di sanarla. L'istituzione arbitrale fornisce infine, una completa assistenza dal punto di vista segretariale ed organizzativo: pianifica le udienze, scambia le memorie e il lodo, conserva il fascicolo d'ufficio e liquida l'onorario degli arbitri. Tutte queste funzioni nell'arbitrato ad hoc, generalmente, vengono assunte dal presidente del tribunale arbitrale.

Dal punto di vista dei vantaggi, sicuramente optare per un arbitrato ad hoc assicura la massima espressione di autonomia negoziale per le parti, oltre ad un minor costo, dal momento che si eviteranno le spese di gestione della controversia da parte di un'istituzione arbitrale.

#### 1.4 L'arbitrato societario

Il D.Lgs. 17 gennaio 2003 n.5 ha introdotto un'importante riforma del diritto societario. La L.18 giugno 2009 n. 69 ha successivamente abrogato una buona parte del D.Lgs. ad eccezione degli articoli che disciplinano l'arbitrato societario (da 34 a 37). Tale arbitrato rientra nella categoria degli "arbitrati speciali"<sup>9</sup> i quali, per la particolarità della materia, seguono una normativa specifica e presentano delle caratteristiche differenti rispetto all'arbitrato tradizionale. La disciplina infatti è molto precisa e consente alle sole società di capitali che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, ma che svolgono attività commerciale (S.p.A. o s.r.l.) di inserire all'interno del loro atto costitutivo una clausola compromissoria per dirimere eventuali liti endosocietarie. Una prima peculiarità dell'arbitrato societario è quindi quella di non prevedere la possibilità di un compromesso arbitrale come invece è

---

<sup>9</sup> C.MANDRIOLI, A. CARATTA, *Diritto Processuale Civile* Vol.III, Giappichelli, Torino, 2015, pag. 496

possibile nel procedimento arbitrale ordinario. Come chiarisce la norma<sup>10</sup>, le clausole compromissorie riguardanti le liti endosocietarie sono quelle che *“prevedono la devoluzione ad arbitri di alcune, ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale”*. Si tratta quindi esclusivamente di controversie interne all’ambiente societario che non riguardano rapporti con terzi, ad esempio tra società e fornitori, in quanto per queste non sussisterebbero dubbi circa la loro arbitrabilità. Gli effetti di tale clausola, inoltre, si estenderanno nel caso in cui subentrino nuovi soci.<sup>11</sup> Anche nell’arbitrato societario, così come in quello tradizionale, il limite per la determinazione di cosa è arbitrabile o meno è dato dalla disponibilità del diritto. Non sarà quindi possibile ricorrere ad un arbitrato societario, per le liti che, pur riguardanti questioni endosocietarie, attengono a diritti indisponibili e non hanno contenuto patrimoniale. Una seconda peculiarità è quella che riguarda la nomina degli arbitri. Nell’arbitrato societario il collegio arbitrale dev’essere nominato da un soggetto terzo alla società. Le parti quindi, a differenza dell’arbitrato tradizionale in cui posso scegliere il giudice di comune accordo, devono necessariamente rivolgersi ad un soggetto estraneo che provvederà alla nomina dell’arbitro o del collegio arbitrale. Questa norma è stata posta al fine di garantire l’autonomia e l’indipendenza del collegio giudicante. Un’ultima caratteristica propria dell’arbitrato delle società è quella che consente agli arbitri di essere muniti di poteri cautelari, di avere la possibilità di sospendere le delibere assembleari e di facilitare l’intervento del terzo, intervento che è favorito

---

<sup>10</sup> Art 34 comma 1 D.Lgs. 17 gennaio 2003 n.5

<sup>11</sup> Anche in questo caso vi è una differenza con l’arbitrato tradizionale. Gli effetti di un arbitrato ordinario, infatti, se non diversamente esplicitato nella clausola compromissoria, non sono estendibili a terzi. L’unica eccezione è data dal caso di successione *mortis causa*, che prevede il subentro nel contratto in cui il defunto aveva un arbitrato in corso o si era impegnato per iniziarlo.

dal fatto che la domanda di arbitrato societario dev'essere iscritta nel registro delle imprese e che è invece limitato nell'arbitrato ordinario.

## 1.5 L'arbitrato sportivo

Inquadrata brevemente la disciplina dell'arbitrato con le sue differenti tipologie e delineata la disciplina degli arbitrati speciali in cui rientra l'arbitrato societario, possiamo ora esaminare l'arbitrato sportivo, oggetto di questa dissertazione.

Dal momento che ogni sport ha le proprie leggi, è necessario che abbia anche i propri giudici. Sin dal mondo classico, si ha attestazione dell'esistenza di collegi giudicanti competenti in materia sportiva che godevano di particolare rilievo nell'ordinamento giuridico dello Stato. Nell'antica Grecia, gli Ellanodici<sup>12</sup>, ovvero il collegio di magistrati incaricati di organizzare i Giochi olimpici, oltre a proclamare i vincitori, avevano anche il compito di assicurare il regolare svolgimento della Competizione. In quanto garanti dello sport che era oggetto di diritto pubblico, i giudici avevano il compito di verificare la lealtà degli atleti, di sanzionare con pene pecuniarie o corporali a seconda della gravità gli indisciplinati, di escludere quelli che erano ritenuti indegni come i non greci e gli atimi<sup>13</sup> e di estromettere dalle gare anche intere città.

Dopo un periodo che possiamo definire buio per la pratica sportiva, vi fu una rinascita all'incirca nella seconda metà del XX secolo in Gran Bretagna.

---

<sup>12</sup> M. PESCANTE, G. COLASANTE, *Olimpiadi Antiche*, in *Enciclopedia dello Sport*, Treccani, 2004

<sup>13</sup> Nel diritto greco antico, il bando che privava (in tutto o in parte) dei fondamentali diritti civili il cittadino 'colpevole' o 'in stato di accusa'.

Qui lo sport si trasformò in un vero e proprio fenomeno universale, trovando riscontro in tutte le classi sociali e diffondendosi in tutto il mondo grazie al suo carattere estremamente spettacolare. Si assiste quindi ad una vera e propria trasformazione della pratica sportiva che si afferma sempre più come un mezzo di comunicazione sociale oltre a rappresentare un grande e proficuo *business* su scala globale. Lo sport diventa un'industria a tutti gli effetti, intrecciandosi in modo indissolubile all'economia del nostro tempo, portando moltissime aziende ad investire in questo settore. Tutto ciò, infatti, ha condotto alla creazione di una stampa specializzata, all'organizzazione degli eventi sportivi in forma imprenditoriale, allo sfruttamento dello sport come veicolo redditizio per pubblicizzare imprese e beni di largo consumo e all'incremento esponenziale nell'acquisto di articoli sportivi.<sup>14</sup>

In questo contesto è stato quindi fondamentale delineare delle regole per ogni tipo di pratica sportiva. Affinché uno sport possa infatti considerarsi tale, è imprescindibile che sia dotato di un regolamento che dev'essere accettato preventivamente e che stabilisca, alla stregua delle norme giuridiche, quali comportamenti debbano tenere i partecipanti e a quali sanzioni incorrono nel caso in cui tali comportamenti vengano violati. Le norme sportive, quindi, non riguardano solamente gli atleti ma anche i giudici, i quali devono assicurare il regolare svolgimento della competizione, verificando che i comportamenti degli atleti siano adeguati alle disposizioni. In questo contesto, l'arbitrato sportivo assume un ruolo fondamentale nella risoluzione delle controversie sportive.

Alla stregua dell'arbitrato ordinario, anche l'arbitrato sportivo è uno strumento alternativo alla giurisdizione statale con cui le parti affidano ad un collegio arbitrale il potere di dirimere la controversia insorta. Emerge

---

<sup>14</sup> L. COLANTUONI, *Diritto Sportivo*, Giappichelli, Torino, 2009, pag. 1 e ss.

ancora una volta il carattere negoziale dell'accordo, estrinsecato nel contratto associativo tramite l'apposizione di una clausola compromissoria a cui il soggetto, all'atto dell'affiliazione se si tratta di una società o del tesseramento se si tratta di una persona fisica, vi aderisce tramite l'accettazione dello Statuto federale o sociale. Grazie a tale clausola compromissoria, qualsiasi controversia sportiva che potrebbe verificarsi nei confronti di altri soggetti aderenti alle Federazioni verrà rimessa ad un Collegio Arbitrale specifico. È opinione diffusa, consolidatasi in dottrina<sup>15</sup>, che le controversie sportive vengano generalmente ripartite in:

- Amministrative, riguardanti i ricorsi proposti da individui o società sportive contro gli atti o i regolamenti adottati dalle istituzioni sportive;
- Tecniche riguardanti le gare, i punteggi, il loro svolgimento;
- Disciplinari riguardanti le misure disciplinari adottate dalle istituzioni sportive in relazione al comportamento illecito dei propri affiliati. Tipico caso è quello relativo ai ricorsi proposti contro le sanzioni in materia di doping come nel recente caso Iannone;
- Economiche riguardanti le questioni di carattere patrimoniale tra società sportive o individui affiliati alle istituzioni sportive. Un classico esempio può essere dato dalle controversie tra due società ed un giocatore o tra un giocatore ed una società per il pagamento di somme contrattualmente previste.

---

<sup>15</sup> L. COLANTUONI, *Diritto Sportivo*, Giappichelli, Torino, 2009, pag. 529 e ss.

Da un punto di vista soggettivo invece, a seconda dell'identità e della qualità delle parti contrapposte, possiamo distinguere un ulteriore criterio di classificazione delle controversie sportive<sup>16</sup>:

- Il primo caso riguarda l'ipotesi in cui nessuna delle parti della controversia sia un'istituzione sportiva o un soggetto affiliato. Questo avviene ad esempio nelle controversie concernenti i conflitti in materia di diritto della concorrenza tra i networks televisivi per la trasmissione degli avvenimenti sportivi.
- Il secondo caso riguarda invece l'ipotesi in cui una sola delle parti della controversia sia affiliata ad un'istituzione sportiva. Tipico esempio sono le controversie tra uno sponsor ed una società o un'atleta relative all'adempimento degli obblighi contrattuali.
- Nel terzo caso rientrano le ipotesi in cui una sola parte della controversia sia un'istituzione sportiva, come nei diversi procedimenti antitrust proposti contro le istituzioni sportive, in particolar modo in materia di trasmissioni televisive di eventi sportivi.
- Il quarto ed ultimo caso concerne infine l'ipotesi in cui entrambe le parti della controversia siano istituzioni sportive o soggetti affiliati a queste ultime. Questi conflitti, a differenza di quelli esposti precedentemente, sebbene formino oggetto di decisioni da parte del giudice statale, possono essere risolti all'interno dell'ordinamento sportivo in quanto tutti i soggetti coinvolti ne sono parte.

---

<sup>16</sup> D. SABATINI, *L'arbitrato nella risoluzione delle controversie sportive internazionali*, in [www.rdes.it](http://www.rdes.it).

### 1.5.1 Le Materie arbitrabili

È quindi opportuno capire, quali siano le materie arbitrabili in un arbitrato sportivo. Restando ferma la competenza residuale che riveste i Collegi arbitrali, sono da escludersi tutte quelle materie che sono di competenza degli organi di giustizia sportiva. Se teniamo conto della ripartizione delle controversie sportive in amministrative, tecniche, disciplinari ed economiche, possiamo con certezza escludere dalle materie arbitrabili le controversie di natura tecnica e quelle di natura disciplinare. Tali procedimenti, infatti, prevedono che sia parte necessaria anche l'istituzione sportiva, dal momento che avranno ad oggetto il risultato di una gara nel primo caso o un provvedimento autoritativo della Federazione nel secondo caso. Pertanto, come sancito dall'art.2 della legge n.280/2003<sup>17</sup> queste controversie non saranno arbitrabili ma saranno di competenza di appositi Organi di giustizia sportiva, ad eccezione di quelle ritenute rilevanti per l'ordinamento statale<sup>18</sup>. Ciò non esclude che le controversie "riservate" e decise dagli organi di giustizia sportiva interni alle Federazioni possano invece prevedere un procedimento arbitrale, ma tale procedimento non dispiegherà alcun effetto per l'ordinamento statale. Queste pronunce, infatti, avranno rilevanza solo per l'ordinamento sportivo, diversamente dai

---

<sup>17</sup> 1. In applicazione dei principi di cui all'articolo 1, è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:

- a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
- b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive;
- c) (lettera soppressa);
- d) (lettera soppressa).

2. Nelle materie di cui al comma 1, le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo.

<sup>18</sup> Su questo punto si veda T.A.R. Lazio, 22 agosto 2006

lodi arbitrali in senso stretto, i quali sono efficaci anche verso l'ordinamento statale.

Per quanto concerne invece le controversie di natura amministrativa, l'art. 6, comma 2 della legge n.205/2000 prevede espressamente che: *"Le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto."* Bisogna però tenere in considerazione la disposizione all'art. 3 della legge n.280/2003 che sancisce la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le controversie relative agli atti del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) e delle Federazioni sportive.

Lo stesso art. 3 successivamente però dispone che: *In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91."* In questo senso, l'esplicito rinvio alle clausole compromissorie garantisce la devoluzione di una buona parte del contenzioso in materia sportiva a procedimenti di natura arbitrale.

Discorso a parte meritano infine le controversie economiche. Dal momento che, i diritti di natura economica attengono alla sfera dei diritti disponibili, di cui le parti possono liberamente disporre nell'esercizio dell'autonomia privata, tali controversie potranno liberamente essere rimesse ad un Collegio arbitrale. È bene però prendere in considerazione ancora una volta la legge 17 ottobre 2008 n. 280. L'articolo 2 infatti precisa che resta "la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti." Pur consentendo quindi un ampio margine di arbitrabilità per le controversie di natura economica permane un limite

oggettivo per tutte quelle dispute che ancora una volta coinvolgono direttamente la Federazione o un'istituzione sportiva.

### 1.5.2 La qualificazione dell'arbitrato sportivo

Un ultimo, ma non per questo meno importante aspetto da analizzare riguarda la qualificazione dell'arbitrato sportivo. Abbiamo visto in precedenza la distinzione tra un arbitrato rituale e un arbitrato irrituale. Sebbene in passato la giurisprudenza, in alcune pronunce, aveva delineato l'arbitrato sportivo come arbitrato di natura rituale, oggi è indubbia e consolidata la sua natura irrituale<sup>19</sup>. Si è infatti preferito preservare l'autonomia dell'ordinamento sportivo in quanto il lodo irrituale, non dovendo essere depositato presso il Tribunale per essere dichiarato esecutivo ex 825 c.p.c., non è soggetto al controllo giurisdizionale del giudice statale né in sede di impugnazione né di esecuzione. Questo ovviamente comporta dei limiti non indifferenti sul piano esecutivo. Se nell'arbitrato rituale, dopo aver ricevuto l'*exequatur* da parte del Giudice Ordinario, il lodo ha il valore di una vera e propria sentenza dotata di efficacia esecutiva nell'ordinamento statale di titolarità per produrre gli ulteriori effetti dell'esecuzione forzata, dell'iscrizione ipotecaria e della trascrizione o annotazione nei registri immobiliari, tutte queste prerogative verranno meno nell'arbitrato irrituale. In quest'ultimo, infatti, il lodo avrà valore esclusivamente negoziale. Sarà il prodotto di un arbitro considerato come un mediatore, non godrà delle qualità di cui all'art. 825 c.p.c. e non potrà avere gli effetti di una pronuncia giurisdizionale, sebbene rimarrà

---

<sup>19</sup> L. COLANTUONI, Diritto Sportivo, Giappichelli, Torino, 2009, pag. 535 e ss.

vincolante per le parti in virtù della loro autonomia contrattuale e del carattere negoziale. Il lodo irrituale potrà infine essere impugnato solamente per i motivi di nullità e annullabilità propri del negozio giuridico, diversamente dal lodo rituale impugnabile per i motivi di cui agli artt. 827 ss. c.p.c.

## **2. L'INDIPENDENZA E L'IMPARZIALITÀ DEGLI ARBITRI**

### **2.1 IBA Guide Lines - 2.2 Indipendenza e imparzialità nell'arbitrato sportivo: il TAS/CAS di Losanna**

L'indipendenza e l'imparzialità sono due principi fondamentali che caratterizzano il potere giudiziario. Nel nostro ordinamento, essi trovano riscontro nell'articolo 111 della Costituzione, comma 1 e 2 in cui si afferma che "la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge" e che "ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata." Tali principi sono garantiti anche sul piano internazionale nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottata a Roma il 4 novembre 1950. L'articolo 6 della CEDU comma 1, che fissa i principi generali ai quali ogni Stato membro del Consiglio d'Europa deve attenersi nella prassi dell'amministrazione di giustizia, recita infatti: "Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti ad un tribunale indipendente e imparziale e costituito per legge, che decide sia in ordine alla controversia sui suoi diritti e obblighi di natura civile, sia sul fondamento di ogni accusa in materia penale derivata contro di lei."

All'inizio della trattazione abbiamo detto che gli arbitri sono dei giudici privati che emettono sentenze vincolanti per le parti alla stregua di quelle pronunciate da un giudice ordinario. Dobbiamo quindi ora esaminare i

principi di indipendenza ed imparzialità e chiederci se si applicano anche in arbitrato o sono prerogativa dei processi d'innanzi al giudice statale.

L'indipendenza è il principio per il quale giudice, nell'esercizio della sua funzione, non ha altro vincolo che quello della legge, in modo che egli sia chiamato ad applicarla senza interferenze od interventi al di fuori di essa, che possano incidere sulla formazione del suo libero convincimento<sup>1</sup>. Si tratta quindi di un presupposto di carattere oggettivo, la cui sussistenza è concretamente verificabile nel corso di un procedimento. Diversamente l'imparzialità è il principio per il quale chi ha l'autorità di emettere giudizi deve farlo senza preconcetti o prevenzioni. Elemento fondante dell'imparzialità è quindi l'assenza di un pregiudizio dal latino "*praeiudicium*" ovvero giudicare prima.

Affinché infatti siano garantiti tutti i presupposti che caratterizzano il giusto processo è imprescindibile che il convincimento del giudice si formi durante il procedimento, dopo aver raccolto tutte le prove ed ascoltato eventualmente tutti i testimoni. In questo senso l'imparzialità ha un carattere tipicamente soggettivo in quanto fortemente collegata allo stato d'animo o a una predisposizione di chi deve giudicare ed è molto da difficile da individuare in quanto, spesso, è radicata inconsciamente per poi manifestarsi solamente con la decisione. Sebbene alcuni sostengono che "terzo" e "imparziale" sia una endiadi, sono in realtà due concetti ben distinti: la terzietà, infatti, è una posizione oggettiva di distacco del giudice dalle parti, mentre l'imparzialità, per le ragioni sopra esposte, è un requisito soggettivo necessario per rendere una decisione giusta.

Allo stesso modo i concetti di "indipendenza" e "terzietà" potrebbero apparentemente essere considerati come sinonimi ma, da un'attenta analisi

---

<sup>1</sup> C. CELENTANO, *L'autonomia e indipendenza della magistratura ed il Consiglio superiore della magistratura nella giurisprudenza costituzionale*, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)

si evince che, anche in questo caso, vi è una differenza. L'indipendenza, infatti, si configura come un'astratta posizione istituzionale di libertà del giudice che gli consenta di non subire condizionamenti esterni, mentre la terzietà è intesa come equidistanza dalle parti in lite nel caso concreto. In entrambi i casi sono indicativi di un aspetto esteriore del giudice a differenza dell'imparzialità che riguarda qualcosa di più interiore.

Dobbiamo ora capire se questi principi vengono rispettati anche in un procedimento arbitrale.

Da una prima analisi sembrerebbe che le norme costituzionali e quelle contenute nella CEDU si riferiscano solo ai processi davanti a giudici togati, tesi avvalorata dal fatto che la specifica disciplina codicistica sull'arbitrato non parla di imparzialità, terzietà e indipendenza come requisiti dell'arbitro. Tuttavia, l'articolo 815 del codice procedura civile, ha ad oggetto la riconsunzione degli arbitri. La riconsunzione è un istituto processuale che permette ad una parte di chiedere, tramite una dichiarazione, la sostituzione di un giudice, per una situazione di incompatibilità prevista dalla legge. Si tratta di tutti quei casi in cui può venire meno la garanzia di imparzialità e terzietà del giudice il quale non appare credibile nell'esercizio della sua funzione giurisdizionale. Un esempio è il caso in cui il giudice è parente o è creditore di una delle parti. Se quindi ammettiamo che la riconsunzione è un istituto che tutela l'imparzialità nel procedimento arbitrale, possiamo affermare, che indirettamente, i principi del giusto processo si applicano anche in tale sede.

Un'ulteriore risposta a questa domanda la possiamo trovare se approfondiamo il rapporto che sussiste tra gli arbitri e le parti: il legame che si instaura tra di essi, infatti, può essere qualificato in modi differenti comportando diverse conclusioni.

A questo proposito, due sono le tesi che si contrappongono. Una prima identifica il rapporto che si instaura tra le parti in lite e chi decide in un contratto di mandato: pertanto l'arbitro è tenuto a decidere secondo le indicazioni fornite dal mandante a pena di inadempimento contrattuale. Secondo tale assunto quindi possiamo pacificamente affermare che le parti, trovandosi in ambito contrattuale, possono modulare a loro piacimento il requisito dell'imparzialità ed anche escluderlo.

Una seconda tesi invece, equipara la figura dell'arbitro a quella di un giudice togato il quale, esercitando un'attività giurisdizionale, deve decidere in modo indipendente ed imparziale secondo le norme costituzionali ed internazionali. Se accogliamo questa proposizione l'arbitro sarà vincolato esclusivamente a questi principi.

Se in passato la prima tesi godeva di maggior favore, oggi, dopo il susseguirsi di diverse riforme la seconda risulta essere quella più accreditata dai giuristi e risulta anche tra le condizioni di regolare funzionamento dei principali sistemi di arbitrato (ad esempio quelli di fronte alle Camere di Commercio nazionali ed internazionali). Essa, infatti, pur tenendo conto delle profonde differenze che sussistono tra un arbitro ed un giudice, permette di prendere atto di dati di legge evidenti e di rendere applicabili fondamentali garanzie democratiche anche davanti a "giudici" privati.

A sostegno della seconda tesi troviamo tre principali argomenti: per primo l'equiparazione della domanda arbitrale "formale" a quella giudiziale, avvenuta nel 1994; poi l'espressa garanzia dell'applicazione anche all'arbitrato del principio del contraddittorio, estraneo all'ambito negoziale privato e infine l'equiparazione del lodo arbitrale ad una sentenza del giudice.

Appare evidente che sia il processo ordinario che l'arbitrato, specialmente grazie al concreto contributo delle riforme degli ultimi vent'anni, sono caratterizzati dalle medesime garanzie tra le quali assume grande rilievo l'imparzialità degli arbitri. Pertanto, possiamo ritenere che gli articoli 111 della Costituzione e 6 della CEDU devono considerarsi applicabili all'arbitrato e l'arbitro, così come il giudice, deve essere indipendente, terzo e imparziale.

Ciononostante, è bene ribadire che il processo ordinario e l'arbitrato non sono due istituti processuali sovrapponibili in quanto giudice e arbitro sono due figure del tutto distinte. L'arbitro è nominato dalle parti e da esse pagato, a differenza del giudice togato che è individuato dalle norme sulla competenza e sulla giurisdizione ed è un dipendente pubblico.

Per il primo, quindi, il contatto con la parte è fisiologico, mentre per il secondo è sempre patologico. Se quindi in un giudizio ordinario tendenzialmente possiamo dare per scontato che il giudice sia indipendente (ad eccezione dei casi in cui sia lui stesso a dichiarare se ha dei rapporti con le parti e quindi ad astenersi dal giudizio), in arbitrato la presunzione è opposta: l'arbitro, infatti, prima di ogni procedimento, è sempre tenuto a redigere una dichiarazione scritta chiamata *disclosure*, con la quale manifesta l'assenza di cause di incompatibilità ad accettare l'incarico. Rimangono tuttavia alcune perplessità in merito, dal momento che l'obbligo di dichiarazione non è disciplinato dalla legge ma solo dal codice deontologico forense e dai regolamenti delle camere arbitrali. È pacifico che dalla dichiarazione devono risultare, se sussistono tutte le possibili ipotesi che possono rappresentare un vizio dell'imparzialità come i legami stretti con le parti o con l'oggetto della controversia. Per gli arbitrati amministrati inoltre, i principali regolamenti delle istituzioni prevedono norme per cui se

l'arbitro non adempie a tali obblighi di dichiarazione o lo fa in modo reticente o falso il lodo sarà viziato e quindi impugnabile.

L'indipendenza di un arbitro viene quindi commisurata non solo sul piano formale come accade nel giudizio ordinario, ma anche dal punto di vista sostanziale in quanto non vi deve essere un rapporto di dipendenza né sul piano giuslavoristico (ad esempio nel caso eclatante in cui l'arbitro è dipendente di una società coinvolta in arbitrato) né sul piano economico (nel caso in cui la parte che nomina l'arbitro è anche suo cliente).

Un altro aspetto da tenere in considerazione in arbitrato è quello della neutralità in cui rientrano sia l'indipendenza che l'imparzialità e che generalmente viene richiamata nei contenziosi che coinvolgono parti con nazionalità differenti. In una lite che ad esempio coinvolge una parte di nazionalità italiana e una di nazionalità americana se si nomina un arbitro italiano, pur non avendo alcun rapporto con le parti, nonostante sia indipendente e imparziale, non avendo alcun pregiudizio nei confronti della controversia non è neutrale dal momento che è italiano come una delle due parti. Emerge perfettamente quindi un altro tema che è quello dell'apparenza: l'arbitro infatti non solo deve essere indipendente ed imparziale ma deve apparire tale agli occhi delle parti. Possiamo quindi affermare che vi è un controllo molto rigoroso volto ad esaminare che tutti questi rapporti non inficino le garanzie di indipendenza ed imparzialità.

Non ci posso essere infatti rapporti diretti tra la parte e l'arbitro: una volta che la parte ha nominato l'arbitro, non ci deve essere più alcun rapporto diretto unilaterale. Fanno eccezione due momenti che rientrano nella prassi dell'arbitrato internazionale: il primo è denominato "*Beauty Parade*" ed avviene prima della nomina dell'arbitro. In questo caso la parte, come accade in una sfilata di bellezza, può individuare i potenziali candidati ed intervistarli per verificare le loro competenze in materia e poi decidere

quello più adeguato. Questo rapporto diretto unilaterale è consentito a condizione che durante il colloquio non si sia parlato del caso concreto e, che il potenziale arbitro si astenga dal rispondere a domande troppo specifiche. Un secondo momento in cui può avvenire un rapporto diretto con l'arbitro è nel caso in cui i due arbitri nominati da ciascuna delle parti devono, a loro volta, nominare il presidente del collegio arbitrale. In questo caso, i due co-arbitri che hanno trovato il nome del potenziale presidente, possono sottoporlo al vaglio delle parti, prima di perfezionare la nomina, le quali possono esprimere il loro parere e palesare eventuali cause di incompatibilità e/o imparzialità.

## 2.1 IBA Guide Lines

Nel 2004 l'*International Bar Association*, una delle più importanti e conosciute associazioni internazionali di avvocati ha introdotto delle "Linee Guida"<sup>2</sup> che hanno ottenuto ampio consenso nella comunità dell'arbitrato internazionale in materia di conflitti di interesse.

Tra le ragioni che indussero il comitato a stilare un Codice etico sicuramente gioca un ruolo centrale la necessità di mettere per iscritto quei principi etici generali condivisi nella pratica arbitrale che sebbene ancora poco diffusa allora, iniziava a vedere un progressivo sviluppo sia in termini numerici che geografici, forte del fatto che con l'aumentare dei commerci internazionali e degli investimenti transfrontalieri, le controversie spesso finiscono davanti a tribunali arbitrali. Inoltre, in un processo arbitrale internazionale, spesso si confrontavano diverse culture giuridiche e questo poteva portare

---

<sup>2</sup> Le IBA Guide lines sono scaricabili sul sito: [www.ibanet.org](http://www.ibanet.org)

all'insorgere di fraintendimenti sia sulle procedure da seguire sia sul comportamento degli arbitri.

Se infatti abbiamo più volte ribadito che oggi l'imparzialità e l'indipendenza degli arbitri sono elementi imprescindibili nell'arbitrato internazionale e devono essere mantenuti per tutta la durata del procedimento arbitrale, nel passato non è sempre stato così. Per garantire quindi una certa omogeneità procedurale, considerato il fatto che il grande successo ottenuto dalle pratiche di ADR ed in particolare dall'arbitrato risiede proprio nella professionalità, nella competenza, nell'etica e nella reputazione degli arbitri a cui è affidata la decisione della controversia, il comitato IBA ha fissato le principali regole deontologiche che gli arbitri e i rappresentanti di parte sono tenuti a rispettare.

Le Linee Guida sono state quindi redatte per enucleare e possibilmente dirimere tutte quelle situazioni di conflitto di interesse che possono essere rilevanti in termini di imparzialità e indipendenza e che, in caso di applicazione delle Linee Guida, devono essere manifestate in sede di accettazione della nomina e durante tutta la procedura arbitrale, se insorgono dopo.

La struttura delle Linee Guida è divisa in due parti: una prima parte di natura teorica espone sette principi generali sull'imparzialità, l'indipendenza e il dovere di dichiarare situazioni incerte di conflitti di interesse sia da parte del soggetto che deve nominare l'arbitro sia da parte dell'arbitro che viene nominato. Ad ogni principio segue una spiegazione per sciogliere qualsiasi altro eventuale dubbio. La seconda parte di carattere pratico definisce invece l'applicazione dei principi generali. Essa si compone di tre liste (verde, arancione e rossa), le quali contengono a titolo esemplificativo una carrellata di situazioni specifiche e concrete.

La lista verde concerne tutti i casi che l'arbitro non è tenuto a dichiarare in quanto non riconducibili a conflitti di interesse. La finalità di tale lista è quella di fornire delle indicazioni per evitare dichiarazioni sovrabbondanti e superflue ai fini del contenzioso.

La lista arancione riguarda una serie di circostanze che l'arbitro è tenuto a dichiarare prima dell'accettazione della nomina o mentre è in carica se sopravvenute, ma che possono portare comunque alla conferma dell'arbitro se le parti, pur essendone a conoscenza, non pongono obiezioni entro il termine stabilito. Vale il principio del silenzio assenso.

La lista rossa infine comprende tutte quelle situazioni in cui vi è un manifesto conflitto di interessi tale per cui l'arbitro, al fine di evitare una riconsiderazione non dovrebbe accettare. Tali situazioni si dividono in due categorie, quelle derogabili o *waivable* e le non derogabili o *non waivable*. Le prime richiedono l'espresso consenso delle parti per essere superate e far sì che l'arbitro possa essere confermato (a differenza delle linee guida arancioni, non è sufficiente il silenzio assenso delle parti). Le seconde invece riguardano tutte quelle circostanze di una particolare rilevanza che non possono essere derogate. In questi casi l'arbitro non può essere confermato ed è irrilevante il parere delle parti. Un esempio può essere per le circostanze non derogabili il caso in cui l'arbitro o lo studio legale in cui esercita la professione assista regolarmente una delle parti, o un loro affiliato, e da ciò derivino introiti economici significativi<sup>3</sup>. Per le circostanze derogabili invece possiamo immaginare una situazione analoga ma con la differenza che gli introiti economici non siano significativi<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> 1.4. L'arbitro o il suo studio legale regolarmente assistono una delle parti, o un loro affiliato, e l'arbitro o il suo studio legale ne derivano introiti economici significativi – IBA Guide lines on Conflicts of Interest - Italian p. 23

<sup>4</sup> 2.3.7. L'arbitro fornisce regolarmente consulenza a una delle parti, o a un affiliato di una delle parti, ma né l'arbitro né il suo studio legale ne derivano un reddito significativo – IBA Guide lines on Conflicts of Interest -Italian p. 24

Le Linee Guida rappresentano quindi un valido alleato non solo per gli arbitri, ma anche per gli avvocati che devono eccepire la compatibilità dell'arbitro. Sono quindi un riferimento anche per chi deve stabilire la riconsiderazione dell'arbitro e per i giudici che devono verificare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del lodo straniero secondo la Convenzione di New York del 1958.

## 2.2 Indipendenza e imparzialità nell'arbitrato sportivo: il TAS/CAS di Losanna

Dalla sua istituzione nel 1984 ad oggi, il Tribunale Arbitrale per lo Sport (qui di seguito indicato come TAS o come CAS) ha acquisito un ruolo sempre più centrale nella risoluzione delle controversie sportive arrivando a giudicare circa 400 casi all'anno e ponendo le basi per la creazione di una *lex sportiva* internazionale<sup>5</sup>. Come tutte le Istituzioni arbitrali deve garantire anch'essa il rispetto dei principi di indipendenza e imparzialità che abbiamo appena passato in rassegna. Ciononostante, molte critiche sono state rivolte al CAS evidenziando alcune criticità di questo sistema in termini di trasparenza. È noto che uno dei principi cardine dell'arbitrato nazionale e internazionale è l'autonomia delle parti. Le parti scelgono liberamente di rimettere la loro controversia ad un collegio arbitrale piuttosto che a un tribunale per una serie di motivi, uno dei quali può essere la natura riservata dell'arbitrato. Ciò detto, se analizziamo la procedura di appello del CAS, emergono non poche perplessità sull'autonomia delle parti.

---

<sup>5</sup> L. CASINI, *The Making of a Lex Sportiva by The Court of Arbitration for Sport* (2012). *German Law Journal*, Vol. 12 n. 5, 452, Antoine Duval, *Lex Sportiva: A playground for transnational law* (2013). *European Law Journal*, Vol. 19 Issue 6, 822-842.

Secondo il Codice del CAS (art. R47), affinché il CAS abbia la competenza necessaria per giudicare un ricorso, entrambe le parti devono espressamente accettarlo, o tramite una clausola arbitrale contenuta negli statuti o nei regolamenti dell'organo direttivo che emette la decisione oggetto del ricorso. Generalmente i regolamenti delle Federazioni sportive o contengono una clausola arbitrale che attribuisce al CAS la giurisdizione per la risoluzione di ogni eventuale controversia, oppure tali organi richiedono agli atleti di firmare uno specifico accordo arbitrale come condizione preliminare per la partecipazione a un evento o a una competizione. Un esempio è dato dallo Statuto della FIFA<sup>6</sup>, che all'art. 59<sup>7</sup> richiede espressamente che le federazioni nazionali inseriscano nei loro regolamenti una clausola arbitrale in favore del CAS, mentre l'art. 58 comma 1<sup>8</sup> impone che "i ricorsi contro le decisioni definitive adottate dagli organi legali della Fifa e contro le decisioni adottate dalle confederazioni, dalle associazioni o dalle leghe affiliate devono essere presentati al CAS entro 21 giorni dal ricevimento della decisione in questione". Un ulteriore

---

<sup>6</sup> Lo Statuto è disponibile e scaricabile dal sito: <https://www.fifa.com>

<sup>7</sup> 59 Obligations relating to dispute resolution

1.The confederations, member associations and leagues shall agree to recognize CAS as an independent judicial authority and to ensure that their members, affiliated players and officials comply with the decisions passed by CAS. The same obligation shall apply to intermediaries and licensed match agents.

2.Recourse to ordinary courts of law is prohibited unless specifically provided for in the FIFA regulations. Recourse to ordinary courts of law for all types of provisional measures is also prohibited.

3.The associations shall insert a clause in their statutes or regulations, stipulating that it is prohibited to take disputes in the association or disputes affecting leagues, members of leagues, clubs, members of clubs, players, officials and other association officials to ordinary courts of law, unless the FIFA regulations or binding legal provisions specifically provide for or stipulate recourse to ordinary courts of law. Instead of recourse to ordinary courts of law, provision shall be made for arbitration. Such disputes shall be taken to an independent and duly constituted arbitration tribunal recognized under the rules of the association or confederation or to CAS.

<sup>8</sup> 58 Jurisdiction of CAS

1.Appeals against final decisions passed by FIFA's legal bodies and against decisions passed by confederations, member associations or leagues shall be lodged with CAS within 21 days of receipt of the decision in question.

esempio lo troviamo all'art.44 comma 6<sup>9</sup> della Carta olimpica<sup>10</sup>, che obbliga gli atleti che partecipano ai Giochi olimpici a firmare un modulo contenente una clausola che attribuisce al CAS la giurisdizione esclusiva su qualsiasi controversia derivante dalla partecipazione ai Giochi. Accade quindi che, in molti casi, gli atleti si trovino di fronte all'alternativa tra il non partecipare ad alcuna competizione o accettare di ricorrere al CAS in caso di controversia. Il fondamento di tale sistema appare quindi in netto contrasto con uno dei principi cardini dell'arbitrato, basato sull'autonomia delle parti.

Un altro punto che ha suscitato non pochi dibattiti riguarda la nomina degli arbitri e le limitate informazioni presenti sul sito *web* del CAS. Secondo l'Art. R33<sup>11</sup> del codice CAS<sup>12</sup>, l'ICAS redige l'elenco degli arbitri. Se da una parte la lista chiusa di arbitri assicura una certa specializzazione ed indipendenza, tuttavia, al fine di garantire una maggiore trasparenza, sarebbe opportuno che il processo di nomina sia sottoposto a un controllo pubblico. Pertanto, l'ICAS dovrebbe pubblicare il nome delle istituzioni che presentano ogni nuovo arbitro, nonché i motivi per cui sono stati considerati come candidati adeguati. Inoltre, le poche informazioni a cui le parti hanno accesso per la nomina degli arbitri non sono sufficienti affinché esse possano esercitare diligentemente il loro diritto ed effettuare una scelta pienamente informata,

---

<sup>9</sup>44 Invitations and entries

6. All participants in the Olympic Games in whatever capacity must comply with the entry process as prescribed by the IOC Executive Board, including the signing of the entry form, which includes an obligation to (i) comply with the Olympic Charter and the World Anti-Doping Code and (ii) submit disputes to CAS jurisdiction.

<sup>10</sup> La Carta olimpica è disponibile e scaricabile dal sito: <https://www.olympic.org>

<sup>11</sup> R33 Independence and Qualifications of Arbitrators

Every arbitrator shall be and remain impartial and independent of the parties and shall immediately disclose any circumstances which may affect her/his independence with respect to any of the parties.

Every arbitrator shall appear on the list drawn up by the ICAS in accordance with the Statutes which are part of this Code, shall have a good command of the language of the arbitration and shall be available as required to complete the arbitration expeditiously.

<sup>12</sup> Scaricabile dal sito: [www.tas-cas.org](http://www.tas-cas.org)

garantendo l'indipendenza degli arbitri e limitando così il rischio dell'insorgere di un possibile conflitto di interessi. Pertanto, una maggiore trasparenza per quanto riguarda le informazioni fornite sugli arbitri contribuirebbe a ridurre l'asimmetria informativa tra le parti che si presentano per la prima volta (principalmente gli atleti e i loro avvocati) e le parti abituali (principalmente le Federazioni e i loro avvocati/consulenti legali) presso il CAS. Sarebbe opportuno, inoltre, che la sezione "Elenco degli arbitri" potesse dare accesso alla documentazione giurisprudenziale di ciascun arbitro e ai relativi rapporti contrattuali passati o presenti, elencando le pubblicazioni o i commenti che gli arbitri hanno pubblicato in passato, poiché alcuni di loro potrebbero essersi già formati un'opinione su un certo tipo di casi. Anche se questo sicuramente non è sempre un indicatore di parzialità, consentirebbe comunque alle parti di fare una scelta più consapevole. Infine, sempre in ottica di ridurre le asimmetrie informative, si potrebbe prevedere tra le informazioni sugli arbitri, un riferimento a chi li ha nominati nei precedenti arbitrati.

Un altro aspetto in cui si riscontra una mancanza di trasparenza da parte del CAS riguarda la procedura seguita per la pubblicazione dei lodi. Il Codice CAS prevede norme per la pubblicazione dei lodi nella procedura ordinaria (art. R43<sup>13</sup>) e nella procedura d'appello (art. R59<sup>14</sup>). Per la Procedura Ordinaria la regola di *default* è la riservatezza "a meno che tutte le parti non siano d'accordo o che il Presidente della Divisione non decida in tal senso". La norma favorisce la presunzione di riservatezza perché la

---

<sup>13</sup> R43 Confidentiality

Proceedings under these Procedural Rules are confidential. The parties, the arbitrators and CAS undertake not to disclose to any third party any facts or other information relating to the dispute or the proceedings without the permission of CAS. Awards shall not be made public unless all parties agree or the Division President so decides.

<sup>14</sup> R59 (7) Award

The award, a summary and/or a press release setting forth the results of the proceedings shall be made public by CAS, unless both parties agree that they should remain confidential. In any event, the other elements of the case record shall remain confidential.

procedura ordinaria del CAS è utilizzata principalmente per le controversie commerciali basate sul chiaro accordo consensuale delle parti di sottoporsi all'arbitrato del CAS. Per contro, la regola *standard* per la procedura di ricorso al CAS è la pubblicità. L'art. R 59(7) stabilisce che: "Il lodo, una sintesi e/o un comunicato stampa che espone i risultati del procedimento sono resi pubblici dal CAS, a meno che entrambe le parti non concordino sul fatto che debbano rimanere riservati. In ogni caso, gli altri elementi della documentazione del caso devono rimanere riservati". La ratio di un diverso trattamento tra la procedura ordinaria e la procedura d'appello risiede nella considerazione che, a differenza delle controversie di carattere più commerciale destinate alla procedura ordinaria, gli appelli riguardano decisioni disciplinari emesse da federazioni internazionali che interessano il pubblico e che, in ogni caso, potrebbero essere già state divulgate.

Tutte le decisioni dovrebbero essere disponibili sul sito web del CAS ma, in realtà, solo un numero limitato di sentenze è accessibile a tutti, seguendo una politica di pubblicazione piuttosto opaca e discrezionale<sup>15</sup>. Ciò, ovviamente, ostacola notevolmente la prevedibilità e la coerenza della giurisprudenza CAS, oltre a minacciare l'obiettivo di fornire certezza giuridica al mondo dello sport. In effetti, la giurisprudenza CAS ha acquisito nel corso degli anni un ruolo legislativo che richiede la piena trasparenza delle proprie sentenze. Leggendo la giurisprudenza CAS si può constatare che gli arbitri fanno spesso riferimento e dimostrano una costante deferenza alla giurisprudenza CAS. A tal fine, la trasparenza diventa un punto centrale, in quanto, sottoponendo i collegi CAS al controllo critico degli arbitri stessi, scongiura eventuali possibili incoerenze.

---

<sup>15</sup> Il CAS pubblica una raccolta di sentenze su formato cartaceo a scadenza biennale ed il nuovo database online consente accesso ai principali lodi non soggetti a confidenzialità.

Inoltre, se i lodi vengono sistematicamente pubblicati, gli avvocati, prima di instaurare un arbitrato, godranno certamente di maggiori elementi per valutare se la loro causa avrà buone probabilità di successo o meno. Per di più, la disponibilità dei lodi sul sito web del CAS consentirebbe alle parti che instaurano un arbitrato per la prima volta di avere a disposizione le stesse informazioni delle parti abituali eliminando, almeno a questo proposito, il vantaggio di quest'ultime.

L'esigenza di prevedibilità richiede non solo che i lodi siano pubblicati, ma anche che siano prontamente accessibili dopo che sono stati resi. Le potenziali parti in causa potrebbero avere interesse ad avere rapidamente a disposizione i lodi precedenti. A questo proposito, il già citato ruolo dei precedenti nella giurisprudenza CAS svolge ancora una volta un ruolo significativo. Non di rado, infatti, alcune decisioni si basano su soluzioni adottate in precedenti sentenze non ancora pubblicate. Avere il lodo prontamente a disposizione è necessario per l'argomentazione giuridica delle parti. In questo modo l'avvocato della parte può, rispettivamente, utilizzare il lodo come valida base per sostenere le sue argomentazioni o criticare la posizione recentemente adottata da un *panel* sulla stessa questione. Inoltre, una sistematica pubblicazione *online* dei lodi più recenti contribuirebbe significativamente ad aumentare il livello di trasparenza del CAS, in quanto il *web* rappresenta una grande opportunità per il pubblico in termini di velocità e accessibilità. Sebbene infatti, sul sito *web* del CAS è possibile trovare una sezione specificamente dedicata alle "decisioni recenti", tuttavia non sembra essere organizzata in maniera efficiente dal momento che non tutti i lodi sono disponibili e spesso alcuni "scompaiono dal sito *web* dopo poche settimane e non è più possibile trovarli<sup>16</sup>". Su questo punto, un valido modello da seguire è stato individuato nei siti web

---

<sup>16</sup> A. RIGOZZI, *l'Arbitrage internationale en matière de sport*, (2005), p.641

della Camera di conciliazione e di arbitrato per lo sport italiana (CCAS) e del Centro canadese per l'etica dello sport (CCES), dove le decisioni prese vengono pubblicate sistematicamente e senza eccessivi ritardi.

Per le ragioni sovraesposte, è fondamentale che l'attività giudiziaria del CAS sia aperta al controllo non solo delle parti ma anche del pubblico in generale a maggior ragione se consideriamo che nell'arbitrato sportivo, spesso la giurisdizione non viene esercitata dalle parti sulla base del loro consenso.

Per valutare la legittimità di un tribunale, infatti, è essenziale che il pubblico abbia la possibilità di esaminare il modo in cui la corte svolga le sue attività e, per poterlo fare, è necessario che gli sia consentito il più ampio accesso possibile ai lodi al fine di analizzare (e in caso criticare) la loro razionalità.

### **3. L'ARBITRATO INTERNAZIONALE E LA CONVENZIONE DI NEW YORK**

3.1 Le fonti dell'arbitrato internazionale - 3.2 L'accordo o convenzione arbitrale - 3.3 Il collegio arbitrale - 3.4 *Arbitrability* e leggi applicabili - 3.5 Il lodo arbitrale - 3.6 Impugnazione, riconoscimento ed esecuzione del lodo arbitrale

Possiamo definire l'arbitrato internazionale come un *tertium genus* di arbitrato, autonomo e distinto rispetto alle categorie degli arbitrati domestico ed estero. Generalmente, il carattere internazionale di un procedimento arbitrale viene identificato mediante tre criteri: soggettivo, oggettivo e misto. Il criterio soggettivo stabilisce che è internazionale il procedimento arbitrale che vede coinvolte parti aventi diversa nazionalità e, quindi, aventi la propria residenza o la propria sede in stati diversi. Diversamente, il criterio oggettivo tiene conto della natura della controversia e della transazione commerciale sottostante. Orbene, il carattere internazionale sarà determinato dal coinvolgimento di interessi commerciali o internazionali. Per ultimo il criterio misto, più moderno, altro non è che una combinazione dei due precedenti criteri.

Anche nell'arbitrato internazionale, come già abbiamo visto per quello domestico, ci sono due tipologie: l'arbitrato istituzionale e l'arbitrato *ad hoc*. Il primo comprende tutti quei casi in cui le parti, nel procedimento arbitrale, adottano il regolamento di un determinato istituto arbitrale, che amministrerà la procedura e garantirà anche un'adeguata assistenza nel caso in cui le parti dovessero eventualmente richiederla. Le parti, inoltre, non saranno tenute a negoziare con gli arbitri l'ammontare dei loro oneri

professionali in quanto già determinate dall'istituto arbitrale unitamente alle modalità del relativo pagamento che dovranno effettuare.

Nell'arbitrato *ad hoc* invece, le parti godranno di un ampio margine di autonomia e flessibilità nello stabilire e concordare la procedura da seguire unitamente alle regole da applicare, dal momento che non si avvarranno di un determinato istituto ma dovranno disciplinare il procedimento direttamente nella clausola arbitrale tra di esse stipulata per l'appunto *ad hoc*. Naturalmente, dovranno sempre garantire il rispetto delle norme imperative del luogo dove ha sede l'arbitrato. Generalmente le parti, nel disciplinare il procedimento, fanno riferimento a determinati regolamenti arbitrali come, ad esempio, le *UNCITRAL Arbitration Rules*. Nel caso in cui invece le parti non abbiano disciplinato nel dettaglio le regole da applicare o non abbiano fatto riferimento a un preciso regolamento arbitrale, di norma, al fine di colmare eventuali lacune, si fa riferimento alla legge dello stato dove ha sede l'arbitrato.

### 3.1 Le fonti dell'arbitrato internazionale

Andando invece ad analizzare le fonti dell'arbitrato internazionale, tenendo sempre conto della volontà delle parti espressa nell'accordo arbitrale, possiamo individuare tre categorie: le convenzioni internazionali, i regolamenti arbitrali e le leggi in materia contenute nei diversi ordinamenti nazionali. Per quanto riguarda la prima categoria, sicuramente, ha assunto un'importanza fondamentale la Convenzione di New York. Tale convenzione, siglata nel 1958, ha ad oggetto il riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrali stranieri ed è stata ratificata da più di 140 stati, sostituendo il Protocollo di Ginevra del 1923 e la Convenzione di

Ginevra del 1927 riguardanti rispettivamente, le clausole arbitrali e l'esecuzione dei lodi arbitrali stranieri. La Convenzione di New York ha dato un incredibile impulso allo sviluppo dell'arbitrato internazionale dal momento che ha facilitato enormemente il processo di riconoscimento ed esecuzione dei lodi arbitrali stranieri e ha favorito inoltre, l'armonizzazione delle varie discipline nazionali in materia. Tale convenzione però non è la sola, possiamo infatti annoverare anche altre, adottate successivamente, quali: la Convenzione Europea in materia di arbitrato commerciale internazionale adottata nel 1961 con lo scopo di promuovere le transazioni commerciali tra Europa orientale e Europa occidentale, la Convenzione di Washington in materia di risoluzione delle controversie, aventi ad oggetto investimenti, sorte tra stati e soggetti investitori stranieri, che è stata adottata nel 1965 e ratificata da più di 140 paesi e che ha determinato l'istituzione dell'*International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID) per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti, l'*Inter-American Convention* del 1975 in materia di arbitrato commerciale internazionale e, infine, la Convenzione Araba del 1987 in materia di arbitrato commerciale.

La seconda categoria è quella dei regolamenti arbitrali e, in particolare, quelli adottati dai vari Istituti arbitrali. Tra tutti occupa sicuramente una posizione di rilievo l'*International Chamber of Commerce* di Parigi (ICC), istituita nel 1919 è ad oggi l'istituto di arbitrato internazionale di natura commerciale maggiormente riconosciuto ed utilizzato a livello mondiale, anche in considerazione del contributo fondamentale relativo alla diffusione dell'arbitrato commerciale internazionale. Nel 1923, l'ICC ha dato impulso alla creazione della Corte Internazionale di Arbitrato, quale organo di risoluzione delle controversie mentre nel 1922 ha pubblicato la prima edizione del proprio regolamento arbitrale (*ICC Rules of Arbitration*). Dal 1°

gennaio 2021 è entrato in vigore il Regolamento ICC 2021<sup>1</sup> che ha sostituito l'ultima versione del 2017. Con il nuovo Regolamento, il procedimento arbitrale è stato reso ancora più efficiente, flessibile e trasparente, così da soddisfare al meglio le esigenze delle parti coinvolte e rendere l'Arbitrato ICC ancora più apprezzabile, sia nel caso di arbitrati complessi sia nel caso di arbitrati di minori dimensioni. Dalla sua costituzione fino ad oggi, la Corte ha amministrato oltre 23.000 controversie che hanno coinvolto parti provenienti da circa 142 Paesi e il numero dei ricorsi è in forte aumento, tanto che il 77% delle procedure arbitrali svoltesi nel 2017 è stato amministrato dalla Corte Internazionale di Arbitrato ICC. Tra le altre Istituzioni arbitrali meritano sicuramente di essere menzionate: la *London Court of International Arbitration* (LCIA), fondata nel 1892, rappresenta uno dei più antichi istituti arbitrali esistenti; l'*American Arbitration Association* (AAA) che è stata istituita nel 1926 e che ha adottato diversi regolamenti arbitrali, tra i quali le Regole di Arbitrato Internazionale, e ha fondato, nel 1996, l'*International Centre for Dispute Resolution* (ICDR), un centro per la risoluzione delle controversie internazionali; la *China International Economic Trade Arbitration Commission* (CIETAC), stabilita nel 1956 su impulso del governo cinese, rappresenta il più importante e grande istituto arbitrale della Repubblica Popolare Cinese e infine l'ICDS che abbiamo menzionato in precedenza e che è stato istituito con la convenzione di Washington del 1965.

Non solo i regolamenti propri degli istituti arbitrali ma anche le regole in materia di arbitrato rivestono una grande importanza in ambito internazionale. Il Regolamento arbitrale della *United Nations Commission on International Trade Law*<sup>2</sup> (UNCITRAL), ad esempio, fornisce una serie

---

<sup>1</sup> Le informazioni e il Regolamento sono disponibili sul sito: [www.iccitalia.org](http://www.iccitalia.org)

<sup>2</sup> Regolamento disponibile sul sito: [www.uncitral.un.org](http://www.uncitral.un.org)

completa di regole procedurali su cui le parti possono accordarsi per la conduzione di procedimenti arbitrali derivanti dalla loro relazione commerciale. Originariamente pensate per disciplinare l'arbitrato *ad hoc*, hanno trovato ampio riscontro a livello internazionale ed una larga diffusione tanto da essere impiegate anche da diversi istituti arbitrali. Il regolamento copre tutti gli aspetti del processo arbitrale, fornendo un modello di clausola arbitrale, stabilendo regole procedurali riguardanti la nomina degli arbitri e lo svolgimento dei procedimenti arbitrali, e stabilendo regole in relazione alla forma, agli effetti e all'interpretazione del lodo. Le *UNCITRAL Arbitration Rules* sono state inizialmente adottate nel 1976 e sono state utilizzate per la risoluzione di una vasta gamma di controversie, comprese le controversie tra parti commerciali private in cui non sono coinvolte istituzioni arbitrali, le controversie investitore-Stato, le controversie Stato-Stato e le controversie commerciali amministrare da istituzioni arbitrali. Attualmente, esistono tre diverse versioni del Regolamento Arbitrale: la versione del 1976; la versione riveduta del 2010; e la versione del 2013 che incorpora le regole UNCITRAL sulla trasparenza per l'arbitrato tra investitori e stati basato sul trattato.

Per quanto concerne infine la terza categoria, ovvero quella degli ordinamenti nazionali, si dovrà tenere conto che ogni ordinamento giuridico può presentare un orientamento più o meno favorevole nei confronti dell'arbitrato. Tra gli Stati più inclini a tale procedura troviamo la Svizzera, l'Inghilterra e la Francia i quali prevedono un intervento molto più limitato dei tribunali ordinari nella procedura, circoscritto a casi ben definiti in cui tale interposizione sia assolutamente necessario ed al mero fine di supportare il procedimento arbitrale. Nonostante alcuni stati non siano ancora troppo "*arbitration friendly*", negli ultimi anni, si è assistito comunque ad un generale processo di armonizzazione ed uniformazione

delle disposizioni in materia di arbitrato internazionale contenute nei diversi ordinamenti nazionali. Troviamo alcuni esempi nell' *UNCITRAL Model Law*, che, con la *New York Convention* e le già menzionate *UNCITRAL Arbitration Rules*, viene considerato uno dei pilastri dell'arbitrato internazionale. In particolare, il *Model Law*<sup>3</sup> è stato emanato nel 1985 e riformato nel 2006 con l'obiettivo di fornire assistenza agli Stati nella riforma e modernizzazione delle loro leggi sulla procedura arbitrale in modo da tenere conto delle caratteristiche particolari e delle esigenze dell'arbitrato commerciale internazionale. Tale provvedimento copre tutte le fasi del processo arbitrale dalla convenzione di arbitrato, alla composizione della lite, alla giurisdizione del tribunale arbitrale e alla misura d'intervento della corte fino al riconoscimento e all'esecuzione del lodo arbitrale. È stato ampiamente adottato a livello mondiale, tanto da aver costituito il punto di riferimento per le leggi nazionali in materia di arbitrato di più di 60 paesi, tra i quali, ad esempio, Austria, Germania, Giappone, Irlanda e Spagna. Tuttavia, alcuni ordinamenti come quello francese, inglese, italiano, olandese, svedese e svizzero, non hanno recepito il *Model Law*.

---

<sup>3</sup> Il *Model Law* è disponibile sul sito: [www.uncitral.un.org](http://www.uncitral.un.org)

## 3.2 L'accordo o convenzione arbitrale

Una tematica molto rilevante è quella dell'accordo o convenzione arbitrale. Possiamo definire l'accordo arbitrale sia come la manifestazione di volontà delle parti a devolvere al collegio arbitrale o ad un arbitrato monocratico, anziché ai tribunali ordinari, le controversie tra loro insorte, sia come la fonte principale del potere e dell'autorità degli arbitri di decidere delle controversie a loro sottoposte.

Bisogna inoltre considerare anche un ulteriore effetto conseguente a tale convenzione, denominato indiretto. Tramite questo effetto, nei casi in cui vi è un accordo arbitrale valido, i tribunali ordinari non potranno decidere nel merito di una controversia. Salve alcune eccezioni applicabili ai procedimenti di urgenza, qualora quindi una parte, violando l'accordo arbitrale, instaurasse il contenzioso innanzi ad un tribunale ordinario, tale tribunale non potrà giudicare la causa ma dovrà rimetterla al collegio arbitrale. Ciò è previsto dalla maggior parte degli ordinamenti nazionali e per quanto riguarda l'arbitrato internazionale viene sancito dalla Convenzione di New York all'art. 2, co.3<sup>4</sup>. L'effetto indiretto garantisce quindi una maggior tutela all'efficacia dell'accordo arbitrale, consentendone l'esecuzione.

Considerando invece la forma della convenzione arbitrale, si può pacificamente asserire che la clausola dev'essere resa per iscritto, compresa in un più ampio contratto (cosiddetta clausola compromissoria) oppure può inserita in documento separato (cosiddetto compromesso).

---

<sup>4</sup> 3. Il tribunale di uno Stato contraente, cui sia sottoposta una controversia su una questione, per la quale le parti hanno conchiuso una convenzione secondo il presente articolo, rinvierà le medesime, a domanda d'una di esse, a un arbitrato, sempreché non riscontri che la detta convenzione sia caduca, inoperante o non sia suscettiva d'essere applicata.

In relazione all'autonomia dell'accordo arbitrale rispetto al contratto principale se è evidente l'indipendenza del compromesso relativamente al contratto a cui si riferisce, permangono, tuttavia, alcune perplessità in merito all'ipotesi della clausola compromissoria. Su questo punto è venuta in aiuto la *Doctrine of Separability*, secondo la quale la validità della clausola arbitrale non dipende da quella del contratto principale in cui è contenuta e viceversa. Tale dottrina, tutelando l'efficacia della convenzione arbitrale, consente alle parti di poter risolvere le controversie tra loro insorte facendo ricorso ad un tribunale arbitrale e garantendo l'indipendenza e l'autonomia della clausola compromissoria. Si deve anche tener conto che l'autonomia della clausola arbitrale si manifesta anche nella possibilità per l'accordo arbitrale di sottostare ad una legge diversa rispetto a quella applicabile al contratto principale di riferimento. Sarà quindi di fondamentale importanza conoscere la sede dell'arbitrato dal momento che, se le parti non concordano una legge di riferimento, sarà applicabile quella vigente nel luogo in cui l'arbitrato ha sede. In molti casi, tuttavia, quando le parti si accordano sulla legge che andrà a regolare il contratto principale, spesso tale legge, se le parti non dispongono diversamente, verrà applicata anche per la clausola arbitrale.

Per quanto concerne invece, la validità dell'accordo arbitrale è bene prendere in considerazione sia gli aspetti formali sia quelli sostanziali. Per i primi, dobbiamo, ancora una volta, prendere in esame l'art. 2 della Convenzione di New York, che al comma 2<sup>5</sup> prevede il requisito della forma scritta ai fini della validità di un accordo arbitrale. È necessario quindi che il compromesso o la clausola compromissoria siano sottoscritti dalle parti o siano contenuti in uno scambio di lettere o telegrammi. Come abbiamo già

---

<sup>5</sup> 2. Per «convenzione scritta» s'intende una clausola compromissoria inserita in un contratto, o un compromesso, firmati dalle parti oppure contenuti in uno scambio di lettere o di telegrammi.

visto per l'arbitrato tradizionale, il requisito della forma scritta è un elemento imprescindibile che consente di estrinsecare nel mondo dei fatti la manifestazione di volontà delle parti nell'instaurare un procedimento arbitrale, al fine di dirimere ogni loro eventuale controversia. La giurisprudenza ha comunque accolto un'interpretazione estensiva dell'art. 2 in riferimento ai requisiti formali previsti, cercando di tutelare la volontà delle parti che, se inequivocabile, prevarrà anche rispetto al soddisfacimento dei predetti parametri e potrà essere resa anche tramite mezzi di comunicazione più moderni rispetto a quelli ivi contemplati.

La validità sostanziale dell'accordo arbitrale invece, risiede nel consenso reciproco delle parti di avvalersi dell'arbitrato per risolvere le controversie tra loro insorte o che sorgeranno. Le parti dovranno quindi avere la capacità di agire per poter stipulare un accordo arbitrale senza che non sia inficiato da alcun vizio del consenso<sup>6</sup>. Le parti, infine, possono rinunciare alla convenzione arbitrale tramite uno specifico accordo o, implicitamente, nel caso in cui una parte instauri il contenzioso presso un tribunale ordinario e la controparte non si opponga a tale giurisdizione. È sempre compito del convenuto, infatti, sollevare tale eccezione nel primo atto difensivo relativo al merito della controversia.

---

<sup>6</sup> Alcuni ordinamenti come l'Italia configurano inoltre quella compromissoria come una clausola vessatoria, che necessita di un'approvazione espressa (doppia firma o doppio "click" in caso di contratto online).

### 3.3 Il collegio arbitrale

Nella formazione del collegio arbitrale le parti godono di ampia libertà di scelta in quanto possono autonomamente stabilire il numero degli arbitri designati per dirimere la controversia insorta direttamente nell'accordo arbitrale o successivamente al sorgere del contenzioso. Nel caso in cui tale indicazione venga meno, la regola generale prevede di seguire le disposizioni contenute nel regolamento arbitrale di riferimento eventualmente richiamato dalle parti nel compromesso, oppure la legge applicabile alla procedura (generalmente, tale disciplina fa riferimento ad un arbitro unico o a tre arbitri). Può succedere, talvolta, che le parti non riescano ad accordarsi o, addirittura, mettano in atto dei comportamenti ostruzionistici e non collaborativi. In questi casi la decisione sarà presa da un'*appointing authority* esterna (quale, ad esempio, un istituto arbitrale, il tribunale ordinario o una persona fisica). Questa autorità è di fondamentale importanza non solo nei casi sopra elencati (mancato accordo delle parti o comportamento ostruzionistico di una di loro), ma anche, ad esempio, per quanto riguarda la nomina dell'arbitro unico o del presidente del collegio arbitrale che è spesso affidata sin dall'origine a tale organo esterno.

Gli arbitri designati, durante lo svolgimento delle loro funzioni, sono soggetti ad alcuni doveri e responsabilità come l'emissione di un lodo valido, il rispetto del principio del contraddittorio e del giusto processo, il dovere di riservatezza, nonché l'obbligo di essere indipendenti ed imparziali e di rimanere tali nel corso di tutto il procedimento arbitrale. Su questo punto, come abbiamo già visto nel capitolo precedente sarà fondamentale il rispetto delle IBA *Guide Lines* oltre all'obbligo di *disclosure* che l'arbitro dovrà effettuare prima di accettare l'incarico. Anche in questo caso, qualora non vengano rispettati gli obblighi di imparzialità ed indipendenza, gli arbitri

potranno essere soggetti a riconsuazione, mentre il lodo, se già emesso potrà essere impugnato. Un ultimo punto che ha suscitato non pochi dibattiti, riguarda la possibilità per le parti di richiedere il risarcimento dei danni nel caso in cui gli arbitri che dovevano decidere la controversia non l'abbiano fatto o, più in generale, si siano astenuti dal compiere i loro doveri. Sul punto la giurisprudenza ritiene che gli arbitri, alla stregua dei giudici ordinari, in virtù delle funzioni loro attribuite, non siano responsabili ad eccezione dei casi di dolo, frode e malafede.

### 3.4 *Arbitrability* e leggi applicabili

Nell'individuazione della legge applicabile in un arbitrato internazionale assume notevole rilevanza il tema della *arbitrability* che si divide in *objective arbitrability* concernente l'individuazione di tutte le controversie che possono essere oggetto di arbitrato e in *subjective arbitrability* riguardante i soggetti che possono partecipare a tale giudizio. In relazione alla determinazione della legge applicabile, si deve osservare che a seconda dell'ordinamento nazionale di riferimento cambia la tipologia di controversie che possono essere oggetto di compromesso. Su questo punto l'art. 5, co. 2<sup>7</sup>, della New York Convention, stabilisce che la legge applicabile alla questione in oggetto è quella del luogo in cui il riconoscimento e l'esecuzione della decisione arbitrale sono richiesti. Lo stesso criterio è stato adottato in giurisprudenza che ha ritenuto applicabile alla questione dell'*arbitrability*, anche con riferimento al *pre-award stage*, la legge del luogo ove ha sede

---

<sup>7</sup> 2. Il riconoscimento e l'esecuzione d'una sentenza arbitrale potranno essere negati, se l'autorità competente del paese dove sono domandati, riscontra che:  
a) l'oggetto della controversia, secondo la legge di tali paesi, non può essere regolato in via arbitrale; o  
b) il riconoscimento o l'esecuzione della sentenza sia contrario all'ordine pubblico.

l'arbitrato o il tribunale giudicante. Diversamente, gli ordinamenti nazionali giocano d'anticipo, individuando le controversie che possono o meno essere oggetto di compromesso al posto di riconoscere la legge applicabile per determinare se una questione sia arbitrabile o no<sup>8</sup>. Un altro punto riguarda invece la possibilità per gli arbitri di poter rifiutare di decidere la controversia, rilevando d'ufficio la mancanza di *arbitrability*. Tendenzialmente questo è possibile. Il collegio arbitrale potrà quindi astenersi dal pronunciarsi su una questione, nel caso in cui, sulla base di fatti allegati dalle parti, tale questione risulti non arbitrabile<sup>9</sup>. È evidente, infatti, che tutte le norme che regolano l'*arbitrability* (imperative e di ordine pubblico), non possano essere violate né eluse dalle parti ricorrendo all'arbitrato per dirimere le controversie tra loro insorte.

Per quanto riguarda invece, la determinazione delle regole applicabili al processo arbitrale, come abbiamo già visto, un'ampia discrezionalità è lasciata alle parti che hanno la possibilità di concordare autonomamente lo svolgimento del processo, stabilendo cioè già nell'accordo arbitrale le regole procedurali da seguire, oppure indirettamente, richiamando le disposizioni di determinati ordinamenti nazionali o regolamenti arbitrali (in caso di arbitrati amministrati, generalmente, viene fatto riferimento alle regole adottate dall'istituto scelto, mentre negli arbitrati ad hoc si rimanda solitamente alle *UNCITRAL Arbitration Rules*). Inoltre, le parti, per determinati aspetti della procedura, possono ricorrere a regole internazionali prive di carattere normativo come, ad esempio, le *Rules on the Taking of Evidence in International Commercial Arbitration* adottate dall'IBA.

---

<sup>8</sup> Nel nostro ordinamento un esempio è dato dall'art. 806 del c.p.c.

<sup>9</sup> A titolo di esempio si vedano i casi ICC n. 1110, 3 Arb Int 282 (1987) e n. 7539, 123 JDI 1030 (1996)

Sarà invece compito degli arbitri, stabilire le regole da seguire nel procedimento arbitrale, tutte le volte in cui non vi è un accordo tra le parti in merito alla procedura arbitrale. In entrambi i casi la discrezionalità sia delle parti che degli arbitri è sempre limitata dalle norme imperative e di ordine pubblico vigenti nel luogo ove ha sede l'arbitrato, che, di norma, sono poste a tutela del principio del giusto processo. La regola generale, che peraltro trova conferma nell' art. 5, co. 1, lett. d<sup>10</sup> della Convenzione di New York, prevede che nel caso in cui le parti non indichino la legge applicabile alla procedura, si farà riferimento a quella in cui ha sede l'arbitrato. Ugualmente, si dovrà tener conto della scelta delle parti, sempre vincolante per gli arbitri, anche per quanto riguarda la legge applicabile al merito della controversia. La discrezionalità sarà comunque sottoposta al limite dei principi di ordine pubblico internazionale, che dovranno essere sempre rispettati e nel caso in cui il contratto stipulato dalle parti sia contrario a tali principi, sarà obbligo degli arbitri non prendere in considerazione la scelta delle parti. Anche in questo caso, in mancanza di un accordo tra le parti, spetterà agli arbitri determinare la legge applicabile al merito della controversia. Essi potranno ricorrere in via diretta, seguendo le norme di diritto sostanziale (nazionali o internazionali), ma anche di *non-legal standards* ritenuti dagli arbitri applicabili alla controversia sorta tra le parti oppure, in via indiretta, ricorrendo alle *conflict of laws rules* di diversi regolamenti arbitrali che consentono agli arbitri di adottare le norme che ritengono più appropriate.

---

<sup>10</sup> d) la costituzione del tribunale arbitrale o la procedura d'arbitrato non è stata conforme alla convenzione delle parti oppure, in mancanza d'una convenzione, alla legge del paese dove è avvenuto l'arbitrato.

### 3.5 Il lodo arbitrale

Abbiamo ripetuto più volte che i lodi arbitrali hanno la stessa efficacia delle sentenze emesse dai tribunali ordinari. Come tali, i lodi arbitrali possono essere definitivi (*final award*) pronunciandosi quindi su tutte le questioni della controversia sorta tra le parti o deciderne solo alcune e quindi essere parziali (*partial award*). Infine, possono anche comprendere decisioni non definitive (*interim award*), le quali però, in base alla Convenzione di New York e seguendo quello che è l'orientamento prevalente, non possono essere oggetto di *enforcement*. Vi è anche un'altra tipologia di lodo, definito *consent award*, previsto dagli ordinamenti nazionali e dai regolamenti arbitrali. Esso consiste in una decisione che riproduce l'accordo transattivo concluso tra le parti nel corso del procedimento arbitrale e che può essere oggetto di *enforcement* ai sensi della sopra citata Convenzione.

Ulteriori due tipologie di lodi arbitrali sono *default award* e *additional award*. Il primo contempla la decisione emessa al termine di un procedimento svoltosi in contumacia di una delle parti, mentre il secondo permette agli arbitri di decidere le questioni non definite nel corso dell'arbitrato. È quindi un lodo definitivo che è soggetto al regime di esecuzione previsto dalla Convenzione di New York. Bisogna tener conto che mentre la correzione del lodo da parte degli arbitri è, di norma, consentita dalla legge e dai regolamenti, non lo è altrettanto la sua interpretazione, ovvero il chiarimento di una parte specifica della decisione espressa in modo eccessivamente vago o ambiguo. Resta, ovviamente, precluso agli arbitri modificare o alterare il contenuto del lodo mediante il procedimento di correzione o interpretazione. Nel processo deliberativo, la decisione, in presenza di un collegio arbitrale, viene presa seguendo il criterio maggioritario e le parti possono anche prevedere un termine per l'emissione

del lodo, il quale, una volta adottato, dovrà essere notificato alle parti al fine della decorrenza del termine per l'eventuale impugnazione. Per quanto riguarda il contenuto della decisione, è di fondamentale importanza l'indicazione del luogo ove la stessa è stata resa, in quanto ciò consente di determinarne la "nazionalità", che è di fondamentale rilevanza sia per quanto riguarda il riconoscimento e l'esecuzione del lodo sia al fine di individuare il tribunale ordinario competente a decidere dell'eventuale impugnazione. Un ultimo aspetto da considerare riguarda la pubblicazione del lodo arbitrale. Generalmente i regolamenti arbitrali consentono la pubblicazione del lodo nel caso in cui le parti coinvolte nel procedimento siano tutte favorevoli. Spesso accade che comunque molte decisioni vengano pubblicate anche in assenza del predetto consenso, ma, in questo caso, vengono omessi i nomi e gli elementi che possono determinare l'identificazione delle parti.

### 3.6 Impugnazione, riconoscimento ed esecuzione del lodo arbitrale

Il lodo arbitrale può essere impugnato dalla parte soccombente innanzi al tribunale ordinario del luogo ove tale decisione è stata emessa, che, solitamente, coincide con la sede dell'arbitrato. Nei casi di *anational awards*, ovvero di decisioni che non presentano connessioni con alcun ordinamento nazionale come, ad esempio, nel caso degli arbitrati sportivi che andremo ad analizzare compiutamente nel prossimo capitolo o negli arbitrati *on-line*, sempre più ricorrenti specialmente in questo periodo, l'impugnazione risulta sicuramente più complessa. Tuttavia, per superare questo limite è intervenuta ancora una volta la Convenzione di New York che prevede, in

alcuni casi, la possibilità di impugnare davanti alle corti dello stato la cui legge era quella applicabile al merito della controversia<sup>11</sup>. Non è invece prevista la possibilità di appellare il lodo, dal momento che caratteristica dell'arbitrato è la definitività della decisione. Vi sono tuttavia alcuni ordinamenti (in particolare, in quelli inglese e statunitense) che prevedono l'appellabilità del lodo in punto di diritto, eccezionalmente nel caso in cui vi sia stata da parte degli arbitri un'applicazione della legge manifestamente erronea e, allo stesso tempo, quella corretta avrebbe comportato un esito diverso. Per quanto riguarda i motivi di impugnazione, generalmente coincidono con quelli previsti dall'art. 5<sup>12</sup> della Convenzione di New York,

---

<sup>11</sup> Vedi art. V co.1 lett. e

<sup>12</sup> Articolo V

1. Il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza saranno negati, a domanda della parte contro la quale

la sentenza è invocata, unicamente qualora essa fornisca all'autorità competente del paese, ove sono domandati

il riconoscimento e l'esecuzione, la prova che:

a) le parti nella convenzione di cui all'articolo II, erano, secondo la legge loro applicabile, affette da incapacità, o che la detta convenzione non è valida, secondo la legge alla quale le parti l'hanno sottoposta o, in mancanza d'una indicazione a tale riguardo, secondo la legge del paese dove la sentenza è stata emessa; o

b) la parte contro la quale è invocata la sentenza non è stata debitamente informata della designazione dell'arbitro o della procedura d'arbitrato, oppure non sia stata in grado per altro motivo, di far valere i suoi mezzi; o

c) la sentenza concerne una controversia non contemplata nel compromesso o non prevista nella clausola compromissoria, oppure contiene delle decisioni che superano i limiti del compromesso o della clausola compromissoria; tuttavia, ove le disposizioni della sentenza concernenti questioni sottoposte all'arbitrato possano essere disgiunte da quelle concernenti questioni non sottoposte all'arbitrato, le prime possono essere riconosciute ed eseguite; o

d) la costituzione del tribunale arbitrale o la procedura d'arbitrato non è stata conforme alla convenzione delle parti oppure, in mancanza d'una convenzione, alla legge del paese dove è avvenuto l'arbitrato; o

e) la sentenza non è ancora divenuta obbligatoria per le parti, oppure è stata annullata o sospesa da un'autorità competente del paese, nel quale, o secondo la legislazione del quale,

è stata emessa la sentenza.

2. Il riconoscimento e l'esecuzione d'una sentenza arbitrale potranno essere negati, se l'autorità competente del paese dove sono domandati, riscontra che:

a) l'oggetto della controversia, secondo la legge di tali paesi, non può essere regolato in via arbitrale; o

b) il riconoscimento o l'esecuzione della sentenza sia contrario all'ordine pubblico.

mentre il riconoscimento e l'esecuzione del lodo, sono di competenza dei tribunali ordinari, in quanto gli arbitri sono privi di poteri coercitivi.

Sicuramente la *New York Convention* ha dato un contributo notevole, permettendo di semplificare il regime di riconoscimento ed esecuzione dei lodi arbitrali stranieri ed armonizzando le leggi nazionali in materia.

I requisiti formali indispensabili per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni arbitrali straniere sono previsti dall'art. 4<sup>13</sup>, mentre come abbiamo appena visto, l'art. 5 contiene i motivi che ne possono legittimare il rifiuto. È bene tener conto che gli Stati che aderiscono alla Convenzione di New York non possono derogare *in peius* al regime di *enforcement* prevedendo, ad esempio, dei motivi ulteriori rispetto a quelli indicati dal predetto art. 5 ma, al contrario, possono adottare un sistema di esecuzione più conveniente, previsto dall'art. 7<sup>14</sup> della Convenzione e richiamare un ordinamento più favorevole anche qualora l'esecuzione del lodo sia richiesta ai sensi di tale convenzione.

---

<sup>13</sup> Articolo IV

1. Per ottenere il riconoscimento e l'esecuzione menzionati nell'articolo precedente, la parte che li domanda deve fornire, nel tempo stesso della domanda:

- a) l'originale della sentenza, debitamente autenticato, o una copia dell'originale che soddisfi alle condizioni richieste per l'autenticità;
- b) l'originale della convenzione, di cui all'articolo II, oppure una copia che soddisfi alle condizioni richieste per l'autenticità.

2. Ove la sentenza o la detta convenzione non sia compilata in una lingua ufficiale del paese in cui la sentenza è invocata, la parte che domanda il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza deve presentare una traduzione di tali documenti in quella lingua. La traduzione deve essere certificata da un traduttore ufficiale o giurato, oppure da un agente diplomatico o consolare.

<sup>14</sup> Articolo VII

1. Le disposizioni della presente Convenzione non toccano gli accordi multilaterali o bilaterali, conclusi dagli Stati contraenti, sul riconoscimento e l'esecuzione di sentenze arbitrali, né privano alcuna parte del diritto di valersi di una sentenza arbitrale nella maniera e nella

misura ammesse dalla legislazione o dai trattati del paese dove la sentenza è invocata.

2. Il Protocollo di Ginevra del 1923, relativo alle clausole d'arbitrato e la Convenzione di Ginevra del 1927 per l'esecuzione delle sentenze arbitrali estere cessano d'avere effetti tra gli Stati contraenti, nel momento e nella misura in cui saranno vincolati dalla presente Convenzione.

Per quel che concerne invece, l'applicazione della Convenzione, l'accordo riguarda esclusivamente i lodi arbitrali stranieri definitivi che, in base al criterio territoriale, comprendono solamente le decisioni rese in uno stato diverso da quello ove il riconoscimento e l'esecuzione sono richiesti mentre, seguendo il criterio funzionale, includono anche le decisioni che non sono considerate domestiche in tale Stato. L'art. 1, co. 3<sup>15</sup> prevede, inoltre, la riserva di reciprocità ovvero la possibilità per gli stati contraenti di limitare l'ambito di applicazione della Convenzione ai lodi resi in altri stati contraenti e a quelli relativi alle controversie commerciali<sup>16</sup>.

L'art. 4<sup>17</sup> invece, enuclea i requisiti formali necessari per l'*enforcement* del lodo che comprendo una copia autentica della decisione arbitrale, l'originale o la copia dell'accordo arbitrale e, se indicata, la traduzione nella lingua del paese ove l'esecuzione è richiesta.

Oltre ai motivi di impugnazione analizzati in precedenza, l'art. 5 della Convenzione, infine, evidenzia anche i motivi di rigetto della richiesta di

---

<sup>15</sup> Articolo I

3. Al momento della firma o della ratificazione della presente Convenzione, dell'adesione alla stessa o della notificazione d'estensione, di cui all'articolo X, ogni Stato potrà dichiarare, fondandosi sulla reciprocità, che applicherà la Convenzione unicamente al riconoscimento e all'esecuzione delle sentenze emesse sul territorio d'un altro Stato contraente. Esso avrà parimente la facoltà di dichiarare che applicherà la Convenzione soltanto alle controversie derivanti da rapporti giuridici, contrattuali o non contrattuali, considerati commerciali dalla sua legge nazionale.

<sup>16</sup> Il concetto di "commerciale" non è definito nella Convenzione ed è, pertanto, determinato dalla legge del luogo ove ha sede il tribunale ordinario incaricato dell'esecuzione (la cui giurisdizione sussiste qualora in tale luogo siano presenti dei beni del convenuto).

<sup>17</sup> Articolo IV

1. Per ottenere il riconoscimento e l'esecuzione menzionati nell'articolo precedente, la parte che li domanda deve fornire, nel tempo stesso della domanda:

a) l'originale della sentenza, debitamente autenticato, o una copia dell'originale che soddisfi alle condizioni richieste per l'autenticità;  
b) l'originale della convenzione, di cui all'articolo II, oppure una copia che soddisfi alle condizioni richieste per l'autenticità.

2. Ove la sentenza o la detta convenzione non sia compilata in una lingua ufficiale del paese in cui la sentenza è invocata, la parte che domanda il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza deve presentare una traduzione di tali documenti in quella lingua. La traduzione deve essere certificata da un traduttore ufficiale o giurato, oppure da un agente diplomatico o consolare.

riconoscimento ed esecuzione del lodo da parte del tribunale ordinario che possono essere così sintetizzati: incapacità delle parti di stipulare l'accordo arbitrale; invalidità dell'accordo arbitrale ai sensi della legge indicata dalle parti quale legge applicabile o, in mancanza di tale scelta, di quella del luogo ove la decisione è stata resa; violazione del principio del giusto processo; eccesso di competenza da parte degli arbitri; irregolarità nella nomina del collegio arbitrale o nella procedura; sospensione o annullamento del lodo arbitrale oppure qualora quest'ultimo non sia ancora divenuto vincolante. Oltre a ciò, è bene tenere a mente il secondo comma della norma in questione, che prevede il caso in cui, l'oggetto della controversia, secondo la legge del luogo ove il riconoscimento e l'esecuzione sono richiesti, non può essere regolato in via arbitrale e l'eventualità in cui il lodo è contrario ai principi di ordine pubblico dello stato ove lo si vuole eseguire.

## 4. LA GIURISDIZIONE SPORTIVA

4.1 Il vincolo di giustizia - 4.2 Il procedimento arbitrale e il procedimento semi-giurisdizionale - 4.3 L'affermazione del procedimento arbitrale nella risoluzione delle controversie sportive

Prima di addentrarci nello studio dell'arbitrato quale metodo di risoluzione delle controversie sportive, è necessario esaminare l'ambito entro cui ci si muove. Si tratta infatti di un lungo processo grazie a cui si è arrivati oggi a riconoscere l'esistenza di un vero e proprio ordinamento sportivo, sia a livello normativo che giurisdizionale.

Fino agli anni Cinquanta lo sport non godeva di una grande considerazione da parte del legislatore né era oggetto di studio dai cultori delle scienze giuridiche. Fu grazie alla sua crescente importanza economica e alla sua rilevanza socioculturale che si iniziò a considerare lo sport anche sul piano normativo e a porre le basi per la creazione di un ordinamento autonomo<sup>1</sup>. È chiaro che, al giorno d'oggi, non possiamo parlare di un unico ordinamento giuridico sportivo ma di differenti ordinamenti quanti sono le pratiche sportive riconosciute. Riprendendo quanto sostenuto da Santi Romano sugli ordinamenti settoriali, essi, per potersi definire tali, dovranno presentare

---

<sup>1</sup> Un grande contributo per lo sviluppo dell'ordinamento giuridico sportivo in Italia lo diede M.S. Giannini che nel 1948 pubblicò in apertura della Rivista di Diritto sportivo il primo articolo di consistente validità giuridica sulla autonomia dell'ordinamento sportivo. Riprendendo le prospettazioni di Santi Romano sugli ordinamenti settoriali e attraverso suoi originali spunti, sollecitava al legislatore un intervento che rivisitasse in modo organico l'intera materia.

Per ulteriori approfondimenti M. SANNINO, F. VERDE, *Il Diritto Sportivo*, CEDAM, Vicenza, 2015, pag. 444 e ss.

tre caratteristiche imprescindibili quali: plurisoggettività, normazione ed organizzazione.<sup>2</sup>

Possiamo quindi, pacificamente asserire che l'ordinamento sportivo non è un *unicum* bensì si caratterizza da una pluralità di ordinamenti sportivi. Tali ordinamenti sono rappresentati dalle Federazioni internazionali dotate di Statuti *ad hoc*, che tra le varie funzioni, prevedono anche, i metodi di risoluzione delle possibili controversie.

Al di sopra delle federazioni, si pone il Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.), definito dalla Carta olimpica come organizzazione internazionale non governativa, con sede a Losanna e fondato nel 1894 per volere del barone Pierre de Coubertin con l'intento di far rivivere i Giochi olimpici della antica Grecia tramite un evento sportivo, in cui ogni quattro anni possano competere tutti gli atleti provenienti da ogni parte del mondo. Dal momento che quasi tutte le Federazioni sportive hanno aderito alla Carta Olimpica<sup>3</sup> ovvero, il documento ufficiale che contiene i principi fondamentali e le disposizioni sull'amministrazione del Movimento Olimpico, il Comitato Internazionale Olimpico è, ad oggi, il massimo organismo sportivo mondiale<sup>4</sup>.

Dobbiamo quindi considerare l'ordinamento sportivo come una struttura piramidale: al vertice vi è il Comitato Internazionale Olimpico (CIO), da cui

---

<sup>2</sup> S. ROMANO, *L'Ordinamento giuridico*, 1918, p. 27 ss.; Tesi ripresa e sostenuta da S. M. GIANNINI, *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in Riv. Dir. Sport., 1949, p. 13 ss.

<sup>3</sup> Attualmente aderiscono al CIO 205 comitati olimpici nazionali.

<sup>4</sup> Le Federazioni sportive internazionali che non hanno aderito alla Carta olimpica oltre a non poter partecipare alle Olimpiadi, devono provvedere autonomamente alla loro organizzazione. Su questo punto si veda il recente caso che coinvolge l'Italia, la cui la legge di riforma della gestione e organizzazione dello sport che è stata approvata in via definitiva dal Senato, prevede norme «non aderenti ai principi della Carta Olimpica» in quanto lesive dell'autonomia del Coni, il comitato olimpico nazionale italiano che fa diretto riferimento all'organizzazione internazionale. La non adesione alla Carta Olimpica non consentirebbe quindi al nostro paese di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (rinviata al 2021 per la pandemia di Covid-19) e porterebbe anche conseguenze sull'organizzazione dei Giochi Invernali del 2026, che si dovrebbero disputare a Milano e Cortina.

dipendono i vari Comitati Olimpici nazionali come, ad esempio, il C.O.N.I.<sup>5</sup> in Italia. Ad un livello della piramide sotto al CIO troviamo anche le Federazioni Internazionali, e più in particolare quelle riconosciute dal CIO stesso (ad oggi 67), che vi aderiscono come rappresentanti internazionali delle rispettive discipline olimpiche; le Federazioni Internazionali svolgono attività di direzione e di riconoscimento delle Federazioni nazionali che si trovano ad un livello inferiore della piramide. La struttura generale che caratterizza l'ordinamento sportivo si fonda quindi su di un sistema di affiliazione che avviene, ad esempio, tra il CIO ed i vari Comitati Olimpici nazionali o tra le Federazioni nazionali e quelle internazionali e attraverso un sistema di riconoscimento con cui i Comitati Olimpici nazionali riconoscono le Federazioni nazionali e il CIO quelle internazionali<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Il C.O.N.I. è stato istituito con L. 6 febbraio 1942, n.426 "Costituzione e ordinamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano CONI". Legge che ha regolamentato in modo organico l'ambito di operatività del CONI, riconoscendogli la qualifica di ente pubblico con l'attribuzione della funzione di organizzare e potenziare lo sport nazionale. Per ulteriori approfondimenti M. SANNINO, F. VERDE, *Il Diritto Sportivo*, CEDAM, Vicenza, 2015, pag. 444 e ss.

<sup>6</sup> Le Federazioni nazionali o continentali aderiscono a quelle internazionali (il principio è, o per lo meno, era: una sola federazione internazionale per una disciplina sportiva), che a loro volta vengono o meno riconosciute dal CIO (e di conseguenza dai NOC).

## 4.1 Il vincolo di giustizia

Il mondo sportivo è, per sua natura, caratterizzato dallo spirito agonistico che si manifesta nella continua sfida e nello scontro degli atleti. Non di rado accade che tale scontro avvenga non solo sul campo da gioco ma anche fra interessi contrastanti tra gli atleti stessi oppure tra gli atleti e le Federazioni. Lo sviluppo che lo Sport ha avuto nell'ultimo secolo ha sicuramente contribuito ad accrescere le situazioni di litigiosità. Pertanto, è fondamentale che l'ordinamento sportivo, alla stregua di qualsiasi organizzazione che è regolamentata da un suo sistema normativo, preveda anche un meccanismo di controllo per l'osservanza delle norme e contestualmente un sistema sanzionatorio, nel caso in cui i soggetti che appartengono all'ordinamento non rispettino tali regole di condotta.

Oggi tutte le Federazioni sportive prevedono un sistema di giustizia autonomo specializzato a seconda della propria disciplina ma, come abbiamo visto, sempre vincolato al rispetto dei principi delle istituzioni internazionali come il C.I.O. e a quelle nazionali come il C.O.N.I.

Al fine di scongiurare l'ingerenza dello Stato nella regolamentazione della pratica sportiva, evitando così il ricorso al giudice ordinario, l'ordinamento sportivo ha previsto che ogni Federazione introducesse nel proprio Statuto o nel proprio Regolamento il vincolo di giustizia che possiamo definire come: "la prescrizione in base alla quale ai tesserati e affiliati sarebbe preclusa la facoltà di adire gli organi di giustizia statale per la tutela dei propri interessi derivanti dallo svolgimento dell'attività sportiva, comminando addirittura sanzioni in caso di inottemperanza a tale prescrizione<sup>7</sup>". Attraverso il vincolo di giustizia gli affiliati, oltre a rispettare e ad accettare gli Statuti, le norme

---

<sup>7</sup> L. COLANTUONI, *Diritto Sportivo*, seconda edizione, Giappichelli, Torino, 2020, pag. 618; si veda anche V. VIGORITTI, *L'arbitrato sportivo in materia economica*, in *Riv. Arb.*, n.1, 2000, p. 16

federali e i provvedimenti adottati dagli Organi delle Federazioni, sono obbligati, salvo autorizzazione, a ricorrere esclusivamente alla giurisdizione sportiva per la risoluzione delle controversie.

Sul piano internazionale, possiamo riprendere l'esempio visto in precedenza e contenuto nel Regolamento dell'art.44 comma 6, capitolo 5, sezione II della Carta olimpica:

**Bye-law to Rule 44** - 1. *The IOC Executive Board determines the numbers of all participants in the Olympic Games.*

2. *The procedures and the deadlines for the entries of competitors for sports competitions at the Olympic Games and their acceptances are established by the IOC Executive Board.*

3. *All entries must be submitted as prescribed by the IOC.*

4. *As a condition precedent to participation in the Olympic Games, every competitor shall comply with all the provisions of the Olympic Charter and the rules of the IF governing his sport. The NOC which enters the competitor is responsible for ensuring that such competitor is fully aware of and complies with the Olympic Charter and the World Anti-Doping Code.*

5. *Should there be no national federation for a particular sport in a country which has a recognised NOC, the latter may enter competitors individually in such sport in the Olympic Games subject to the approval of the IOC Executive Board and the IF governing such sport.*

6. *All participants in the Olympic Games in whatever capacity must comply with the entry process as prescribed by the IOC Executive Board, including the signing of the entry form, which includes an obligation to (i) comply with the Olympic Charter and the World Anti-Doping Code and (ii) submit disputes to CAS jurisdiction.*

7. *The relevant NOC shall also comply with the entry process, including the signing of the entry form, referred to in paragraph 6 above to confirm and*

*guarantee that all the relevant rules have been brought to the notice of the competitor and that the NOC has been authorised by the national sports federation concerned to comply with such entry process on its behalf.*

*8. At the request of the OCOG, the relevant IF shall confirm and guarantee, at the close of entries, that the participants entered for its sport have satisfied the relevant qualification criteria to compete in the Olympic Games.*

*9. No entry shall be valid unless the above provisions have been observed.*

*10. The withdrawal of a duly entered delegation, team or individual shall, if effected without the consent of the IOC Executive Board, constitute an infringement of the Olympic Charter, and be subject to an inquiry, and may lead to measures or sanctions.*

*11. The number of entries for each sport is established by the IOC Executive Board following consultation with the relevant IFs three years before the Olympic Games concerned.*

*12. The number of entries in the individual events shall not exceed that provided for in the World Championships and shall not, unless the IOC Executive Board grants an exception, exceed three per country.*

*13. For team sports, the number of teams shall not exceed twelve teams for each gender and not be less than eight teams, unless the IOC Executive Board decides otherwise.*

*14. In order to obtain an equitable breakdown in the number of substitutes in certain sports, both individual and team, and taking into account the fact that in certain other sports a single entry per event and per country is allowed without any substitute, the IOC Executive Board, following consultation with the IFs concerned, may increase or reduce the number of substitutes.*

Tale articolo prevede che gli atleti che intendono partecipare ai Giochi olimpici devono sottoscrivere un modulo contenente un vincolo di giustizia che attribuisce al TAS/CAS la giurisdizione esclusiva su qualsiasi controversia derivante dalla partecipazione ai Giochi.

Sul piano nazionale possiamo invece prendere come modello lo Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) che all'art. 30, Titolo IV ("Le Garanzie") stabilisce:

**Art. 30, Statuto F.I.G.C. - Efficacia dei provvedimenti federali, vincolo di giustizia e clausola compromissoria**

*1. I tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l'ordinamento federale, hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma federale e degli organismi internazionali a cui la FIGC è affiliata.*

*2. I soggetti di cui al comma precedente, in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dalla FIFA, dalla UEFA, dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico.*

*3. Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la FIGC, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale secondo quanto previsto dallo Statuto del CONI, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, in conformità con quanto disposto dallo Statuto e dai relativi regolamenti e atti attuativi, nonché dalle norme*

*federali. Non sono comunque soggette alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI le controversie decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi o di categoria ai sensi dell'art. 4 legge 91/81 o da regolamenti federali aventi a oggetto rapporti meramente patrimoniali, le controversie decise in via definitiva dagli Organi della giustizia sportiva federale relative ad omologazioni di risultati sportivi o che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore a 10.000 Euro, ovvero a sanzioni comportanti: a) la squalifica o inibizione di tesserati, anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie, inferiore a 90 giorni ovvero a 12 turni di campionato; b) la perdita della gara; c) l'obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse o con uno o più settori privi di spettatori o la squalifica del campo per un numero di turni inferiore a 90 giorni ovvero a 6 gare interne.*

*4. Fatto salvo il diritto ad agire innanzi ai competenti organi giurisdizionali dello Stato per la nullità dei lodi arbitrali di cui al comma precedente, il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia. Ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero comunque volto a eludere il vincolo di giustizia, comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali.*

*5. In deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti, avverso i provvedimenti di revoca o di diniego dell'affiliazione può essere proposto ricorso alla Giunta Nazionale del CONI entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento.*

*6. In ogni caso, devono essere osservati i Principi di Giustizia Sportiva emanati dal Consiglio Nazionale del CONI e le norme statutarie e regolamentari federali di loro attuazione.*

È chiaro che l'intento del vincolo di giustizia nell'ordinamento sportivo è quello di creare un sistema autonomo ed indipendente ma soprattutto risiede nella necessità di poter affidare la risoluzione delle controversie ad un organo giudicante che abbia particolari competenze specifiche e tecniche e che possa garantire tempi brevi nella pronuncia delle decisioni.

Non sono mancati dubbi sulla legittimità costituzionale del vincolo di giustizia in riferimento alla sua natura e alla sua peculiarità di escludere l'ingerenza dello Stato nelle controversie, solamente attraverso l'accordo preventivo che si formalizza con il tesseramento o l'affiliazione. Su questo punto, oltre a rilevanti opinioni dottrinali<sup>8</sup>, è intervenuta la giurisprudenza che, in diverse pronunce<sup>9</sup> sia di merito che di legittimità, ha sancito che il vincolo di giustizia è un elemento imprescindibile per poter garantire l'autonomia dell'ordinamento sportivo, autonomia che è indispensabile dal momento che garantisce una determinata competenza tecnica e specifica da parte dei giudici che consente di risolvere le controversie in tempi relativamente rapidi, favorendo così il regolare svolgimento dei campionati sportivi. Si deve inoltre considerare, che a differenza dell'ordinamento statale, le federazioni sportive sono di dimensione privata e pertanto, l'affiliazione e la conseguente adesione ai regolamenti federali è di natura contrattuale e non autoritativa; in sostanza si considera che l'atleta (o l'allenatore, o le altre figure del mondo sportivo), al momento del tesseramento, sottoscriva con la propria federazione un vero e proprio contratto, accettandone anche senza riserve tutte le norme ed i

---

<sup>8</sup> V. VIGORITTI, *L'arbitrato sportivo in materia economica*, in *Riv. Arb.*, n.1, 2000; G. VALORI, *Il sistema della giustizia sportiva*, in *Il diritto nello sport*; A. MERONE, *La giustizia sportiva nell'aspetto giurisdizionale*, saggio pubblicato su [www.judicium.it](http://www.judicium.it), n. 4/06.

<sup>9</sup> Cass., 9 aprile 1993, n.4351, in *Riv. Dir. Sport.*,1993, p.484; Cass., 28 settembre 2005, n. 18919, in *Riv. Dir. Econ. Sport.*, n. 3, 2005; T.A.R. Lazio, sez. III, 18 gennaio 1989, n.43, in *Riv. Dir. Sport.*, 1989, p.326; T.A.R. Lazio, sez. III, 26 aprile 1986, in *TAR*, 1986, p. 1658.

regolamenti, ivi inclusi quelli riguardanti la giustizia sportiva; ulteriori dubbi sono nati sulla validità di tali clausole, che di natura si possono considerare come vessatorie e che pertanto necessiterebbero di una specifica approvazione delle parti.

Un caso rimarchevole in questo contesto è sicuramente quello del tennista ceco Petr Korda, ex numero 2 del mondo contro la *International Tennis Federation*.

Il 7 maggio 1998, Petr Korda compilò e firmò il modulo di iscrizione per gareggiare a Wimbledon; tale modulo dichiarava che la competizione sarebbe stata organizzata e giocata secondo le regole del tennis adottate dall'ITF, compreso il suo programma antidoping.

Durante il torneo Korda venne sottoposto a un controllo antidoping e risultò positivo.

L'udienza davanti alla commissione antidoping, si concluse con l'accertamento della colpevolezza per la violazione delle regole antidoping dell'ITF, e di conseguenza, Korda venne sospeso per un anno.

L'atleta fece ricorso alla Commissione d'appello dell'ITF, cercando di giustificare la sua positività al test antidoping in base a "circostanze eccezionali" da cui sia possibile escludere una colpa o negligenza piena, o una colpa o negligenza significative e la Commissione accettò il suo ricorso. A questo punto, l'ITF appellò tale decisione di fronte al CAS, in motivazione del fatto che il Comitato aveva erroneamente ritenuto le "circostanze eccezionali" ragionevoli e accettabili.

I legali di Korda allora cercarono di rivolgersi alla giustizia ordinaria e presentarono una richiesta di ingiunzione all'Alta Corte del Regno Unito, chiedendo di impedire alla ITF di portare avanti il suo ricorso al CAS, sulla base del fatto che Korda non era contrattualmente vincolato dalle regole della ITF e che, anche se lo fosse stato, tali regole non prevedevano la

possibilità di presentare un ricorso alla CAS in circostanze come quelle di questo caso.

L'Alta Corte respinse tale richiesta, ritenendo che ci fosse una relazione contrattuale in atto tra il giocatore e l'ITF: sebbene, infatti, non ci fosse stato né un accordo scritto né orale tra le parti (il modulo che aveva firmato era con Wimbledon e non con l'ITF), l'esistenza di un contratto poteva essere dedotta dal loro comportamento. Più specificamente, l'Alta Corte prese in considerazione, e trovò di particolare importanza per sostenere questa "relazione contrattuale dedotta", la sottomissione del giocatore al programma di test anti-doping, fornendo il suo campione di urina.

L'Alta Corte decretò che la sottomissione di Korda alla giurisdizione del Comitato fosse una prova sufficiente della sua accettazione di un rapporto contrattuale tra lui e l'ITF.

Avendo stabilito l'esistenza di tale rapporto contrattuale, la Corte decise anche che, ai sensi delle norme anti-doping, qualsiasi parte aveva il diritto di appellarsi alla decisione del Comitato davanti al CAS per la risoluzione definitiva della questione; il caso andò davanti al CAS e il quale confermò la sospensione di un anno originariamente imposta dalla ITF.

Dall'analisi fatta emergono chiaramente due considerazioni:

1. il rapporto contrattuale tra i membri di un SGB e gli atleti include l'accettazione delle norme e dei regolamenti dell'SGB;
2. tali norme e regolamenti non stabiliscono solo le regole del gioco e della competizione, ma anche la disciplina del processo decisionale specifico (in questo caso possibilità di appellarsi al CAS come "tribunale" di ultima istanza).

Chiarito questo, bisogna tener conto che, come per l'arbitrato in materia civile, allo stesso modo il vincolo di giustizia nel settore sportivo attiene esclusivamente a diritti disponibili.

La dottrina<sup>10</sup> e la giurisprudenza<sup>11</sup> sono concordi nel ritenere che il vincolo di giustizia è accolto in tutte le controversie che non hanno rilevanza per l'ordinamento statale, come quelle di natura tecnica-sportiva e disciplinare, oltre a tutte quelle che, come detto sopra, riguardano i diritti disponibili ovvero l'insieme dei diritti soggettivi che possono essere esercitati senza limiti da colui che ne è titolare. Diversamente, non potranno essere soggetti al vincolo di giustizia i diritti indisponibili e gli interessi legittimi, in quanto dato il loro interesse pubblico, non possono essere sottratti alla giurisdizione statale<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup> E. LUBRANO, *Il T.A.R. Lazio segna la fine del vincolo di giustizia. La F.I.G.C. si adegua*, in *Riv. Dir. Ed economia dello sport*, n. 2, 2005; A. QUARANTA, *Rapporti tra ordinamento giuridico sportivo e ordinamento giuridico*, in *Riv. dir. sport.*, I, 1979, p.32

<sup>11</sup> Cons. Stato, 30 settembre 1995, n. 1050; Cass. 17 novembre 1984, n. 5838; Cass. S.U., 1° marzo 1983 n. 153, in [www.pluris-cedam.utetgiuridica.it](http://www.pluris-cedam.utetgiuridica.it); Cons. giust. amm. Sicilia, 9 ottobre 1993, n. 536, cit.; Cons. Stato, 20 ottobre 1993, n. 612; T.A.R. Lazio, sez. III, 18 gennaio 1989, n. 43, in *Riv. Dir. sport.*, 1989, p. 329; T.A.R. Lazio, sez. III, 8 febbraio 1988, n. 135, in *Riv. Dir. sport.*, 1988, p. 250; T.A.R. Lazio, sez. III, 26 aprile 1986, n. 1641, in TAR, 1986, I, p.1658; T.A.R. Lazio, sez. III, 18 gennaio 1986, n. 103, in *Foro.it*, 1987, III, c. 174; Trib. Catania, 27 dicembre 1983, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1983, II, p. 617

<sup>12</sup> Tale principio trova fondamento nella normativa statale di rango costituzionale in base alla quale tutti i cittadini hanno il diritto di adire gli organi di giustizia statale per la tutela dei diritti soggettivi ed interessi legittimi (artt. 24, 103 e 113 Cost.).

## 4.2 Il procedimento arbitrale e il procedimento semi-giurisdizionale

Possiamo ora entrare nel merito della questione ed analizzare i caratteri procedurali delle controversie sportive con particolare riguardo all'istituto dell'arbitrato oggetto della nostra dissertazione. È opinione consolidata in dottrina<sup>13</sup> la classificazione dei procedimenti di tipo "arbitrale" e procedimenti di tipo differente, definiti "semi-giurisdizionali".

Tale distinzione, come vedremo meglio, ha una grandissima rilevanza nell'arbitrato sportivo internazionale dal momento che permette di enucleare i casi in cui una controversia è di natura arbitrale o meno, con i relativi effetti sul piano della giustizia sportiva e di quella ordinaria.

Per poter comprendere la differenza tra le due tipologie di modelli procedurali di risoluzione delle controversie è necessario partire dalla definizione di arbitrato inteso come: "procedimento alternativo a quello riferibile all'esercizio della giurisdizione ordinaria, implicante un giudizio su di una controversia affidato a un terzo con negozio giuridico intercorso tra le parti, nel quale sono riconosciute determinate garanzie<sup>14</sup>".

Non di rado accade che il termine arbitrato venga utilizzato impropriamente: le federazioni sportive, nell'organizzare la propria giustizia federale, spesso, parlano di arbitrato senza che vi sia in realtà una concreta coincidenza tra il dato letterale e quello sostanziale. Per essere qualificate come tali, infatti, le procedure arbitrali devono presentare quattro elementi costitutivi<sup>15</sup>:

---

<sup>13</sup> L. FUMAGALLI, *La risoluzione delle controversie sportive: Metodi giurisdizionali, arbitrali ed alternativi di composizione*, in *Riv. dir. sport.*, 1999, p. 245 ss.

<sup>14</sup> L. FUMAGALLI, *ibidem*, p. 245 ss.

<sup>15</sup> L. FUMAGALLI, *ibidem*, p. 247 ss.

1. *il carattere negoziale del fondamento del potere di giudizio;*
2. *la terzietà del giudicante rispetto alle parti;*
3. *l'osservanza di particolari garanzie procedurali;*
4. *la funzione sostitutiva della giurisdizione.*

Esaminando le procedure vigenti nella maggior parte delle federazioni sportive, si può dedurre quale sia l'elemento identificativo che caratterizza l'arbitrato sportivo. In qualsiasi procedimento di giustizia sportiva dev'essere garantito infatti il principio del contraddittorio, l'uguaglianza tra le parti ed il principio di parità d'armi. Inoltre, come abbiamo appena visto, il sistema sportivo, alternativo rispetto all'ordinamento statale, è caratterizzato dalle clausole di autodichia rappresentate dai vincoli di giustizia che conferiscono carattere negoziale al potere di giudizio nei procedimenti di giustizia sportiva<sup>16</sup>.

Orbene, l'elemento che permette di distinguere il procedimento "arbitrale" da quello "semi-giurisdizionale" è dato dalla presenza o meno della terzietà dell'organo giudicante rispetto alle parti.

Uno dei cardini della procedura arbitrale è il diritto inalienabile di ciascuna parte a concorrere in egual misura con la sua controparte nella formazione del tribunale arbitrale. Questo significa che le parti devono avere lo stesso ruolo e nessuna delle due può avere una posizione privilegiata affinché sia garantita l'equidistanza dal collegio<sup>17</sup>.

---

<sup>16</sup> C. PUNZI, *Le clausole arbitrali nell'ordinamento sportivo*, in *Rass. Arb.*, 1986, p. 171: in tutti i casi di clausola compromissoria presente in contratti associativi aperti (quale uno statuto sociale), dottrina e giurisprudenza italiana sono portati a ritenere, comunque, il potere arbitrale proveniente dalla volontà delle parti.

<sup>17</sup> Il ruolo di ciascuna parte può anche essere nullo nei casi in cui la nomina del collegio giudicante venga affidata ad un soggetto terzo oppure può essere assoluto se le parti nominano un arbitro unico di comune accordo. Quello che rileva ai fini della validità della procedura è che le parti concorrano in egual misura.

Diversamente, nelle procedure semi-giurisdizionali o formalmente arbitrali, viene meno il carattere d'indipendenza dei giudici e, conseguentemente, l'elemento di terzietà. In questi casi, infatti, il soggetto designato per dirimere le controversie è un giudice interno alla federazione e quindi "scelto" da una delle parti. Restando legittimo tale procedimento, è bene chiarire quanto sopra per evitare che vengano definiti arbitrati quei procedimenti in cui il collegio giudicante sia "organo" di una delle parti e scongiurare derive autoritarie degli ordinamenti sportivi attraverso "*il completo ed indisturbato esercizio di una sovranità senza limite nei confronti dei soggetti ad essi sottoposti, in virtù della loro adesione al sistema organizzato*"<sup>18</sup>. Sarà quindi fondamentale nella valutazione complessiva dei due diversi procedimenti, esaminare la normativa in merito al "particolare procedimento"<sup>19</sup>. Se è prevista la possibilità per l'ente che ha il potere formare il Collegio di prendere parte al procedimento, sicuramente non si tratterà di una procedura arbitrale, bensì "semi-giurisdizionale" affidata a un organo di giustizia sportiva<sup>20</sup>.

Si tenga inoltre presente che il sistema "semi-giurisdizionale" verte principalmente sulla violazione delle norme sportive e sulla conseguente erogazione delle sanzioni disciplinari, a livello di prima istanza (mentre l'appello è spesso devoluto al TAS/CAS che in questo caso opera secondo le procedure di appello).

Troviamo un esempio analizzando il sistema di giustizia endo-federale della Federazione internazionale di atletica leggera (IAAF) e della Federazione

---

<sup>18</sup> A. DE SILVESTRI, O. FORLENZA, L. FUMAGALLI, L. MUSUMARRA, L. SELLI, *Diritto dello sport*, Le Monnier Università, Firenze, 2004, p. 138

<sup>19</sup> L. FUMAGALLI, *La risoluzione delle controversie sportive: Metodi giurisdizionali, arbitrati ed alternativi di composizione*, in *Riv. dir. sport.*, 1999, p. 245

<sup>20</sup> D. SABATINI, *L'arbitrato nella risoluzione delle controversie sportive internazionali*, in [www.rdes.it](http://www.rdes.it).

italiana di atletica leggera (FIDAL)<sup>21</sup>. Prima della riforma del 2017<sup>22</sup>, la IAAF aveva stabilito nel suo statuto<sup>23</sup> "Constitution" un procedimento di risoluzione delle controversie denominato *Arbitration Panel*. Tale meccanismo prevedeva il rilascio di un nullaosta da parte del Consiglio IAAF per poter avviare la procedura oltre all'approvazione del Consiglio stesso per ogni componente del collegio arbitrale proposto dal Congresso IAAF. È chiaro che questa procedura poneva non pochi dubbi, in quanto la IAAF poteva essere citata in giudizio innanzi all'*Arbitration Panel* solo ed esclusivamente nel caso in cui essa stessa acconsentisse, tenendo conto, inoltre, che il collegio arbitrale che veniva formato era nominato dalla federazione stessa. Nonostante la denominazione fuorviante di "Arbitration", si trattava a tutti gli effetti di un procedimento di carattere semi-giurisdizionale. Diversamente la FIDAL, all'interno del suo regolamento<sup>24</sup>, prevedeva già una clausola compromissoria per la risoluzione delle controversie tramite un procedimento arbitrale. Tale clausola riguarda solo le controversie insorte tra gli associati, escludendo quindi quelle tra la federazione e gli affiliati, e prevede inoltre, nel pieno

---

<sup>21</sup> *L'arbitrato quale metodo di risoluzione delle controversie nell'ordinamento sportivo: il tribunale arbitrale dello sport e la creazione di una lex sportiva*, in [www.avvocatisport.it](http://www.avvocatisport.it)

<sup>22</sup> Il nuovo regolamento, entrato in vigore a novembre 2017, prevede all'art. 20 che ogni controversia relativa allo Statuto sia devoluta al CAS di Losanna:

**ARTICLE 20 - Disputes**

1. *All disputes arising under this Constitution shall, in accordance with its provisions, be subject to an appeal to the Court of Arbitration for Sport in Lausanne (CAS).*
2. *The CAS appeal shall be in accordance with the rules of CAS currently in force, provided always that the CAS Panel shall be bound to apply the Articles of this Constitution and the appellant shall file its statement of appeal within sixty days of the date of communication in writing of the decision that is to be appealed.*
3. *The decision of CAS shall be final and binding on the parties and no right of appeal will lie from the CAS decision. The decision shall have immediate effect and all Members shall take all necessary action to ensure that it is effective.*
4. *The governing law of any such appeal shall be the law of Monaco and the arbitration shall be conducted in English, unless the parties agree otherwise.*
5. *All disputes arising under the Rules and Regulations shall be resolved in accordance with their provisions.*

<sup>23</sup> Lo statuto IAAF è disponibile e scaricabile sul sito: [www.worldathletics.org](http://www.worldathletics.org)

<sup>24</sup> Il regolamento FIDAL è disponibile e scaricabile sul sito: [www.fidal.it](http://www.fidal.it)

rispetto del principio di terzietà che entrambe le parti concorrano in egual misura nella composizione del collegio giudicante.

Un celebre caso, assunto agli onori della cronaca, che può sicuramente fornire una delucidazione in merito alla distinzione dei due modelli processuali è quello del velocista americano Harry Reynolds<sup>25</sup>. A seguito di un controllo antidoping Reynolds venne trovato positivo al nandrolone, una sostanza anabolizzante e l'Arbitration Panel della IAAF lo condannò a due anni di squalifica<sup>26</sup>. L'atleta presentò ricorso alla *District Court* dell'Ohio, sostenendo l'ingiustizia della squalifica e chiedendo un ingente risarcimento economico. La corte americana accolse il ricorso motivandolo sulla base dell'imparzialità del collegio giudicante, pregiudizievole del diritto ad un *due process of law*, e quantificò il risarcimento della IAAF nei confronti di Reynolds in ventisette milioni di dollari<sup>27</sup>.

Questa vicenda sicuramente chiarisce che gli effetti di una decisione giudiziale vincolanti per l'ordinamento statale non possono essere resi in un procedimento di natura semi-giurisdizionale in cui mancano determinate garanzie a difesa di diritti fondamentali; in questo contesto la procedura arbitrale rappresenta l'unica valida alternativa alla funzione giurisdizionale esercitata dallo Stato, in grado di preservare la terzietà del collegio giudicante, di garantire l'autonomia dell'ordinamento sportivo, scongiurando eventuali impugnazioni dinnanzi ai giudici statali e di consentire, in virtù della Convenzione di New York, il riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrali stranieri<sup>28</sup>.

---

<sup>25</sup> U. S. District Court, Distretto meridionale dell'Ohio, 3 dicembre 1992, in *Riv. dir. Sport.*, 1995, p.183 ss., con nota di U. IZZO, *Cento milioni a metro: il caso Reynolds*.

<sup>26</sup> *L'incredibile vicenda-doping di Butch Reynolds: fu positivo al posto di un altro?* In [www.atleticalive.it](http://www.atleticalive.it)

<sup>27</sup> All'appello, però, la IAAF riuscì a dimostrare la mancanza di giurisdizione per quel tribunale.

<sup>28</sup> *L'arbitrato quale metodo di risoluzione delle controversie nell'ordinamento sportivo: il tribunale arbitrale dello sport e la creazione di una lex sportiva*, in [www.avvocatisport.it](http://www.avvocatisport.it)

### 4.3 L'affermazione del procedimento arbitrale nella risoluzione delle controversie sportive

Per le ragioni sopra esposte l'arbitrato sportivo rappresenta sicuramente lo strumento più idoneo per accertare l'esistenza o il modo di essere di una situazione giuridica soggettiva rilevante per l'ordinamento, in alternativa alla giustizia sportiva ed alla giurisdizione statale<sup>29</sup>. Come abbiamo già ripetuto, in virtù di quanto prescritto dall'art. 806 c.p.c. "le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili".

Nell'ordinamento sportivo italiano, troviamo come fonte normativa l'art. 4 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva il quale prevede che *"gli Statuti e i regolamenti federali possono prevedere il deferimento delle controversie su rapporti meramente patrimoniali o a commissioni e collegi arbitrali"*.

Vi è una netta distinzione tra i collegi arbitrali le cui controversie, in virtù della funzione arbitrale che esercitano, non possono essere decise nel merito dai giudici statali, e i giudici federali che, al contrario, rappresentano: *"un rimedio endoassociativo, che non è in grado di incidere sulla destinazione naturale della lite al giudice statale"*<sup>30</sup>.

La procedura arbitrale, infatti, si caratterizza per l'esclusione dell'ingerenza statale nel merito della controversia, che al più potrà prevedere l'impugnazione del lodo arbitrale dinnanzi al giudice ordinario per determinati e limitati motivi previsti dal codice di procedura civile. Un altro punto proprio dell'arbitrato è, come abbiamo visto la terzietà e l'indipendenza funzionale non solo delle parti ma anche del collegio

---

<sup>29</sup> L. COLANTUONI, *Diritto Sportivo*, seconda edizione, Giappichelli, Torino, 2020, pag. 630

<sup>30</sup> E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *Quel che resta dell'arbitrato sportivo*, cit., pp. 56-57 in L. COLANTUONI, *ibidem*, pag. 630

arbitrale. In un arbitrato sportivo chi viene designato per dirimere la controversia non potrà mai essere un organo collegato alla Federazione, poiché si correrebbe il pericolo che la decisione venga influenzata dalla volontà della Federazione stessa. Un ultimo elemento costitutivo di tale procedura è dato dalla negozialità dell'accordo attraverso cui le parti conferiscono agli arbitri il compito di dirimere la controversia insorta. Ogni affiliato (se si tratta di una società o associazione) o tesserato (se è invece una persona fisica) aderendo al contratto associativo, accetta di conseguenza lo statuto (federale o sociale) che, tra le varie norme, contiene quasi sempre anche una clausola compromissoria che attribuisce la competenza giurisdizionale a determinati collegi arbitrali per la risoluzione di ogni possibile controversia.

È bene distinguere la clausola compromissoria dal vincolo di giustizia. Sebbene infatti presentino alcune similitudini, si tratta di due strumenti diversi: il vincolo di giustizia è una clausola prevista negli Statuti federali che obbliga le società e i tesserati di una determinata federazione a ricorrere esclusivamente alla giustizia sportiva nella risoluzione delle controversie<sup>31</sup>, per lo più aventi ad oggetto questioni disciplinari. La clausola compromissoria, d'altra parte, è sempre presente negli Statuti federali ma, diversamente, obbliga gli associati a devolvere le controversie insorte tra società e tesserati ad un determinato Collegio arbitrale. Nel vincolo di giustizia le parti si obbligano a ricorrere agli Organi federali escludendo la giurisdizione statale, mentre con la clausola compromissoria i lodi pronunciati dal Collegio arbitrale, se vi sono determinati presupposti, sono dotati di efficacia anche nell'ordinamento statale. Nell'arbitrato rituale<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Come previsto dalla legge n. 280/2003 sono escluse dalla giurisdizione dell'ordinamento sportivo le controversie che riguardano interessi legittimi e diritti soggettivi che, data la loro rilevanza, sono di competenza della giustizia statale.

<sup>32</sup> La natura dell'arbitrato sportivo (rituale od irrituale) deve essere effettuata mediante l'interpretazione della comune volontà delle parti. Ove tale indagine non consenta di

infatti, il lodo, dopo aver ricevuto l'*exequatur* da parte del giudice togato, gode della stessa efficacia esecutiva di una sentenza ordinaria e può esplicare i propri effetti dell'esecuzione forzata, dell'iscrizione ipotecaria e della trascrizione o dell'annotazione nei registri immobiliari<sup>33</sup>.

Va considerato, infine, che nonostante la sua affermazione ed il suo largo impiego l'arbitrato sportivo ha ancora una competenza residuale su determinate materie. Come disposto dalla legge n. 280/2003, ad esempio, tutte le controversie che riguardano posizioni giuridiche soggettive<sup>34</sup> (che non comprendano ovviamente né diritti soggettivi né interessi legittimi tutelabili in via giurisdizionale) sono di competenza dell'ordinamento sportivo e pertanto, assoggettate all'esclusiva cognizione degli Organi di Giustizia Sportiva interni al gruppo<sup>35</sup>.

---

giungere ad un risultato univoco, dovrà concludersi per un arbitrato di tipo rituale. In altre parole, si avrà un arbitrato irrituale soltanto nei casi in cui le parti abbiano espresso chiaramente la loro volontà nel senso di definire la controversia "*mediante determinazione contrattuale*" (art. 808-ter c.p.c.); a seguito della riforma dell'arbitrato, infatti, non è più possibile desumere l'irritualità dell'arbitrato da meri indici presuntivi. in L. COLANTUONI, *Diritto Sportivo*, seconda edizione, Giappichelli, Torino, 2020, pag. 631.

A tale proposito si veda la recente Cass., 7 aprile 2015, n. 6909, in [www.pluriscedam.utetgiuridica.it](http://www.pluriscedam.utetgiuridica.it), secondo la quale: "*In tema di interpretazione del patto compromissorio, anche con riferimento alla disciplina applicabile prima della introduzione dell'art 808 ter cod. proc. civ. ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2006 n.40, il dubbio sull'interpretazione dell'effettiva volontà dei contraenti va risolto nel senso della ritualità dell'arbitrato, tenuto conto della natura eccezionale della deroga alla norma per cui il lodo ha efficacia di sentenza giudiziaria*".

<sup>33</sup> L. COLANTUONI, *ibidem*, pag. 631

<sup>34</sup> Tali posizioni soggettive sono esplicitate nell'art. 2, comma 1, lett. a) e b) del D.L. n. 220/2003: "*a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive*" e "*b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive*".

<sup>35</sup> E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *quel che resta dell'arbitrato sportivo*, cit., p.65

## **5. L' ARBITRATO SPORTIVO INTERNAZIONALE**

5.1 L'affermazione di una giustizia sportiva internazionale - 5.2 Il tribunale arbitrale dello sport - 5.3 Regole di procedura e diritto applicabile - 5.4 La procedura arbitrale ordinaria - 5.5 La procedura arbitrale d'appello - 5.6 La procedura arbitrale alla Camera antidoping - 5.7 Il procedimento arbitrale nei Giochi olimpici: l'istituzione di una camera arbitrale ad hoc - 5.8 Riconoscimento ed esecuzione dei lodi del TAS sulla base della Convenzione di New York

Un grande limite di natura processuale che caratterizza la Giustizia ordinaria dei tribunali nazionali è sicuramente quello di essere inadatta a intendere le esigenze delle controversie sportive, sia per la loro vocazione transnazionale, che per l'applicazione dei principi e delle norme di diritto sportivo, spesso estranei all'esperienza pratica dei tribunali ordinari. Tali limiti si manifestano per l'appunto nella mancanza da parte dell'ordinamento statale del know-how specifico in materia di diritto sportivo ed anche della sua particolare dimensione internazionale. In ambito di diritto ordinario, accade spesso, infatti, che le parti di una controversia siano di diversa nazionalità; in questi casi si presenta il problema della competenza territoriale e delle regole di diritto internazionale privato e processuale da applicare. Su questo punto l'Unione europea è intervenuta emanando il Regolamento (CE) n. 44/2001 (c.d. Bruxelles 1), concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, con l'intento di armonizzare le differenti discipline nazionali. Nella Confederazione

Svizzera, ove hanno sede il CIO e molte Federazioni internazionali, invece, non essendo parte dell'Unione Europea, vige la Legge federale di Diritto Internazionale Privato (LDIP) e la Convenzione di Lugano del 1991, che estende l'armonizzazione delle norme in materia di competenza giurisdizionale ai paesi dell'Europa continentale fuori dall'UE<sup>1</sup>.

La regola generale stabilisce come foro di competenza per le controversie internazionali quello del convenuto<sup>2</sup>. Tale regola può comunque essere aggirata tramite soluzioni legali che consentono di spostare il foro giurisdizionale da quello generale a fori cosiddetti speciali; nell'ambito del diritto sportivo, ad esempio, nel caso in cui un atleta intenda agire giudizialmente nei confronti di una Federazione internazionale farà in modo che la controversia sia devoluta presso i giudici del proprio Stato o, quantomeno, di uno Stato neutrale anche per la Federazione controparte.

Tuttavia, si deve tener conto che il ricorso alla giurisdizione ordinaria nelle controversie internazionali è ancora incerto, dal momento che non vi è ancora un'interpretazione univoca da parte delle corti nazionali delle disposizioni in materia di competenza internazionale, specialmente con riguardo ai fori speciali alternativi.

Un altro grande limite riguarda l'eseguibilità automatica delle controversie. Anche in questo caso, dobbiamo richiamare il Regolamento (CE) n. 44/2001 e la convenzione di Lugano che intervengono a riguardo entrambi con una norma che dispone la circolazione libera ed automatica delle pronunce giudiziali all'interno della Comunità europea<sup>3</sup>. Lo scopo di tale normativa

---

<sup>1</sup> Gli stati che non sono membri dell'Unione Europea e che non hanno siglato la Convenzione di Lugano devono osservare la disciplina interna in materia di competenza giurisdizionale internazionale.

<sup>2</sup> Il principio è quello del brocardo "Actor sequitur forum rei" contenuto sia nell'art. 2, co. 1 della Convenzione di Lugano, sia nell'art 2 del Regolamento (CE) Bruxelles I e dell'art. 2 LDIP.

<sup>3</sup> Allo stesso modo, come per la questione di competenza, con riferimento agli Stati extra Ue, non firmatari della Convenzione di Lugano, vige la disciplina interna in materia di eseguibilità delle sentenze straniere.

risiede nella possibilità, per la parte vittoriosa, di eseguire la sentenza di un giudice statale all'interno dell'ordinamento entro cui desidera farne valere gli effetti, senza dover ricorrere alla procedura dell'*exequatur*. Ad ogni modo, vi sono delle criticità sul punto in quanto un qualsiasi giudice nazionale diverso da quello del foro del convenuto, può pronunciarsi con una sentenza ed annullare o modificare un provvedimento disciplinare emanato dalle federazioni internazionali, comportando delle conseguenze non indifferenti, ad esempio, per quanto riguarda lo svolgimento delle competizioni, dal momento che tutti gli ordinamenti che hanno aderito al regolamento di Bruxelles I o alla convenzione di Lugano ne sono vincolati. Vi è poi l'aspetto sulla competenza tecnica dei tribunali statali a decidere nel merito questioni di diritto sportivo, che esulano dalla loro pratica ordinaria in materia civile e commerciale.

Per tali ragioni, gli organismi sportivi, al fine di arginare tutte le problematiche di natura processuale e sostanziale che il ricorso alla giurisdizione ordinaria pone, hanno via via preferito affidarsi a metodi alternativi di risoluzione delle controversie sportive internazionali. Questo punto trova riscontro anche in dottrina: *"Questa tendenza verso la giustizia privata è invero vantaggiosa sia per gli Stati che per le parti in controversia. Da un lato, lo Stato risparmia tempo e risorse che può usare più efficientemente per controversie vertenti su argomenti meno specialistici. D'altro lato, i privati (nonostante i costi talvolta maggiori rispetto alla giurisdizione ordinaria) possono ottenere una soluzione della controversia più rapida e una decisione affidata a degli esperti del settore, i quali possono anche applicare norme consuetudinarie proprie del mondo sportivo e riconducibili ad una sorta di lex sportiva (paragonabile alla lex mercatoria)"*<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> M. COCCIA, *Fenomenologia della controversia sportiva e dei suoi modi di risoluzione*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1997,

## 5.1 L'affermazione di una giustizia sportiva internazionale

Se possiamo pacificamente affermare che ogni Stato è dotato di proprie norme che vivono e sono frutto di determinati avvenimenti storici e di scelte giuridico-culturali non possiamo dire altrettanto dello sport. Per sua natura, la pratica sportiva si differenzia per la sua dimensione universale, in quanto caratterizzata da regole che, almeno a livello di federazioni internazionali, sono uniformi in tutto il mondo. Se prendiamo ad esempio uno sport qualsiasi come può essere, il calcio, il tennis, la pallacanestro o il golf, il suo regolamento di gioco è sempre lo stesso in qualsiasi parte del mondo in cui viene praticato. A ciò consegue che anche tutte le regole "trasversali" ai vari sport devono essere applicate uniformemente da parte di tutti gli enti governativi. Un chiaro esempio è quello delle regole poste per contrastare l'utilizzo di sostanze dopanti, che trovano origine nel Codice Mondiale Antidoping e che devono imprescindibilmente essere applicate in modo uniforme da parte di tutti gli enti sportivi che le hanno adottate. Sul piano nazionale, l'ordinamento statale nel già citato D.L. 19 agosto 2003, n. 220, convertito in legge 17 ottobre 2003, n. 280 riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale "quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale". La stessa legge italiana, quindi, ammette che l'ordinamento sportivo sia strutturato e amministrato con proprie regole, garantite da un proprio meccanismo di controllo. In tale contesto gioca un ruolo fondamentale il ricorso a mezzi di risoluzione delle controversie sportive che siano adatti a cogliere e valorizzare le caratteristiche di tale ordinamento. Indubbiamente il Tribunale arbitrale dello sport (TAS), in virtù del suo riconoscimento universale da parte di

tutte le federazioni olimpiche e da una buona parte di quelle non olimpiche, per come è strutturato e per le modalità in cui opera, rappresenta lo strumento più adatto per la risoluzione di controversie sportive tant'è che, essendo idoneo a produrre effetti anche per l'ordinamento giuridico generale, *"può essere considerato un equivalente all'esercizio della funzione giurisdizionale statale, e ad essa sostitutivo<sup>5</sup>".*

## 5.2 Il tribunale arbitrale dello sport

Il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna fu fondato nel 1983, su iniziativa del presidente del Comitato internazionale olimpico (CIO) di quel periodo, Juan Antonio Samaranch. Lo scopo era quello di creare un'istituzione arbitrale internazionale, seguendo il modello della ICC di Parigi, specializzata però, in questo caso, nella risoluzione delle controversie internazionali sportive e che potesse assicurare un procedimento rapido ed equo con costi contenuti. Il tribunale, dopo l'approvazione dello statuto e del Regolamento di Procedura, avvenuta nella Sessione di Nuova Delhi del 1983, venne costituito a Losanna e diventò operativo l'anno successivo, a partire dal 30 giugno 1984<sup>6</sup>.

Fin dalla sua creazione, vi è sempre stato un legame indissolubile tra il TAS e il CIO: il CIO ad esempio curava il finanziamento del TAS e sorvegliava sulla sua amministrazione ed il suo personale; al CIO ed al suo presidente era riservata una parte preponderante nella formazione della lista da cui debbono essere tratti gli arbitri e ancora il CIO aveva il potere di modificare le regole statutarie e regolamenti che disciplinavano l'organizzazione del TAS e lo svolgimento delle procedure arbitrali ad esso riferibili. Per tali

---

<sup>5</sup> L. COLANTUONI, *Diritto Sportivo*, seconda edizione, Giappichelli, Torino, 2020, pag. 683

<sup>6</sup> D. SABATINI, *L'arbitrato nella risoluzione delle controversie sportive internazionali*, in [www.rdes.it](http://www.rdes.it).

motivi, non pochi dubbi sono sorti in merito all'indipendenza del TAS e all'idoneità delle sue procedure, specialmente nei casi in cui il CIO era parte di una controversia sulla quale il collegio arbitrale TAS doveva esprimersi. Tali perplessità sono state poi superate, in un primo momento con la sentenza del tribunale federale svizzero del 15 marzo 1993, *G. c. Fédération Equestre Internationale<sup>7</sup> et Tribunal Arbitral du Sport<sup>8</sup>*, che aveva ad oggetto una controversia riguardante un caso di doping tra un atleta, il cavaliere tedesco Gundel e la Federazione Equestre Internazionale. La parte ricorrente aveva lamentato la mancanza di indipendenza del TAS nei confronti del CIO e della FEI. Il giudice statale invece, dopo aver constatato che il TAS non era un organo che apparteneva alla FEI, dal momento che non prendeva istruzioni da questa e concorrevà in misura irrilevante alla designazione della lista degli arbitri<sup>9</sup> sulla base dei quali veniva fornito il collegio giudicante, tenne conto, al contrario, dell'impegno preso dagli arbitri nel prestare la propria attività in modo indipendente, considerando anche la possibilità di ricusazione a cui sono soggetti nei casi in cui non venga garantita l'indipendenza personale di un arbitro, o di ogni componente del collegio arbitrale. Orbene, dal momento che erano soddisfatti i requisiti di indipendenza previsti dal diritto svizzero per confermare validità ad un arbitrato internazionale, il Tribunale Federale concesse alla pronuncia del TAS il valore di un valido giudizio arbitrale. Un'ulteriore svolta si ebbe poi nel 1994 con la sottoscrizione della "*Convenzione di Parigi*" e l'introduzione di un nuovo regolamento il "*Code de l'Arbitrage en matière de sport*" che assicurava una maggiore indipendenza del TAS

---

<sup>7</sup> La "Federation Equestre Internationale" (FEI) fu il primo organismo sportivo ad introdurre nel proprio Statuto una clausola compromissoria che prevedesse l'impugnazione in ultima istanza di tutti i provvedimenti resi dagli organi disciplinari, in prima o in ultima istanza. Tale clausola istituiva quindi un vero e proprio, anche se non ufficialmente riconosciuto, procedimento arbitrale di appello.

<sup>8</sup> La sentenza è disponibile in traduzione italiana in *Riv. Dir. sport.*, p. 510 ss.

<sup>9</sup> La F.E.I. infatti aveva la possibilità di nominare solo tre giudici del T.A.S. su una lista complessiva di sessanta giudici.

rispetto al CIO e, al contempo, rafforzava il carattere arbitrale del procedimento e del giudizio sulle controversie ad esso sottoposte.

Il Codice dell'arbitrato in materia di sport, "Codice TAS" è quindi il testo che disciplina l'organizzazione e le procedure arbitrali del TAS e che, per convenzione, è diviso in due parti: la prima che va dagli articoli S1 a S26, riguarda le disposizioni di carattere statutario, relative all'organizzazione degli organi che concorrono alla risoluzione delle controversie in materia di sport. La seconda parte invece, che comprende gli articoli da R27 a R70 comprende tutte le disposizioni di natura procedurale, che normano lo svolgimento degli arbitrati presso il TAS. Dal 1° gennaio 2019 è stato aggiunto inoltre, un regolamento arbitrale della camera antidoping del TAS. Dal punto di vista istituzionale invece, il sistema arbitrale sportivo si articola in due organi distinti: *Le Conseil International de l'Arbitrage en matière de sport* (CIAS) ed il *Tribunal Arbitral du Sport* (TAS).

Il CIAS (regolamentato dagli art. S4 ss.) è regolamentato dal diritto svizzero ed ha il compito di assicurare l'indipendenza del TAS ed i diritti delle parti, oltre a garantirne l'amministrazione ed il finanziamento. Si compone di un consiglio di 20 membri di comprovata competenza giuridica, con un'attenzione particolare al diritto sportivo ed all'arbitrato. Il consiglio è nominato per un periodo rinnovabile di quattro anni dalle Federazioni Internazionali, dall'Associazione dei Comitati Olimpici Nazionali, dal CIO, dagli atleti. Una volta eletti, i membri del Consiglio devono sottoscrivere una dichiarazione nella quale si impegnano a svolgere la loro funzione a titolo personale, con imparzialità ed indipendenza. Per tale ragione essi non possono prendere parte alle controversie instaurate dinanzi al TAS né in qualità di arbitri né in quella di rappresentante delle parti.

L'art. S6 del Codice elenca le funzioni del CIAS che sono per lo più di carattere organizzativo quali: l'adozione e la modifica del Codice dell'arbitrato in materia di sport, la nomina dei presidenti delle due Camere

del TAS, del segretario generale e dei componenti della lista da cui debbono obbligatoriamente essere scelti gli arbitri chiamati a costituire i singoli collegi giudicanti. Come abbiamo già visto infatti, il TAS prevede una lista chiusa per la scelta degli arbitri. Le parti di una controversia, quindi, sono tenute a scegliere gli arbitri presenti all'interno della lista redatta dal CIAS<sup>10</sup>. Oltre a ciò, il CIAS è responsabile delle funzioni di carattere finanziario, assicurando il finanziamento del TAS attraverso la raccolta e la gestione dei fondi destinati al suo funzionamento, approvandone il bilancio preventivo ed i conti consuntivi. Infine, al CIAS spettano anche funzioni di carattere giurisdizionale come la decisione sulle istanze di riconsunzione degli arbitri e sulle eventuali rinunce di questi.

Il TAS, invece, (come disposto dagli art. S12 ss.) è l'organo a cui è affidata la risoluzione delle controversie tramite l'istituzione di collegi e sulla base di clausole compromissorie che ad esso fanno riferimento. La risoluzione delle controversie, oltre a riguardare quelle di carattere "privato" sottoposte in via ordinaria, comprende anche, attraverso una procedura arbitrale d'appello, quelle relative a decisioni di tribunali disciplinari di federazioni, associazioni o organismi sportivi, nella misura in cui tale potere sia previsto dagli statuti di tali organismi o da uno specifico accordo<sup>11</sup>. Con l'entrata in vigore del nuovo regolamento è stato previsto che il TAS possa giudicare in prima istanza (e in caso anche unica) in materia di antidoping tutte le controversie che gli enti sportivi (CIO, federazioni internazionali di sport olimpici, altri firmatari del Codice Mondiale Antidoping) decidono di rimettere al tribunale arbitrale sportivo.

---

<sup>10</sup> L'art. S14 del Codice T.A.S. specifica i requisiti che devono essere posseduti da chi aspira alla inclusione nella lista degli arbitri. La lista, consultabile nel sito internet dell'istituzione ([www.tas-cas.org](http://www.tas-cas.org)), è molto ampia al fine di assicurare oltre alla competenza e disponibilità dei componenti, una copertura planetaria che comprende personalità della più differente estrazione.

<sup>11</sup> L. COLANTUONI, *Diritto Sportivo*, seconda edizione, Giappichelli, Torino, 2020, pag. 685

All'interno del TAS, operano tre camere arbitrali differenti: la camera d'arbitrato ordinaria, la camera arbitrale d'appello e la camera arbitrale antidoping. Secondo l'art. S20 del Codice, in base alla natura delle controversie sottoposte al TAS, le procedure vengono ripartite in ciascuna delle tre camere, le quali si differenziano, non tanto sul piano organizzativo, ma proprio su quello procedurale, dal momento che ognuna di esse è regolata da norme differenti. Il Codice TAS, infatti, oltre a prevedere delle norme generali applicabili sia alla procedura arbitrale ordinaria che a quella di appello (artt. R27-R37) contiene anche delle regole specifiche per la forma ordinaria (artt. R38-R46) e per quella d'appello (artt. R47-59). Tra le due procedure arbitrali vi sono delle differenze significative per quanto concerne i termini "processuali", il diritto applicabile e i costi di arbitrato. Per quanto concerne infine il procedimento arbitrale d'innanzi alla Camera antidoping, come abbiamo già visto, esso è normato da uno specifico e separato regolamento di recente introduzione.

Possiamo riassumere le principali funzioni del Tribunale Arbitrale dello Sport in: decisoria, consultiva e di mediazione.

Per quanto riguarda la prima funzione troviamo riscontro nelle controversie devolute alla Camera ordinaria per le dispute relative alle questioni sportive di carattere prevalentemente commerciale, alla Camera d'appello che giudica in una veste simile alle Corti di Appello dei tribunali ordinari, nelle controversie relative alle impugnazioni proposte contro le decisioni di natura disciplinare degli organi interni delle federazioni internazionali e alla Camera arbitrale antidoping, per controversie aventi ad oggetto l'utilizzo di sostanze proibite.

La funzione consultiva invece è data dalla redazione di pareri, a carattere non vincolante, richiesti da determinati organi (CIO, Federazioni Internazionali, Comitati Olimpici Nazionali) su problematiche giuridiche relative allo sport; tale settore di attività è stato recentemente ridotto,

mentre resta salva la possibilità per le parti di un procedimento arbitrale di consultare il TAS per un'interpretazione ufficiale del lodo arbitrale che le riguarda (R63).

Infine, il servizio di mediazione è quello che consente di negoziare una soluzione della controversia alternativa rispetto al procedimento arbitrale<sup>12</sup>.

### 5.3 Regole di procedura e diritto applicabile

Le norme generali sulle procedure arbitrali ordinaria e d'appello sono relative alla sede dell'arbitrato, alla lingua della procedura, alla rappresentanza e all'assistenza, alle notificazioni e alle comunicazioni, al computo dei termini, alla ricusazione, revoca e sostituzione degli arbitri, nonché alle misure cautelari. In merito alla sede dell'arbitrato, l'articolo R28 stabilisce che la sede sia presso il TAS, a Losanna. Ciò non impedisce che per particolari e giustificate esigenze, l'udienza si possa svolgere in un altro luogo. Esiste inoltre una "ad hoc division" dedicata ai Giochi Olimpici e la cui sede viene fissata presso la hosting city. La scelta della sede dell'arbitrato gioca un ruolo molto importante dal momento che comporta anche l'applicazione del diritto procedurale applicabile: nel caso in esame sarà il diritto svizzero in tema di arbitrato<sup>13</sup> a cui, tra l'altro, il TAS si ispira sotto più profili. Il lodo emesso dal TAS, infatti, sarà considerato come una pronuncia arbitrale svizzera, ed ogni sua impugnazione dovrà essere proposta dinanzi al Tribunale Federale Svizzero. Un chiaro esempio è dato

---

<sup>12</sup> [www.tas-cas.org](http://www.tas-cas.org)

<sup>13</sup> Secondo l'art 176 della legge federale svizzera sul diritto internazionale privato, infatti, le disposizioni sull'arbitrato internazionale (previste dagli artt. 176- 194) della stessa legge "si applicano ai tribunali arbitrali con sede in Svizzera sempreché, al momento della stipulazione del patto di arbitrato, almeno una parte non fosse domiciliata né dimorasse abitualmente in Svizzera". Allo stesso modo, le regole svizzere sull'arbitrato domestico, per il caso in cui non sussistano gli indicati elementi di internazionalità, si applicano laddove l'arbitrato abbia sede in Svizzera (art 353, par. 1, c.p.c. svizzero)

dai procedimenti arbitrari svolti durante i Giochi Olimpici i quali, nonostante fossero svolti "fisicamente" nel luogo dove si tenevano le competizioni, "giuridicamente" avevano sede in Svizzera. Queste considerazioni trovano conferma sia in dottrina che considera ormai la sede dell'arbitrato internazionale una vera e propria "*legal fiction*"<sup>14</sup>, sia nella giurisprudenza nella sentenza resa dalla *New South Wales Court of Appeal di Sydney* del 1° settembre 2000 nella causa *Raguz c. Sullivan*<sup>15</sup>.

Nel caso in esame, i giudici della *New South Wales Court of Appeal* hanno respinto l'impugnazione, avanzata da Angela Raduz, un'atleta di judo australiana, avente ad oggetto un lodo arbitrale pronunciato dalla sede del TAS di Sidney<sup>16</sup>. In base all'interpretazione della legge del New South Wales sull'arbitrato (Il Commercial Arbitration Act del 1984)<sup>17</sup>, il collegio giudicante ha escluso la loro giurisdizione, stabilendo che il lodo dovesse essere considerato "*non domestic*", e quindi "svizzero", per essere stata indicata Losanna quale sede dell'arbitrato nella convenzione contenuta nel regolamento della federazione australiana e derogatorio della giustizia statale sempre in forza di detta convenzione arbitrale.

Un'altra regola comune ad entrambe le procedure tradizionali che merita di essere analizzata è l'art. R37 il quale prevede che il TAS possa concedere, su istanza di parte, misure provvisorie e conservative, presentate anche prima del deposito di un atto di avvio dell'arbitrato, purché questo avvenga entro i dieci giorni successivi alla presentazione dell'istanza cautelare<sup>18</sup>. Tale

---

<sup>14</sup> G. KAUFFMANN-KOHLER, *Globalization of Arbitral Procedure in Vanderbilt Journal of Transnational Law*, 2003, p.1319.

<sup>15</sup> Riprodotta in *Recueil*, II, cit., p. 783

<sup>16</sup> Il TAS ha sede a Losanna ma, in seguito all'aumento del contenzioso proveniente da ogni parte del mondo, sono stati creati altri due uffici, a New York e Sidney. A prescindere dal luogo nel quale si svolga concretamente il contenzioso, il lodo è comunque considerato Svizzero anche se emesso negli altri due uffici del TAS a Sidney e New York.

<sup>17</sup> Commercial Arbitration Act, art.38-40.

<sup>18</sup> La previsione corrisponde a quanto previsto dal diritto svizzero in materia di arbitrato internazionale. Secondo l'art. 183 della legge federale svizzera sul diritto internazionale privato "salva diversa pattuizione delle parti, il tribunale arbitrale può, ad istanza di parte,

norma viene largamente impiegata specialmente nei giudizi di appello che hanno ad oggetto provvedimenti disciplinari. L'adozione di misure cautelari, infatti, ha determinato, in tale procedura arbitrale, "la sospensione dell'efficacia delle decisioni sanzionatorie degli organi sportivi, in attesa di una decisione sulla loro impugnazione<sup>19</sup>". Su questo punto, la numerosa giurisprudenza dei collegi TAS<sup>20</sup> ha chiarito a quali condizioni può essere concesso un provvedimento cautelare. Alla stregua di quanto similmente dispone anche il nostro codice di procedura civile<sup>21</sup>, il collegio, nel decidere se sospendere l'esecuzione della decisione impugnata, deve valutare se la misura richiesta sia necessaria per proteggere il ricorrente da un danno irreparabile (*periculum in mora*), quale sia la probabilità di successo nel merito dell'appello (*fumus boni iuris*) e se gli interessi del richiedente appaiono preponderanti rispetto a quelli della parte che si oppone alla concessione della misura.

Per quanto concerne infine, l'individuazione del diritto applicabile al merito della controversia, la normativa non è uniforme: per la forma ordinaria di arbitrato l'art R45 prevede che gli arbitri decidano secondo la legge concordata dalle parti e, in mancanza di accordo, applichino il diritto svizzero<sup>22</sup>. Per la procedura d'appello, l'art. R58 dispone l'osservanza, in via

---

ordinare provvedimenti cautelari o conservativi". Per un ulteriore confronto si veda anche l'art 374 c.p.c. svizzero.

<sup>19</sup> L. COLANTUONI, *Diritto Sportivo*, seconda edizione, Giappichelli, Torino, 2020, cit., pag. 686

<sup>20</sup> T.A.S. 97/169, 15 maggio 1997, *M. c. FCI*; CAS 2000/A/274, 26 maggio 2000, *Susin c. FINA*; CAS 2003/O/482, 19 agosto 2003, *Ortega c. Fenerbahçe & FIFA*; CAS 2004/A/780, 6 maggio 2005, *Henning c. Prudentopolis*.

<sup>21</sup> Ai sensi dell'art. 700 c.p.c.: "chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito".

<sup>22</sup> È fatto salvo il potere delle parti di autorizzare gli arbitri a giudicare secondo equità.

principale, dei regolamenti sportivi ed in via sussidiaria del diritto scelto dalle parti mentre, se le parti non si sono accordate, sarà applicabile il diritto del paese nel quale la federazione o l'organismo sportivo la cui decisione è impugnata ha sede, o delle norme la cui applicazione ritenga appropriata<sup>23</sup>.

#### 5.4 La procedura arbitrale ordinaria

Oltre alle disposizioni generali, il Codice prevede delle norme specifiche per il procedimento ordinario di arbitrato che, come dispone l'art. R27, riguarda le controversie sorte da un contratto in cui sia prevista una clausola compromissoria o oggetto di un compromesso successivo, volto a manifestare la volontà delle parti a rimettere tale questione al giudizio del tribunale arbitrale sportivo. Non sono richieste specifiche formalità o requisiti sostanziali per la clausola compromissoria o l'accordo arbitrale. Tali disposizioni (R38-R46) configurano un tipo arbitrato molto simile a quello amministrato dalle più importanti istituzioni internazionali, con l'unica particolarità che l'oggetto delle controversie è di natura esclusivamente sportiva. Nello specifico, l'art. R38 disciplina il contenuto della domanda arbitrale da proporre al T.A.S., mentre l'art. R39 regola la comunicazione alla parte contro la quale è proposta, oltre al contenuto della risposta. La procedura della nomina del collegio arbitrale, invece, è normata dall'art. R40 che prevede il principio, già richiamato in precedenza, secondo il quale le parti devono concorrere in egual misura nella scelta degli organi

---

<sup>23</sup> A conferma di quanto espresso si veda T.A.S. 2005/A/983& 984, *Peñarol c. Bueno*.

giudicanti. Nel caso in cui la lite sia affidata ad un giudice in composizione monocratica, questo dev'essere nominato d'intesa tra le parti e, in mancanza di accordo, spetterà al presidente della camera arbitrale. Diversamente, in un collegio composto da tre arbitri, ciascuna delle parti dovrà nominare un arbitro. A loro volta, i due arbitri designati dovranno accordarsi e nominarne un terzo che presiederà il collegio. Anche in questo caso in difetto di un accordo, il terzo arbitro verrà selezionato dal presidente della camera arbitrale che potrà nominare anche l'arbitro che una delle parti non ha provveduto a designare.

Per quanto concerne lo svolgimento del procedimento, esso comprende una fase scritta, attraverso uno scambio di memorie e di repliche, ed una fase orale di discussione dinanzi al Collegio (art. R44). In ogni caso, è garantito il diritto al contraddittorio, il principio di parità d'armi, il rispetto dei diritti della difesa e la confidenzialità del lodo prevista dall'art. R43. È ammessa inoltre, sia la possibilità di un arbitrato con una pluralità di parti, sia la partecipazione di un terzo all'arbitrato, per effetto di una chiamata o di un intervento volontario.

L'art. R46, infine, nell'ambito dell'atto conclusivo dell'arbitrato, stabilisce che il lodo sia assegnato con una decisione a maggioranza o, in assenza di una maggioranza, dal solo presidente. Il lodo inoltre, deve essere scritto, datato e firmato e, a meno che le parti non si accordino diversamente, deve essere brevemente motivato. Una volta notificato dall'Ufficio del Tribunale CAS, il lodo è definitivo e vincolante per le parti, con riserva di ricorso in determinate circostanze ai sensi del diritto svizzero, entro 30 giorni dalla notifica del lodo per posta o corriere. Esso non può essere impugnato con

un'azione di annullamento se le parti non hanno domicilio, residenza abituale o stabilimento commerciale in Svizzera e se hanno espressamente escluso qualsiasi azione di annullamento nell'accordo arbitrale o in un accordo successivo, in particolare all'inizio dell'arbitrato. L'impugnazione è ammessa solo per motivi di nullità - previsti all'art.190 della Legge federale svizzera sul diritto internazionale privato (LDIP) e molto simili a quelli contenuti all'art. 829 c.p.c. nel nostro ordinamento - e deve essere proposta dinanzi al Tribunale Federale Svizzero, o al giudice ordinario del luogo in cui ha sede l'arbitrato. È previsto anche che il procedimento si possa concludere attraverso la conciliazione delle parti. In questo caso il presidente della camera arbitrale, prima, e il collegio arbitrale, dopo, devono accertare la sussistenza di determinate condizioni, quali, tra tutte, la volontà delle parti, affinché si possa verificare tale possibilità.

## 5.5 La procedura arbitrale d'appello

Come già detto in precedenza e stabilito anche nell'art. R47, il procedimento arbitrale d'appello riguarda l'impugnazione di fronte al TAS di una decisione disciplinare emanata da un organo di una federazione o ente sportivo, a patto che ciò sia previsto dallo statuto di quella federazione o ente, ovvero quando tale possibilità sia contemplata da un compromesso a quel fine stipulato, e siano stati esauriti i rimedi interni all'ente. La procedura, articolata anch'essa in una fase scritta ed in una fase orale, con le stesse modalità e nel rispetto dei principi visti per la forma ordinaria, è introdotta

dallo "*statement of appeal*" ovvero un'apposita dichiarazione d'appello come prevede l'art. R48 cui segue il deposito dei motivi di appello "*appeal brief*" contenuto invece, nell'art. R51<sup>24</sup> e la risposta della parte nei confronti della quale è rivolta l'impugnazione<sup>25</sup>.

Per favorire la rapidità e l'efficienza del giudizio, una volta conclusa la fase scritta, alle parti, se non con l'autorizzazione dell'altra parte o in casi eccezionali con quella del Presidente del collegio arbitrale, non possono produrre ulteriori documenti né, tanto meno, formulare nuove istanze. La domanda di arbitrato, corredata dai motivi di appello, e la risposta devono quindi contenere la totalità delle deduzioni istruttorie delle parti.

Di assoluto rilievo è l'art. R57 che denota la procedura d'appello di un "carattere marcatamente inquisitorio<sup>26</sup>". La norma in questione, infatti, attribuisce al collegio pieni poteri di verifica dei punti di fatto e di diritto in discussione, al punto che permette all'organo giudicante, anche su propria iniziativa, di chiedere al tribunale disciplinare che ha emanato la decisione impugnata copia del fascicolo ad essa relativo. Sul punto, la giurisprudenza<sup>27</sup> è intervenuta più volte evidenziando che i poteri degli arbitri non riguardano soltanto il giudizio di regolarità formale o di legittimità del provvedimento impugnato ma vanno ben oltre, comprendendo l'esame ex novo e senza limitazioni dei fatti che hanno

---

<sup>24</sup> Ai sensi dell'art. R51 il mancato deposito dei motivi è causa di improcedibilità dell'appello, ad eccezione del caso in cui l'appellante, che abbia svolto i motivi dell'appello già nello *statement of appeal* abbia comunicato al T.A.S., nel termine valido per il deposito dell'*appeal brief*, che lo *statement of appeal* deve intendersi anche come *appeal brief*.

<sup>25</sup> Di norma è la federazione o l'altro ente sportivo che ha emanato la decisione impugnata.

<sup>26</sup> L. COLANTUONI, *Diritto Sportivo*, seconda edizione, Giappichelli, Torino, 2020, cit., pag. 689

<sup>27</sup> CAS 94/129, 23 maggio 1995, *USA Shooting & Q.*, in *Recueil*, I, cit., p.187 ss.; CAS 98/208, 22 dicembre 1998, *Wang Lu Na c. FINA*, in *Recueil*, II, cit., p. 234 ss.; CAS 98/211, *Smith De Bruin c. FINA*, in *Recueil*, II, cit., p. 255 ss.; CAS 200/A/274, 19 ottobre 2000, *Susin c. FINA*, in *Recueil*, II, cit., p. 389 ss.

portato al provvedimento. Ciò ovviamente, non consente al Collegio arbitrale di pronunciarsi oltre quanto richiesto dalle parti (*ultra petita*), ma dovrà comunque esprimersi su tutte le questioni ad esso sottoposte.

Per quanto riguarda, invece, la pronuncia del lodo vi sono, anche in questo caso, delle differenze con la procedura ordinaria: il collegio, ad esempio, può comunicare alle parti il dispositivo del lodo (immediatamente esecutivo) prima della motivazione. È previsto inoltre, diversamente dalla procedura ordinaria, un termine (di quattro mesi, prorogabili, dal deposito della dichiarazione d'appello) per la comunicazione del dispositivo del lodo. Anche in questo caso, è esclusa l'impugnazione di fronte al Tribunale federale svizzero, nel caso in cui le parti abbiano così stabilito tra loro e nessuna di esse avesse il proprio domicilio in Svizzera.

Un'ultima tipicità del procedimento d'appello ci viene fornita dall'art. R57, secondo comma del Codice T.A.S. in merito alla celebrazione dell'udienza.

A seguito della modifica del regolamento del 2019, viene sancita la possibilità che l'udienza si possa tenere in forma pubblica<sup>28</sup>, nel caso in cui venga richiesto dalla persona fisica che sia parte dell'arbitrato e che l'oggetto della controversia riguardi la materia disciplinare. Questa richiesta può essere respinta in determinati casi, ovvero quando sia leso l'interesse della morale dell'ordine pubblico, della sicurezza nazionale, quando lo richiedano la protezione dell'interesse di minori o della vita privata delle persone, quando la pubblicità sia idonea a pregiudicare gli interessi della giustizia, quando l'oggetto del procedimento concerne unicamente questioni

---

<sup>28</sup> Prima della riforma del 2019 tale possibilità era prevista solo sulla base dell'accordo delle parti.

di diritto o quando l'udienza di primo grado si è già svolta in forma pubblica<sup>29</sup>.

## 5.6 La procedura arbitrale alla Camera antidoping

La riforma del regolamento del TAS, entrata in vigore il 1° gennaio 2019, ha portato, come già detto in precedenza, alla nascita della *Anti-Doping Division* (AAD), una camera specializzata nella risoluzione delle controversie in materia antidoping che opera seguendo regole arbitrali specifiche ovvero le *Arbitration Rules* della *CAS Anti-Doping Division* (ADD AR).

Secondo quanto disposto dall'art. R47 del Codice TAS, è sempre mantenuta la giurisdizione della camera arbitrale d'appello per la risoluzione delle controversie riguardanti l'impugnazione di decisioni in materia antidoping rese dagli organi disciplinari degli enti sportivi che riconoscono la giurisdizione TAS. La novità risiede, infatti, nella possibilità per gli enti sportivi di delegare al TAS già in primo grado, il giudizio sulle violazioni delle regole antidoping in vigore nel sistema di quell'organizzazione sportiva. Non tutti gli enti sportivi godono peraltro di questa possibilità ma, possono avvalersi solamente gli enti che hanno siglato il Codice Mondiale Antidoping quali, ad esempio: il CIO, le federazioni internazionali di sport olimpici e

---

<sup>29</sup>Art. R57.2: "After consulting the parties, the Panel may, if it deems itself to be sufficiently well informed, decide not to hold a hearing. At the hearing, the proceedings take place in camera, unless the parties agree otherwise. At the request of a physical person who is party to the proceedings, a public hearing should be held if the matter is of a disciplinary nature. Such request may however be denied in the interest of morals, public order, national security, where the interests of minors or the protection of the private life of the parties so require, where publicity would prejudice the interests of justice, where the proceedings are exclusively related to questions of law or where a hearing held in first instance was already public".

l'*International Testing Agency* (ITA)<sup>30</sup>. Come sancisce l'art. A2 ADD AR attraverso una delega contenuta in un contratto o in un accordo specifico, all'interno del regolamento antidoping dell'ente in questione, il collegio arbitrale TAS avrà la giurisdizione per potersi esprimere su una controversia in materia antidoping e, se il caso, per irrogare la conseguente sanzione.

La procedura della *Anti-doping Division* presenta molte similitudini con quella generale del TAS per quanto riguarda l'introduzione a mezzo di una richiesta di arbitrato (art. A13 ADD AR), la pronuncia del lodo (art. A21) e l'articolazione nella fase scritta e in quella orale che precedono l'udienza (art. A19.3). Sono previsti anche ampi poteri di cognizione per la tutela cautelare dei diritti (art. A18).

Vi sono tuttavia, alcune peculiarità tipiche di questo procedimento, una, in particolare, riguarda la costituzione dell'organo arbitrale. L'articolo A8 ADD AR, stabilisce che il collegio arbitrale del sistema ADD deve essere stilato da una specifica lista, differente da quella ordinaria del TAS. Secondo il Codice TAS, agli arbitri della lista ADD, inoltre, è preclusa la possibilità di dirimere una controversia in un procedimento arbitrale d'appello. Pertanto, gli arbitri ADD potranno svolgere le loro funzioni soltanto in procedimenti TAS ordinari oltre che a quelli ADD. L'articolo A9 dispone, invece, che per le funzioni di presidente di collegio, se composto da tre arbitri, o da arbitro unico vi è una lista speciale a parte. Gli arbitri che quindi sono inclusi solamente nella lista ADD ma non in quella dei presidenti, potranno svolgere

---

<sup>30</sup> L'ITA è un'organizzazione internazionale di carattere privato, costituita come fondazione di diritto svizzero con sede in Losanna, la cui missione è quella di fornire agli enti sportivi che lo richiedano un'ampia gamma di servizi in materia antidoping, dall'esecuzione dei test alla gestione dei loro risultati. L'ITA è stata costituita formalmente nel gennaio 2018 per iniziativa del C.I.O., anche se è dotata di una propria struttura indipendente.

esclusivamente la funzione di co-arbitro nei casi in cui il collegio giudicante sia composto da tre arbitri; d'altra parte, gli arbitri presenti nella lista dei presidenti non potranno (in un collegio di tre arbitri) essere nominati dalle parti come co-arbitri.

Un'ulteriore peculiarità è data dalla regola secondo la quale in mancanza di un accordo tra le parti, la controversia è giudicata da un collegio arbitrale in composizione monocratica. Qualora una parte richieda il giudizio di tre arbitri, dovrà farne istanza nella richiesta di arbitrato. La controparte potrà aderire a tale istanza oppure, in caso contrario, sarà rimessa al giudizio di un unico arbitro<sup>31</sup>. La scelta di avvalersi di un collegio di tre arbitri o di uno soltanto, sebbene apparentemente possa sembrare del tutto indifferente in realtà non lo è affatto: l'articolo A15 stabilisce, infatti, che il giudizio dinanzi ad un collegio di tre arbitri vale non solo come giudizio di prima, ma anche di ultima istanza. In questo caso quindi le parti non avranno più possibilità alcuna di ulteriore appello. Per quanto riguarda invece le decisioni rese da un arbitro unico, queste potranno tranquillamente essere impugnate secondo le procedure arbitrali di appello del Codice TAS, tramite un nuovo separato giudizio sulla stessa controversia già sottoposta ad arbitro unico ADD. Ciò sicuramente consente alle parti un'ampia autonomia decisionale nella scelta, da una parte, di un giudizio immediato e definitivo e quindi sicuramente più rapido e, dall'altra, uno più ponderato e garantistico anche se con tempi decisamente più dilatati.

---

<sup>31</sup> L'arbitro unico è scelto dalle parti o, in mancanza di accordo sul nominativo di un arbitro compreso nella lista dei presidenti, dal Presidente dell'ADD (art. A16). Nel caso in cui il giudizio è rimesso ad un collegio di tre arbitri, ciascuna parte nomina un arbitro, mentre il presidente è nominato di comune accordo tra le parti. Al presidente dell'ADD sono anche in tal caso riservate le nomine in caso di omissione o mancato accordo (art. A15).

## 5.7 Il procedimento arbitrale nei Giochi olimpici: l'istituzione di una camera arbitrale *ad hoc*

Il 28 settembre 1995 segnò l'introduzione da parte del CIAS di un nuovo Regolamento istituito per dirimere le controversie insorte durante i Giochi olimpici. Attraverso un lavoro congiunto tra il CIO e il TAS, in conformità a quanto previsto dalla Carta olimpica, venne creata una camera arbitrale *ad hoc*. Il CIO inserì nel testo della Carta olimpica una clausola compromissoria che obbligava i partecipanti dei Giochi olimpici a devolvere al TAS ogni eventuale controversia sorta durante lo svolgimento della competizione. Il TAS, invece, seguendo il modello del suo Codice dell'arbitrato, di recente riforma avvenuta nel 1994, si occupò della costituzione di tale camera *ad hoc* che iniziò ad operare in occasione dei Giochi olimpici di Atlanta del 1996<sup>32</sup>.

Sul piano procedurale il regolamento della Camera *ad hoc*, in relazione alla competenza e alle funzioni svolte, non si distanzia dalla procedura TAS dal momento che ha ad oggetto controversie relative a decisioni assunte dagli organi disciplinari di un ente sportivo oltre che a diritti patrimoniali. Vi sono inoltre, caratteristiche proprie del giudizio d'appello, riguardanti la revisione di un provvedimento disciplinare<sup>33</sup>.

Vi sono ovviamente delle peculiarità proprie della camera *ad hoc* che trovano giustificazione nel carattere di specificità della competizione

---

<sup>32</sup> Dalle Olimpiadi di Rio de Janeiro del 2016 è stata istituita presso la sede dei Giochi un'ultima camera *ad hoc* avente ad oggetto le pronunce di sanzioni 2olimpiche" (ritiro dei premi, esclusioni, ecc.) in primo grado su delega ed in sostituzione degli organi C.I.O.

<sup>33</sup> L'art. 10, comma 2, primo e quarto trattino dispone infatti che la parte destinataria di un provvedimento disciplinare può chiedere che sia disposta, in via cautelare, la sospensione della sua efficacia; la parte che lo impugna deve depositarne copia.

olimpica. Le norme che regolano lo svolgimento di tale procedura arbitrale, infatti, da una parte devono garantire l'esigenza di celerità e speditezza del procedimento in quanto il periodo di svolgimento dei Giochi è assai breve. D'altra parte, devono tutelare in egual misura la terzietà e l'indipendenza del giudice oltre al diritto inviolabile delle parti ad un equo e giusto processo. Sul punto rileva particolarmente l'art. 18 del Regolamento, definito in dottrina come "*fast track arbitration*<sup>34</sup>" e che dispone la decisione finale del Collegio arbitrale, salvo proroghe concesse dal Presidente della Camera, entro 24 ore dal deposito della domanda di arbitrato.

Un'ulteriore disposizione significativa a riguardo è l'art. 11 che attribuisce il compito di designare l'intero collegio arbitrale al Presidente della Camera *ad hoc*, proprio al fine di scongiurare le lungaggini della procedura di nomina che avvengono quando concorrono anche le parti. L'art. 10 invece, in relazione alla richiesta di arbitrato, prevede che sia fatta tramite la compilazione di un semplice modulo pro forma disponibile presso la sede del Comitato Olimpico mentre l'art. 9 stabilisce metodi di comunicazione accelerati e semplificati.

Anche la procedura risulta notevolmente efficace in quanto consente al Collegio arbitrale di disporre d'ufficio di tutte le misure istruttorie che ritiene necessarie, e stabilisce il suo pieno potere di valutazione dei fatti sui quali

---

<sup>34</sup> G. KAUFFMANN-KOHLER, *Arbitration at the Olympics-Issues of Fast Track Dispute Resolution*, Den Haag, 2001, pag.20. in D. SABATINI, *L'arbitrato nella risoluzione delle controversie sportive internazionali*, in [www.rdes.it](http://www.rdes.it).

è fondata la domanda, senza alcun vincolo determinato dalle allegazioni e deduzioni delle parti (art. 15, lett. *d*, comma 2 e art. 16).

La pronuncia è immediatamente esecutiva ed inoppugnabile (art. 21) e, dal momento che la sede indicata nel regolamento arbitrale è Losanna, costituisce un lodo svizzero (art.7)<sup>35</sup>.

Un caso emblematico in tema di velocità ed efficacia del provvedimento, è quello della martellista rumena Mihaela Melinte, campionessa del mondo ed ex primatista mondiale. Durante la fase di qualificazione per le Olimpiadi di Sidney del 2000, l'atleta venne trovata positiva al nandrolone, una sostanza dopante e, pertanto, esclusa dalla finale del lancio del martello in programma due giorni dopo. Lo stesso giorno in cui ricevette il provvedimento la Melinte presentò ricorso di fronte alla Camera arbitrale ad hoc del TAS istituita per quell'occasione. Il collegio arbitrale venne formato immediatamente e il mattino del giorno successivo formulò il lodo con il quale respinse il ricorso<sup>36</sup>.

Come già detto, la celerità e l'efficacia del procedimento devono essere commisurate con la salvaguardia dei diritti fondamentali delle parti coinvolte, ed in particolare il diritto ad un equo e giusto processo ed il diritto al contraddittorio. L'art. 15 stabilisce pertanto che gli arbitri – durante il contraddittorio, concentrato nella sola fase orale, nel rispetto delle esigenze di celerità del procedimento - devono tener conto dei diritti processuali delle parti. Quest'ultime infatti, nel corso dell'udienza, possono presentare le

---

<sup>35</sup> Valgono quindi le identiche considerazioni espresse nei precedenti paragrafi.

<sup>36</sup> Arbitration CAS ad hoc Division (O.G. Sydney) 00/015 Mihaela Melinte / International Amateur Athletic Federation (IAAF), award of 29 September 2000 in [www.jurisprudence.tas-cas.org](http://www.jurisprudence.tas-cas.org)

proprie argomentazioni, in fatto e in diritto, unitamente alle prove a sostegno delle istanze presentate.

Per quanto riguarda la fase decisoria, l'art. 19 sancisce che il provvedimento dev'essere adottato a maggioranza dai componenti del Collegio, redatto in forma scritta, datato, sommariamente motivato e firmato da almeno un componente del Collegio che l'ha deliberato.

Rilevante è poi l'art.20 che prevede, oltre alla conclusione del procedimento con pronuncia definitiva dinanzi alla Camera *ad hoc*, la possibilità di un rinvio al TAS, al quale poi spetterà la decisione finale ai sensi del Codice dell'Arbitrato. Nella valutazione di queste due opzioni, il Collegio dovrà tener conto di numerosi fattori quali: la pretesa e le ragioni del ricorrente, la natura e le difficoltà della controversia, l'urgenza di una soluzione, l'importanza degli atti istruttori da assumere e delle questioni da risolvere e, in termini generali, dello stato della causa.

In conclusione, l'art. 17 sull'applicazione della legge stabilisce che gli arbitri, nell'assunzione della decisione, si affidino ai pertinenti regolamenti sportivi, alle norme contenute nella Carta olimpica, ai principi generali di diritto e alle norme la cui applicazione si ritiene appropriata. La pronuncia arbitrale, a prescindere da qualsiasi considerazione del diritto interno, si baserà esclusivamente su regole proprie del diritto sportivo.

L'istituzione della Camera *ad hoc* del TAS ha riscontrato un esito favorevole: numerosi sono infatti i lodi emanati durante il corso delle Olimpiadi tanto che sono state create altre "Ad hoc divisions" del TAS, con lo stesso regolamento adottato per le Olimpiadi, in occasione dei Giochi del Commonwealth e dei Campionati Europei di Calcio.

## 5.8 Riconoscimento ed esecuzione dei lodi del TAS sulla base della Convenzione di New York

Come abbiamo già visto, i lodi resi dai Collegi del TAS, in virtù del riconoscimento della loro natura arbitrale da parte del Tribunale federale svizzero, sono produttivi di effetti equivalenti a quelli dei mezzi giurisdizionali ordinari di risoluzione delle controversie e ad essi sostitutivi. In questo senso, la natura arbitrale dei lodi, previa verifica dei requisiti stabiliti dalle norme applicabili in materia, consente, come analizzato nel terzo capitolo, la loro circolazione internazionale sulla base della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. Ai sensi dell'art. I, par. 2, tale Convenzione, infatti, risulta applicabile anche ai lodi delle istituzioni arbitrali permanenti alle quali le parti si siano volontariamente rimesse<sup>37</sup>.

Vi sono tuttavia alcune problematiche in merito al riconoscimento di un lodo TAS in base alla *New York Convention*: alcune sono di carattere comune al riconoscimento di un qualsiasi lodo straniero quali, ad esempio, la capacità delle parti, il rispetto dei diritti della difesa, la regolarità della costituzione del collegio arbitrale, l'eccesso di potere degli arbitri e il carattere vincolante del lodo. Altre, invece, sono tipiche e specifiche del Tribunale Arbitrale dello Sport. Tra queste rileva sicuramente il fatto che il TAS, come sanciscono

---

<sup>37</sup> "On entend par "sentences arbitrales" non seulement les sentences rendues par des arbitres nommés pour des cas déterminés, mais également celles qui sont rendues par des organes d'arbitrage permanents auxquels les parties se sont soumises".

molte sentenze del Tribunale federale svizzero, è indipendente rispetto agli enti (CIO, federazioni internazionali, ecc.) che partecipano (tramite il CIAS) al suo governo. Questa problematica diventa rilevante, sia sul piano della validità della clausola compromissoria sia su quello della compatibilità del lodo con l'ordine pubblico, durante il riconoscimento di efficacia dello stesso lodo in uno Stato che però non lo consideri come nazionale<sup>38</sup>. Secondo l'art. V, par. 1, lett. a della Convenzione di New York: "costituisce motivo di rifiuto della concessione di *exequatur* ad un lodo straniero, accertato in base ad un'eccezione sollevata dalla parte contro la quale il lodo è invocato, la nullità della convenzione arbitrale ai sensi della legge cui le parti l'hanno sottoposta o, in mancanza di designazione, in base alla legge dello Stato in cui il lodo è stato pronunciato<sup>39</sup>". Ugualmente, nel caso in cui vi sia una violazione dell'ordine pubblico nazionale, il giudice, anche d'ufficio, può negare efficacia al lodo straniero (art. V, par. 2, lett. b).

Per quanto riguarda il nostro ordinamento, un requisito essenziale per la validità della clausola compromissoria, per le ragioni viste nel secondo capitolo, è dato dal principio di imparzialità del collegio arbitrale. Non sussistono quindi particolari problemi in Italia, per quanto riguarda l'accoglimento di un lodo TAS sulla base della Convenzione di New York. Si dovrà tuttavia sempre verificare, l'effettiva imparzialità del collegio arbitrale, per non incorrere nella nullità del lodo.

---

<sup>38</sup> L'art. I, par. 1 della Convenzione di New York stabilisce infatti che questa: "s'applique ... aux sentences arbitrales qui ne sont pas considérées comme sentences nationales dans l'État où leur reconnaissance et leur exécution sont demandées".

<sup>39</sup> L. COLANTUONI, *Diritto Sportivo*, seconda edizione, Giappichelli, Torino, 2020, cit., pag. 694

Una questione sicuramente rilevante per il riconoscimento di un lodo sportivo straniero riguarda la cosiddetta *Arbitrability* che, nel suo senso oggettivo, determina le controversie che possono essere rimesse alla competenza degli arbitri. L'eventuale non arbitrabilità della controversia rende infatti inefficace la Convenzione di New York, sia sotto il profilo della clausola compromissoria, sia sotto il profilo del lodo arbitrale.

Secondo quanto prescritto dall'art. V, par. 2, lett. a della Convenzione di New York, l'arbitrabilità è rilevabile d'ufficio da parte del giudice dell'esecuzione che indica come applicabile in materia la legge del paese di esecuzione del lodo. La valutazione, quindi, non deve essere effettuata in base alle norme della Convenzione, ma caso per caso secondo la legge nazionale di riferimento del paese in cui viene richiesto il riconoscimento o l'esecuzione del lodo in questione. Nel nostro ordinamento dovremo attenerci a quanto disposto dall'art. 806 c.p.c. (ed alle norme da esso richiamate) al fine di valutare se la controversia possa essere rimessa al giudizio arbitrale o meno. Sicuramente, come abbiamo già sottolineato più volte e ribadito anche in dottrina<sup>40</sup>, sono escluse tutte le controversie che hanno ad oggetto diritti indisponibili. In merito alle controversie relative ai rapporti individuali di lavoro, disciplinate nel nostro codice di procedura civile all'art. 409, l'arbitrato è ammesso solo se la clausola compromissoria è ammessa dalla legge o prevista nei contratti e accordi collettivi di lavoro<sup>41</sup>. A sostegno di quanto detto, la l. 23 marzo 1981, n. 91, sul professionismo sportivo, sancisce all'art.4, comma 5 la possibilità che nel contratto di lavoro

---

<sup>40</sup> Si veda a titolo esemplificativo Cass. 19 maggio 1989, n. 2406, in *Giust. Civ.*, 1989, I, p. 2605 ss.

<sup>41</sup> Art.806, comma 2, c.p.c.

subordinato sportivo possa "essere prevista una clausola con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto e insorte fra la società sportiva e lo sportivo sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo di nominarli". Orbene, non sussistono particolari problemi per l'esecuzione in Italia dei lodi TAS, aventi ad oggetto rapporti di lavoro sportivo.

Un'ultima considerazione riguarda la forma della clausola compromissoria. L'art. II della *New York Convention*, stabilisce espressamente la forma scritta della clausola compromissoria inserita in un contratto o in un compromesso arbitrale, sottoscritta da entrambe le parti o contenuta all'interno di una corrispondenza di lettere o di telegrammi.

Tale previsione, può comportare alcune problematiche nell'arbitrato sportivo internazionale, nei casi in cui la clausola compromissoria sia contenuta nello statuto federale e non nel documento sottoscritto dall'atleta all'atto dell'adesione. Ciò, tuttavia, dev'essere sempre valutato tenendo conto della *ratio* della disposizione e dell'esistenza del consenso delle parti in ordine alla clausola arbitrale, che può essere manifestato anche tramite il richiamo alle condizioni generali del contratto. In questo caso, la clausola compromissoria, pur non essendo contenuta nel documento firmato dalla parte, rappresenta comunque il cardine della competenza arbitrale.

Pertanto, come sostenuto da autorevole dottrina<sup>42</sup>, il compromesso arbitrale TAS, così formato, soddisfa i requisiti per istituire una competenza

---

<sup>42</sup> L. FUMAGALLI, *La risoluzione delle controversie sportive: metodi giurisdizionali, arbitrali, ed alternativi di composizione*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1999; L. COLANTUONI, *Diritto Sportivo*, seconda edizione, Giappichelli, Torino, 2020.

del collegio arbitrale che dovrà costituirsi in base alle regole del TAS ed escludere la giurisdizione ordinaria interna, ai fini di emanare un lodo riconosciuto ed eseguito in tutti gli Stati firmatari della Convenzione di New York.

## 6. LE ALTRE FORME DI ADR NEL SETTORE SPORTIVO

6.1 FIFA *Dispute Resolution Chamber* - 6.2 Il sistema FIA - 6.2.1 Tribunale Internazionale - 6.2.2 Corte Internazionale d'Appello - 6.3 Il *Contract Recognition Board* - 6.3.1 Il caso *Walkinshaw vs. Diniz* (1999)

Indubbiamente il TAS è l'istituzione arbitrale che gode di maggior riconoscimento nel campo del diritto sportivo internazionale, ma non è l'unica. La necessità di un giudizio in tempi brevi, formato da un collegio di professionisti del settore, unito alle altre esigenze quali, ad esempio, la velocità delle competizioni sportive e la breve carriera professionale degli atleti, che costituiscono il fondamento dell'affermazione del TAS, sono state d'impulso per la creazione e lo sviluppo di altre istituzioni arbitrali sportive a livello internazionale. Tra queste meritano menzione la FIFA *Dispute Resolution Chamber* e il sistema FIA.

### 6.1 FIFA Dispute Resolution Chamber

L'art. 59 dello Statuto FIFA<sup>1</sup> sancisce un principio fondamentale secondo il quale sono vietati i ricorsi ai tribunali ordinari a meno che questa possibilità

---

<sup>1</sup> Art. 59 - **Obligations relating to dispute resolution**

Par.2 "Recourse to ordinary courts of law is prohibited unless specifically provided for in the FIFA regulations. Recourse to ordinary courts of law for all types of provisional measures is also prohibited".

Lo statuto è scaricabile dal sito [www.fifa.com](http://www.fifa.com)

non sia espressamente prevista dai regolamenti FIFA. In caso di qualsiasi controversia insorta tra le associazioni affiliate, le confederazioni, i club, i funzionari e i giocatori, sarà quindi compito della FIFA fornire i mezzi istituzionali di risoluzione (art. 5 par. 2 dello Statuto FIFA<sup>2</sup>).

Il regolamento FIFA per lo Status ed i trasferimenti dei calciatori (*FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players RSTP*<sup>3</sup>) individua due organi giudicanti: il *Players' Status Committee* (PSC), disciplinato all'art 23 di tale Regolamento e la *Dispute Resolution Chamber* (DRC), disciplinata all'art 24. Come previsto dall'art. 22 del RSTP in materia di competenze, alla *Dispute Resolution Chamber* vengono rimesse le controversie nazionali e internazionali tra atleti tesserati e club professionistici quali:

- le controversie tra club e giocatori in relazione al mantenimento della stabilità contrattuale (articoli 13-18 del RSTP) laddove vi sia stata una richiesta di CTI<sup>4</sup> e un reclamo da parte di una parte interessata in relazione a tale richiesta, in particolare per quanto riguarda la questione della CTI, le sanzioni sportive o il risarcimento per violazione del contratto;
- le controversie in materia di lavoro tra un club e un giocatore di dimensione internazionale; le parti tuttavia possono sempre ricorrere, facendo richiesta per iscritto, ad un tribunale arbitrale indipendente

---

<sup>2</sup> Art. 5 - **Promoting friendly relations**

Par. 2 "FIFA shall provide the necessary institutional means to resolve any dispute that may arise between or among member associations, confederations, clubs, officials and players".

<sup>3</sup> Il Regolamento è scaricabile dal sito [www.fifa.com](http://www.fifa.com)

<sup>4</sup> In base a quanto enunciato dall'art. 9 del Regolamento FIFA dello status e trasferimento dei calciatori, un calciatore tesserato presso una Federazione può essere tesserato presso una nuova Federazione solo quando quest'ultima abbia ricevuto il Certificato di trasferimento internazionale (CTI) dalla federazione di provenienza. Il CTI deve essere rilasciato gratuitamente e non è soggetto né a particolari condizioni né a limiti di tempo.

istituito a livello nazionale. In questo caso la clausola arbitrale deve essere inclusa direttamente nel contratto o nel contratto collettivo di lavoro applicabile alle parti. Il tribunale arbitrale nazionale indipendente deve garantire un procedimento equo ed è tenuto a rispettare il principio della rappresentanza paritaria dei giocatori e dei club;

- controversie relative alle indennità di formazione (articolo 20) e al meccanismo di solidarietà (articolo 21) tra club appartenenti ad associazioni diverse;
- controversie relative all'indennità di formazione (articolo 20) e al meccanismo di solidarietà (articolo 21) tra società appartenenti alla stessa associazione, purché il trasferimento di un giocatore alla base della controversia avvenga tra società appartenenti ad associazioni diverse.

Il *Players' Status Committee*, invece, avrà competenza residuale per le controversie di dimensione internazionale in materia di lavoro tra un club o un'associazione e un allenatore, a meno che non esista a livello nazionale un tribunale arbitrale indipendente che garantisca un procedimento equo e per tutte le controversie tra società appartenenti ad associazioni diverse che non sono di competenza della DRC.

La Camera di risoluzione delle controversie è formata da un collegio di almeno tre "giudici", compreso il presidente o il vicepresidente<sup>5</sup>. I membri

---

<sup>5</sup> La stessa composizione collegiale è riservata al *Players' Status Committee* come disciplinato dall'art. 23 par. 4 del RSTP: "*The Players' Status Committee shall adjudicate in the presence of at least three members, including the chairman or the deputy chairman, unless the case is of such a nature that it may be settled by a single judge. In cases that are urgent or raise no difficult factual or legal issues, and for decisions on the provisional*

della FIFA DRC sono ventisei, composti da un numero uguale di rappresentanti dei giocatori e dei *club*, nominati su proposta delle associazioni dei giocatori e dei *club* o delle leghe, hanno il compito di designare un giudice per i *club* e uno per i giocatori. Come impone l'art. 24 RSTP i giudici della DRC possono giudicare i seguenti casi:

1. le controversie il cui valore litigioso ammonta fino a 200.000 CHF;
2. le controversie relative alle indennità di formazione senza questioni complesse in fatto o in diritto, o nelle quali la DRC ha già una giurisprudenza chiara e consolidata;
3. le controversie relative a contributi di solidarietà senza questioni complesse di fatto o di diritto, o in cui la DRC ha già una giurisprudenza chiara e consolidata.

Per le controversie il cui valore, invece, è inferiore o uguale a 100.000 CHF è previsto anche il giudizio in composizione monocratica del presidente o vicepresidente. Tale possibilità è data anche alle controversie di cui ai punti 2 e 3, nei casi in cui la natura della causa è tale da poter essere risolta da un solo giudice della DRC. Escluse le controversie decise dal singolo giudice, per tutte le altre, la camera è composta da un numero uguale di rappresentanti dei club e dei giocatori.

L'aspetto procedurale è regolato dal *FIFA Rules Governing the Procedures*

---

*registration of a player in relation to international clearance in accordance with Annexe 3, article 8, and Annexe 3a, the chairman or a person appointed by him, who must be a member of the committee, may adjudicate as a single judge. Each party shall be heard once during the proceedings. In the case of the international clearance of a player the former association will be heard upon receipt of the ITC request (cf. Annexe 3, article 8.2 paragraphs 3 and 4). Decisions reached by the single judge or the Players' Status Committee may be appealed before the Court of Arbitration for Sport (CAS)".*

*of the Players' Status Committee and the Dispute Resolution Chamber*<sup>6</sup>, che come suggerisce il titolo contiene una procedura unitaria per il PSC e la DRC. Gli articoli di riferimento sono contenuti nella parte II del Regolamento "Procedural Regulation" e vanno dal 6 al 20.

L'art. 6 individua le parti che possono adire tale "tribunale" ovvero le associazioni affiliate alla FIFA, i club, i giocatori, gli allenatori o gli agenti di gara autorizzati. Le parti possono anche nominare un rappresentante a cui deve essere richiesta una procura scritta. Se ad una parte viene però richiesto di comparire di persona, essa è tenuta ad obbedire alla convocazione. Il collegio giudicante invece è tenuto a rispettare i principi di indipendenza e imparzialità e quindi a rendere noto qualsiasi caso in cui abbia un interesse personale e/o diretto. È previsto infatti che le parti possano contestare il collegio in caso di un dubbio legittimo sulla loro indipendenza e imparzialità (art. 7). Per quanto invece attiene la forma procedurale l'art. 8 prevede, come regola generale, che la procedura si svolga per iscritto. Di particolare rilevanza è l'art. 9 il quale elenca i requisiti formali per la presentazione della petizione. Essa dev'essere formulata in una delle quattro lingue ufficiali della Fifa (inglese, spagnolo, francese e tedesco) nei modi previsti dall'art. 9bis.

Necessariamente ogni domanda deve contenere:

- nome, indirizzo e indirizzo e-mail delle parti;
- il nome, l'indirizzo e l'indirizzo e-mail di eventuali rappresentanti legali, se del caso, e la procura;
- la mozione o la richiesta;

---

<sup>6</sup> Il FIFA Rules Governing the Procedures of the Players' Status Committee and the Dispute Resolution Chamber è scaricabile dal sito [www.fifa.com](http://www.fifa.com)

- la presentazione della causa, i motivi dell'istanza o della richiesta e i dettagli delle prove;
- i documenti rilevanti per la controversia, quali contratti e la precedente corrispondenza relativa alla causa in lingua originale e, se applicabile, tradotti in una delle lingue ufficiali della FIFA;
- il nome, l'indirizzo e l'indirizzo e-mail di altre persone fisiche e giuridiche coinvolte nel caso in questione;
- l'importo della controversia, se si tratta di una controversia finanziaria (ad eccezione delle richieste relative al meccanismo di solidarietà);
- la prova del pagamento dell'anticipo delle spese per qualsiasi procedimento davanti alla Commissione per lo Status dei Giocatori o al giudice unico;
- la data e una firma valida;
- una copia firmata del modulo di registrazione del conto bancario.

Le petizioni incomplete o che non soddisfano i requisiti dovranno essere completate e ripresentate dalle parti entro un preciso termine, oltre il quale la petizione si considera ritirata. Le petizioni dal contenuto improprio o inammissibile saranno respinte immediatamente.

Completata la petizione, essa non potrà più essere integrata o modificata e verrà inviata alla controparte o alla persona interessata dalla petizione, concedendo un termine di tempo per una memoria di risposta. Al fine di velocizzare la procedura e renderla più efficiente, tutte le comunicazioni con le parti nel procedimento vengono effettuate via e-mail. In alternativa, le comunicazioni possono anche essere trasmesse per posta ordinaria o corriere. Al contrario, le comunicazioni trasmesse via fax non avranno alcun effetto legale (art. 9bis).

Per quanto riguarda la sede, l'art. 10 stabilisce che tutti i procedimenti, salvo eccezioni, avranno luogo presso il quartier generale della FIFA a Zurigo. Le udienze invece, si terranno in forma orale e, su richiesta, la FIFA può mettere a disposizione un interprete i cui costi sono a carico della parte richiedente (art. 11). L'art. 12 è dedicato all'assunzione delle prove che consistono in testimonianze, documenti, relazioni di esperti e tutte le altre prove pertinenti. Le prove, ascoltate solo in relazione ai fatti rilevanti per il caso oggetto della procedura, saranno esaminate a libera discrezione, tenendo conto anche del comportamento delle parti durante il procedimento, in particolare l'inosservanza di una convocazione personale, il rifiuto di rispondere alle domande e l'omissione di prove richieste. Le decisioni del PSC e della DRC invece sono disciplinate all'art. 14. Il dispositivo prevede che le deliberazioni siano prese con un voto a maggioranza semplice dopo deliberazioni adottate in camera di consiglio segreta e poi comunicate alle parti per iscritto. Tutti i membri presenti e il presidente hanno diritto ad un voto ciascuno e non sono ammesse astensioni. In caso di parità, il voto del presidente è decisivo. Dal punto di vista formale, le decisioni motivate devono contenere:

- la data della decisione;
- i nomi delle parti e di eventuali rappresentanti;
- i nomi dei membri che hanno partecipato alla decisione presa dall'organo decisionale;
- le rivendicazioni e le istanze presentate dalle parti;
- una breve descrizione del caso;
- i motivi delle conclusioni;
- i risultati della valutazione delle prove;
- le conclusioni della decisione.

Non tutte le decisioni contengono però la motivazione. L'art. 15 prevede infatti l'obbligo di comunicare solo le conclusioni della decisione. Le parti che vogliono richiedere le motivazioni della decisione ne devono fare richiesta entro dieci giorni di calendario dalla notifica delle conclusioni della decisione. In caso contrario, la decisione diventerà definitiva e vincolante e si considera che le parti abbiano rinunciato al loro diritto di presentare un ricorso. L'unica eccezione riguarda le decisioni che comportano sanzioni sportive, le quali devono sempre essere obbligatoriamente motivate. Gli altri casi sono invece lasciati alla discrezione del collegio giudicante che può decidere di comunicare una decisione con motivazione o meno.

Al fine di ottenere un giudizio in breve tempo è fondamentale che gli atti procedurali siano condotti entro il termine prescritto dal regolamento o dall'organo decisionale. I termini regolamentari, che non possono essere prorogati, hanno di norma, una durata non inferiore a cinque giorni e non superiore a 20 giorni. In casi urgenti, i termini possono essere ridotti (art. 16). La procedura, in ragione della sua natura privatistica, comporta delle spese disciplinate dall'art. 17 in materia di anticipo dei costi e dall'art. 18 in generale. Si prevede infatti, un anticipo delle spese che dev'essere pagato dall'attore o dal controricorrente al momento della presentazione dell'istanza o della domanda riconvenzionale<sup>7</sup>. Tale anticipo viene calcolato in base al valore della controversia secondo una tabella<sup>8</sup>. Nel caso in cui una parte non paghi l'anticipo dei costi al momento della presentazione di una richiesta di risarcimento o di una domanda riconvenzionale, l'amministrazione della FIFA concede alla parte interessata fino a dieci giorni

---

<sup>7</sup> A seguito della pandemia di COVID-19, il consiglio FIFA ha approvato che qualsiasi reclamo o domanda riconvenzionale presentata tra il 10 giugno 2020 e il 31 dicembre 2020 (entrambi inclusi), non è soggetto ad alcun anticipo delle spese da pagare.

<sup>8</sup> Cfr. art 17 FIFA Rules Governing the Procedures of the Players' Status Committee and the Dispute Resolution Chamber

per pagare il relativo anticipo e comunica che, in caso contrario, la richiesta o la domanda riconvenzionale non verrà esaminata. Ovviamente l'anticipo dei costi versato verrà debitamente considerato nella decisione relativa ai costi in conformità all'articolo 18. L'importo massimo dei costi ammonta a 25.000 CHF e ad eccezione dei procedimenti relativi al tesseramento provvisorio dei giocatori, è riscosso per le controversie riguardanti l'indennità di formazione e il meccanismo di solidarietà. Le spese sono comunque sempre sostenute in considerazione del grado di successo delle parti nel procedimento e, in alcuni casi particolari, possono essere assunte dalla FIFA. Una disposizione particolare è stata inserita con l'aggiornamento del Regolamento in vigore da gennaio 2021 a seguito della pandemia di COVID-19. Come per l'anticipo dei costi (art. 17 par. 1.i) anche per qualsiasi rivendicazione o domanda riconvenzionale presentata tra il 10 giugno 2020 e il 31 dicembre 2020 (entrambi inclusi), non vengono rimosse spese di procedura. Per ogni domanda giudiziale o riconvenzionale depositata prima del 10 giugno 2020, e non ancora decisa al momento della presente modifica temporanea, l'importo massimo delle spese procedurali rimosse sarà equivalente a qualsiasi anticipo di spese già pagato fino a quella data. Sono gratuiti invece, tutti procedimenti della DRC relativi a controversie tra *club* e giocatori in relazione al mantenimento della stabilità contrattuale, nonché le controversie internazionali in materia di lavoro tra un *club* e un giocatore. Non è richiesto inoltre alcun compenso se una parte decide di non chiedere la motivazione di una decisione dopo la comunicazione delle conclusioni (cfr. art. 15).

Per quanto concerne invece le decisioni, l'art. 19 prevede che siano inviate direttamente alle parti, con una copia inviata anche alle rispettive associazioni. La notifica è considerata completa nel momento in cui la decisione viene consegnata alla parte, almeno via e-mail. La pubblicazione

delle decisioni, invece, è regolata dall'art. 20 che consente all'amministrazione della Fifa di pubblicare le decisioni emesse dal *Players' Status Committee* o dalla *Dispute Resolution Chamber*. Qualora tali decisioni contengano informazioni riservate, la FIFA può decidere, su richiesta di una parte entro cinque giorni dalla notifica della decisione motivata, di pubblicare una versione anonima o ridotta.

Le decisioni prese dalla FIFA DRC possono infine essere appellate davanti alla Corte di Arbitrato per lo Sport (CAS) e, lo stesso, vale anche per il *Players' Status Committee*.

## 6.2 Il sistema FIA

L'Assemblea Generale della FIA del 2010 ha adottato un nuovo sistema di giustizia sportiva, entrato in vigore nel gennaio 2011, che comprende un Tribunale Internazionale (IT) e una Corte d'Appello Internazionale (CAI). Il Collegio giudicante è composto da 36 giudici che fanno parte delle Giurisdizioni FIA, tutti eletti dall'Assemblea Generale della FIA dopo essere stati selezionati dal Comitato di Nomina della FIA su designazione dei membri e delle commissioni FIA. In conformità con i principi di buon governo, l'IT e la CAI sono organi indipendenti con una propria amministrazione staccata dalla struttura principale della FIA.

## 6.2.1 Tribunale Internazionale

Il Tribunale Internazionale (IT) esercita i poteri disciplinari della FIA in prima istanza per tutte le infrazioni ad eccezione di quelle trattate dai Commissari Sportivi. Le infrazioni, disciplinate dall'art. 5.2, sono:

- aver contravvenuto agli Statuti, ai Regolamenti della FIA, compreso il Codice Sportivo Internazionale e il Codice Etico, esclusi il Regolamento Antidoping della FIA che è di competenza esclusiva della Commissione Disciplinare Antidoping e il Regolamento Finanziario della FIA Formula Uno che è di competenza esclusiva della FJPC<sup>9</sup>;
- aver partecipato ad una competizione internazionale o ad un campionato internazionale non incluso nei calendari della FIA o non regolato dalla FIA o dai suoi Membri;
- aver perseguito un obiettivo contrario o opposto a quelli della FIA, o senza legittima giustificazione come rifiutare o non attuare le decisioni della FIA o non collaborare a un'indagine.

I soggetti sottoposti alla giurisdizione del Tribunale Internazionale sono individuati, invece, all'art. 5.1. Si tratta di persone fisiche, persone giuridiche, entità e organizzazioni in qualsiasi forma quali:

- membri della FIA;
- ufficiali, membri di commissioni e presidenti delle commissioni FIA;

---

<sup>9</sup> *Formation de Jugement sur le Plafonnement des Coûts*, ovvero il Collegio che si occupa della valutazione dei costi.

- tutte le persone che, a qualsiasi titolo, sono chiamate a partecipare in un modo o nell'altro all'esercizio di una funzione di qualsiasi tipo, per conto della FIA e/o all'interno di un organismo della FIA;
- funzionari, membri e titolari di licenza di ASN<sup>10</sup> ufficiali, membri e licenziatari di ACN<sup>11</sup> coinvolti nello sport automobilistico;
- funzionari, organizzatori, piloti, concorrenti e licenziatari;
- le persone che hanno accesso alle sedi di qualsiasi evento soggetto ai regolamenti e alle decisioni della FIA;
- qualsiasi persona soggetta al Codice Sportivo Internazionale e agli altri Regolamenti e Decisioni della FIA;
- qualsiasi persona che benefici a qualsiasi titolo di un'autorizzazione o approvazione rilasciata a nome o da parte della FIA, o che partecipi a qualsiasi titolo a una gara, competizione o qualsiasi altro evento organizzato, direttamente o indirettamente, dalla FIA o soggetto ai Regolamenti e alle Decisioni della FIA;
- gli impiegati, i rappresentanti, gli agenti e gli appaltatori delle persone sopra menzionate.

L' IT può imporre direttamente su di loro multe e divieti di partecipare o di prendere parte, direttamente o indirettamente, a gare, eventi o campionati organizzati direttamente o indirettamente in nome o per conto della FIA, o soggetti ai regolamenti e alle decisioni della FIA. Il Codice Sportivo Internazionale della FIA prevede inoltre, sanzioni e/o divieti di esercitare all'interno della FIA qualsiasi funzione di ufficiale, membro di commissione, presidente di commissione o qualsiasi funzione di altra natura, per conto della FIA e/o all'interno di un organo della FIA.

---

<sup>10</sup> National Sporting Authorities

<sup>11</sup> National Automobile Clubs or National Automobile Associations.

Se la persona penalizzata è un membro della FIA o di uno dei suoi organi, il TI può inoltre proporre all'Assemblea Generale la sua espulsione dalla FIA o dai suoi organi. Conformemente al principio di proporzionalità, il TI tiene conto della gravità dei fatti e del grado di colpa, del *background* e della personalità del soggetto ritenuto colpevole, nel determinare la natura e la portata della sanzione. Salvo disposizioni contrarie, i comportamenti scorretti o le violazioni di norme sportive sono punibili sia se commessi intenzionalmente, che per negligenza, come anche è punibile il tentativo di commettere una violazione. Sarà anche soggetto a sanzione qualsiasi persona fisica o giuridica che partecipa a una violazione come istigatore o complice. La prescrizione dei reati è prevista in cinque anni.

La procedura davanti al Tribunale Internazionale prende avvio con la notifica dell'avviso di reclamo alla persona perseguita.

L'avviso di reclamo deve indicare:

- le questioni in fatto e in diritto contro il soggetto perseguito;
- le sanzioni contestate;
- la possibilità ispezionare e copiare i documenti del fascicolo presso la sede della FIA;
- la facoltà di essere assistito da un avvocato di sua scelta;
- il termine entro il quale può presentare le sue osservazioni per iscritto.

Se il soggetto citato non presenta le sue rimostranze, l'IT può prendere una sanzione nei suoi confronti sulla base della notifica delle rimostranze e dell'eventuale rapporto di indagine che deve sempre essere allegato all'avviso di reclamo. La notifica di reclamo deve essere immediatamente inoltrata dall'autorità procedente al Presidente dell'IT in quanto costituisce il rinvio al Presidente dell'IT.

Le parti necessarie dei procedimenti dinanzi al Tribunale Internazionale, individuate all'art. 6, sono ovviamente la persona perseguita (la "parte convenuta") e l'autorità procedente; in alcuni casi sono ammessi a partecipare al procedimento i terzi. Indipendentemente dalle parti principali coinvolte, l'IT può sentire, su loro richiesta come terzi, coloro che potrebbero essere direttamente e significativamente interessati dalla decisione di intervenire. In tal caso i terzi devono indirizzare una richiesta scritta all'IT, e qualora venga accettata, essi avranno il diritto di presentare osservazioni scritte e orali sotto la direzione del presidente della causa.

Per quanto riguarda invece la decisione, (art. 6.7) questa viene presa a maggioranza semplice dai membri del *panel*. In caso di parità sarà decisivo il voto del presidente. Le decisioni sono in linea di principio prese durante le riunioni ma, in caso di urgenza o necessità, è consentita la deliberazione e il voto per posta o e-mail e le riunioni per video o conferenza telefonica.

La deliberazione è segreta mentre la decisione è pubblica. Le decisioni devono essere motivate e devono contenere i nomi dei membri che hanno partecipato alle delibere. Le decisioni sono rese in francese e in inglese (in caso di divergenza, fa fede la versione francese).

Ogni decisione deve essere infine notificata a tutte le parti, specificando la possibilità di fare ricorso alla Corte internazionale d'appello e indicando il termine e le modalità per esercitare tale ricorso. L'appello ha effetto sospensivo. Tuttavia, se lo ritiene giustificato, l'IT può ordinare l'esecuzione provvisoria di tutta o di una parte della sua decisione. Dopo la notifica della decisione alle parti, l'IT può, di propria iniziativa o su richiesta di una delle parti, rettificare qualsiasi errore materiale nella motivazione e/o nel dispositivo della sua decisione, senza tuttavia alterarne o modificarne il significato.

## 6.2.2 Corte Internazionale d'Appello

La Corte Internazionale d'Appello è il tribunale d'appello finale per lo sport automobilistico internazionale. Istituita in base agli Statuti della FIA e al Codice Sportivo Internazionale della FIA, risolve le controversie portate dinanzi ad essa da qualsiasi Autorità Sportiva Nazionale nel mondo, o dal Presidente della FIA. Può anche risolvere le controversie non sportive portate da organizzazioni automobilistiche nazionali affiliate alla FIA.

In applicazione degli statuti della FIA, la CAI è competente a giudicare quattro tipi di ricorsi:

1. ricorsi contro decisioni sportive;
2. ricorsi contro decisioni prese dall'IT;
3. ricorsi contro decisioni prese dalla FJPC;
4. ricorsi relativi all'interpretazione o applicazione degli statuti della FIA.

Le competenze del CAI si possono individuare nell'ambito di una competizione FIA di Campionato, Coppa, Trofeo, *Challenge* o Serie, nei ricorsi presentati contro le decisioni dei commissari sportivi da qualsiasi organizzatore, concorrente, pilota o altro titolare di licenza che siano direttamente interessati<sup>12</sup> o personalmente colpiti da tali decisioni, nei ricorsi di ASN, ACN, organizzatori, concorrenti, piloti e altri titolari di licenza contro le decisioni di un Tribunale nazionale d'appello e in quelli in relazione

---

<sup>12</sup> In base a quanto disposto dall'art. 9.1.1 ogni organizzatore, concorrente, pilota o altro titolare di licenza è considerato individualmente interessato da una decisione se tale decisione lo riguarda a causa di alcune sue particolari caratteristiche o a causa di una situazione di fatto che lo distingue da altre persone e lo distingue personalmente dal destinatario della decisione. Quando una decisione riguarda un concorrente, gli altri concorrenti che partecipano alla competizione del Campionato FIA o della Coppa del Mondo FIA interessati devono essere considerati come personalmente interessati.

ad altre questioni sportive che il Presidente della FIA può decidere di sottoporre alla CAI.

Di particolare rilievo è la disposizione contenuta nell'art. 9.2 in materia di arbitrato. In applicazione degli statuti della FIA, è previsto che la CAI possa anche risolvere definitivamente mediante arbitrato le controversie di natura sportiva, contrattuale o statutaria. In questo caso il Presidente della FIA deve, a tal fine, decidere di adire la CAI e le parti in causa (la FIA, i Membri della FIA e/o qualsiasi terzo, soggetto o meno al potere disciplinare della FIA) devono accettare di sottomettersi alle regole di arbitrato della CAI.

Per quanto concerne le modalità di appello dinanzi alla CAI (art. 10.1) il ricorso deve essere notificato al Secrétariat Général des Juridictions de la FIA (SGJ), da un membro FIA, dalla persona che è stata oggetto di una decisione del TI o della FJPC o da qualsiasi persona con un interesse legale ad agire. Il SGJ emetterà un "avviso di ricezione", sul quale sono annotate l'ora e la data di ricevimento.

L'avviso deve necessariamente includere:

- l'identità del ricorrente (concorrente, pilota, organizzatore, membro della FIA, persona che è stata oggetto di una decisione del TI, o della FJPC, ecc.);
- una copia della decisione contestata e le ragioni del ricorso presentato alla CAI;
- qualsiasi documento che provi che la cauzione d'appello è stata pagata alla CAI;
- la firma di un rappresentante debitamente qualificato dal membro FIA che presenta il ricorso per conto del ricorrente;

- in caso di ricorso contro una decisione dei commissari sportivi, la prova che l'intenzione di ricorrere contro la decisione è stata trasmessa per iscritto ai commissari sportivi.

Nel contesto di un appello presentato dalla FIA non è richiesta alcuna notifica di intenzione di appello. Qualsiasi notifica irregolare comporta l'inammissibilità del ricorso.

È previsto inoltre il pagamento di cauzione d'appello secondo una tabella contenuta nell'art. 10.1.2. La cauzione d'appello è dovuta al momento della notifica dell'appello, indipendentemente dal fatto che il procedimento o meno. Il mancato pagamento integrale entro il termine d'appello comporta l'inammissibilità di quest'ultimo. Nel caso in cui si voglia ritirare l'appello, dovrà essere presentata una dichiarazione scritta. Le parti del procedimento sono identificate nella figura del ricorrente e del convenuto. Possono inoltre essere ammessi i terzi. Come per la procedura dinanzi al Tribunale Internazionale anche in questo caso la CAI può ascoltare, su loro richiesta e in qualità di terzi, coloro che potrebbero essere direttamente e significativamente interessati dalla decisione di intervenire. La FIA può anche convocare qualsiasi testimone, conoscitore, esperto o consulente tecnico la cui prova ritenga necessaria.

Su propria iniziativa o su richiesta motivata, il collegio giudicante può prendere una decisione preliminare sull'ammissibilità di un ricorso.

Una volta che l'appello è stato notificato e la cauzione d'appello è stata pagata, il presidente della causa stabilisce un calendario per lo scambio di memorie e l'udienza, e lo invia alle parti principali con una convocazione all'udienza. Dopo lo scambio delle memorie d'appello e in risposta, le parti non potranno presentare ulteriori documenti o reperti alla CAI, salvo in circostanze nuove o eccezionali e con il permesso del presidente del caso.

Nel rispetto dei principi di imparzialità ed equità tutte le osservazioni devono essere comunicate a tutte le parti (art. 10.8).

Per quanto riguarda infine le decisioni (art. 10.10), la Corte d'Appello Internazionale può ammettere o respingere un appello, in tutto o in parte, e può decidere di confermare, annullare, ridurre o aumentare una sanzione imposta. Inoltre, può annullare o modificare i risultati di una competizione, ma non può ordinarne la ripresa. Come avviene per il Tribunale Internazionale, le decisioni sono prese a maggioranza semplice dai membri della giuria e, in caso di parità è decisivo il voto del presidente. Di norma la deliberazione, unitamente al voto, viene presa durante le riunioni, ma è ammessa anche in casi di urgenza o necessità, per corrispondenza, e-mail e le riunioni per video o conferenza telefonica. Tranne che per le informazioni riservate, la deliberazione è segreta mentre la decisione è pubblica. Tutte decisioni della CAI sono motivate e menzionano i nomi dei membri che hanno partecipato alle delibere e sono emesse in lingua francese e inglese (in caso di discrepanza, fa fede la versione francese).

Le decisioni della CAI, notificate al Presidente della FIA e alle Parti, sono immediatamente esecutive non appena vengono pronunciate. Dopo la notifica della decisione alle Parti, la CAI può, di propria iniziativa o su richiesta di una delle Parti, procedere alla rettifica di qualsiasi errore materiale contenuto nella motivazione e/o nel dispositivo della sua decisione, senza tuttavia alterarne o modificarne il significato.

### 6.3 Il Contract Recognition Board

Restando nell'ambito della *Fédération Internationale de l'Automobile*, particolare attenzione merita il *Contract Recognition Board*, un'istituzione arbitrale creata ufficialmente nel 1992 da un accordo tra la FIA e le scuderie del campionato mondiale di Formula Uno con lo scopo di risolvere, in breve tempo e definitivamente, qualsiasi eventuale conflitto inerente ai contratti tra piloti e scuderie. Esso si riunisce, ogni volta che lo ritiene opportuno, a Ginevra, in Svizzera, ed è composto da avvocati indipendenti considerati esperti in materie contrattuali<sup>13</sup>. Il CRB, dal punto di vista istituzionale, è formato da un segretario, presso il quale sono depositati e registrati i contratti, e da un tribunale arbitrale, che si occupa di dirimere le controversie relative ai contratti che sono stati depositati presso il Segretario. Il collegio arbitrale è formato da sei *Board members* composto da tre arbitri e da tre membri supplementari, ciascuno con una differente nazionalità. I membri, nominati dal Presidente della ICC di Parigi, sono tutti avvocati di comprovata esperienza in ambito internazionale che non presentano, nel rispetto dei principi di indipendenza e imparzialità, alcun legame o coinvolgimento con il mondo delle corse automobilistiche e, in generale, con la FIA. La procedura arbitrale è accordata in virtù della clausola compromissoria sottoscritta nel contratto stipulato tra il pilota e la scuderia, con la quale le parti si impegnano a deferire al CRB ogni controversia avente ad oggetto il riconoscimento in via prioritaria del diritto di una scuderia di avvalersi delle prestazioni del pilota e ad escludere il ricorso a qualsiasi altra forma di giustizia. Dal punto di vista della procedura,

---

<sup>13</sup> D. BEATRICE, *Il Contract Recognition Board nell'ambito della FIA. Storia e peculiarità* in *www.4clegal.com*. Per ulteriori approfondimenti si veda anche M. RUBINO-SAMMARTANO, *International Arbitration Law and Practice*, Kluwer Law International, Milano, 2001 e G. KAUFMANN-KOHLER e H. PETER, *Formula 1 Racing and Arbitration: The FIA Tailor-Made System for Fast Track Dispute Resolution*, in *Arbitration International*, LCIA, 2001.

l'arbitrato CRB, come abbiamo visto per quello dei Giochi Olimpici, rientra nella categoria dei *"fast track arbitration"*, garantendo quindi un giudizio rapido senza che vengano meno determinati diritti e garanzie procedurali. La procedura si attiva nei casi in cui un pilota, iscritto al campionato di Formula Uno, stipula nello stesso anno, due contratti con due diverse scuderie. Se non vi è un accordo tra le due scuderie, la controversia viene devoluta al tribunale arbitrale del CRB. Entro tre giorni lavorativi il CRB convoca un'udienza che prevede la partecipazione del pilota e delle scuderie contendenti. Durante tale udienza le parti, nel rispetto del principio del contraddittorio, hanno il diritto di essere ascoltate, esporre le proprie argomentazioni, presentare le prove a loro sostegno.

Il Collegio arbitrale può inoltre disporre tutte le misure istruttorie che ritiene necessarie per una migliore cognizione della controversia. Il lodo che stabilisce quale contratto sia prevalente, viene reso entro tre giorni dall'udienza. Nel formulare il proprio convincimento, il tribunale arbitrale del CRB terrà conto della natura dei contratti se, in base alla legge applicabile, siano nulli o validi o siano terminati o regolarmente risolti. Se solo uno dei contratti risulterà valido, ovviamente il CRB lo dichiarerà preminente. Nel caso in cui, invece, entrambi i contratti siano validi e tra di loro confliggenti, sarà prevalente quello che tra i contratti depositati presso il Segretario del CRB avrà data di registrazione anteriore. È fatto divieto al CRB di pronunciarsi su altre questioni ad eccezione di quelle relative alle spese del procedimento. La decisione del CRB è definitiva e inappellabile, ed è immediatamente notificata alle parti, al Segretario del CRB, alla FIA. Nonostante il CRB possa darne comunicazione alla stampa, la decisione presenta generalmente i caratteri della riservatezza e della confidenzialità. Dopo che la controversia è stata decisa, la FIA attribuirà la licenza al pilota autorizzandolo a partecipare al campionato del mondo con la scuderia che

ha vinto in arbitrato. Grazie ad una procedura particolarmente flessibile che presenta, specialmente nella fase iniziale della controversia, i caratteri della mediazione, molte controversie si sono concluse con una composizione amichevole tra le parti, prima di arrivare all'emanazione del lodo arbitrale.

### 6.3.1 Il caso Walkinshaw vs. Diniz (1999)

A questo proposito è interessante analizzare un caso<sup>14</sup> inerente alla validità di un contratto, che ha poi consacrato l'effettiva natura arbitrale del CRB. Nel 1997 il pilota brasiliano di Formula Uno Pedro Diniz siglò un accordo biennale per le due stagioni successive, con la scuderia inglese Arrows, di proprietà del Team Principal Tom Walkinshaw. Il contratto prevedeva che la scuderia dovesse fornire al pilota una vettura competitiva e capace di raggiungere determinati obiettivi. In caso contrario Diniz avrebbe avuto il diritto di risolvere il contratto unilateralmente alla fine della stagione del 1998. Fu inoltre inserita una *Buy-out clause*, che dava a Diniz la possibilità di concludere unilateralmente e *ad nutum* il contratto, a condizione che versasse un generoso corrispettivo alla Arrows. L'accordo, registrato dalla segreteria del CRB conteneva la clausola compromissoria prevista da tale organo. Oltre ad essa, però, era presente un'ulteriore clausola che affidava l'accordo alla giurisdizione esclusiva inglese, il che, nel caso di situazioni conflittuali, avrebbe sicuramente creato un conflitto giurisdizionale.

---

<sup>14</sup> H. PETER, G. KAUFFMANN-KOHLER, in *Formula 1 Racing and Arbitration: The FIA Tailor-Made System for Fast Track Dispute Resolution*, in *Arbitration International*, 2001, p.183 ss.

Terminata la stagione del 1998, Diniz, infatti, avvalendosi della clausola relativa alla mancata competitività della vettura, notificò alla Arrows la sua recessione dal contratto con effetto immediato.

La Arrows contestò che il pilota potesse avvalersi di tale clausola per terminare il contratto e replicò sostenendo che il pilota avesse concluso il contratto utilizzando la *Buy-out clause*. Allo stesso tempo Diniz firmò un accordo per la stagione 1999 con un'altra scuderia, la Sauber.

Non appena la Sauber depositò il contratto presso il Segretario del CRB, in ragione del palese conflitto sorto tra due accordi per la stessa stagione di due diverse scuderie con lo stesso pilota, il CRB convocò le parti a Ginevra per ascoltarle e raccogliere informazioni a riguardo. Il collegio giudicante stabilì che il contratto con la Arrows si era concluso e che, di conseguenza, l'unico accordo ad aver valore era quello con la Sauber. Il pilota però avanzò la richiesta al CRB di pronunciarsi anche sulla clausola con la quale si fosse concluso il contratto. Essendo imminente la stagione di Formula Uno del 1999, il CRB si riunì nuovamente per analizzare tale istanza. A ciò si oppose la scuderia Arrows, evidenziando che il CRB ha giurisdizione solo sull'esistenza e la prevalenza di un contratto su un altro e non può pronunciarsi su altre questioni come lo stabilire le cause per le quali tale accordo fosse terminato. Pertanto, la Arrows avviò un procedimento dinanzi alla corte inglese nei confronti del pilota brasiliano, negando la natura arbitrale del CRB in quanto apparato interno alla FIA deputato solamente a questioni di carattere tecnico. L'Alta Corte inglese, chiamata a dirimere la controversia rigettò la tesi sostenuta dalla Arrows, ritenendo il procedimento del CRB un vero e proprio arbitrato in ragione del fatto che:

- nell'arbitrato del CRB viene rispettato il principio del contraddittorio, dal momento che alle parti è riconosciuto il diritto di esporre le proprie

argomentazioni, e di presentare prove a proprio favore. La velocità del procedimento non influisce sul suo regolare svolgimento, poiché il regolamento del CRB, pur prevedendo una sola udienza per il contraddittorio tra le parti e la fase istruttoria, non esclude la possibilità, nel caso se ne ravvisi la necessità, di richiedere altro tempo e tenere altre udienze. Anche il rilievo relativo al margine estremamente breve di tempo, tre giorni, che il CRB ha a disposizione per decidere, non è inconciliabile con la sua natura di procedimento arbitrale, poiché il lodo è sì emesso in tempi brevi, ma a conclusione di un procedimento in cui il Collegio arbitrale ha potuto prendere piena cognizione della controversia;

- la terzietà del giudice è garantita dal meccanismo di nomina del Presidente della ICC di Parigi, designazione che attribuisce la funzione di nominare i membri del Collegio arbitrale del CRB;
- la decisione che accerta la validità dei contratti confliggenti sulla base della legge statale ad essi applicabile è un'altra caratteristica che consente di definire detto procedimento come arbitrale;
- la giurisdizione del CRB è validamente stabilita dalle clausole contenute nei contratti stipulati tra la FIA ed i costruttori ed in quelli stipulati tra le scuderie ed i piloti.

## CONCLUSIONI

Giunti all'esito di questo lavoro, si debbono ora delineare le naturali conclusioni di quanto sviscerato nel corso della trattazione; da quanto è stato detto, sicuramente l'istituto dell'arbitrato rappresenta una valida alternativa alla giurisdizione ordinaria. Rispetto al passato, infatti, vi è nettamente una maggior apertura in tal senso. Ciò trova conferma nel numero sempre più alto di ricorsi presentati ogni anno al TAS e nell'affermazione di altre istituzioni arbitrali come la FIFA DRC e il CRB che sono state oggetto di analisi. L'arbitrato, grazie alle sue peculiarità, ha acquisito sempre più credibilità fino ad imporsi quale metodo di risoluzione delle controversie sportive. La specializzazione degli arbitri senza dubbio garantisce una maggiore garanzia della qualità del lodo finale. Inoltre, la flessibilità e la rapidità del giudizio, che può avvenire anche in brevissimo tempo (si pensi alle camere ad hoc per i Giochi olimpici), si rivelano caratteristiche fondamentali in campo sportivo stante la frequenza delle competizioni sportive e la brevità della carriera professionale degli atleti. I costi restano comunque ridotti e, in determinati casi, sono anche assenti mentre è sempre garantita l'indipendenza e l'imparzialità dei giudici unitamente al rispetto del principio contraddittorio. In virtù della Convenzione di New York sul riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrali stranieri, infine, i lodi emessi dai collegi arbitrali possono circolare sul piano internazionale e acquisire efficacia immediata negli ordinamenti giuridici interni degli Stati, non essendo previsto infatti alcun controllo, al di fuori della verifica della compatibilità con l'ordine pubblico. Ciò permette di scongiurare un'eventuale impugnazione dinanzi alla giustizia ordinaria. In tale contesto il TAS rappresenta l'elemento di chiusura del sistema sportivo

in quanto “finisce per trovare in sé stesso l’elemento che ne fonda l’efficacia senza necessità di ricorrere agli strumenti offerti dai sistemi nazionali”<sup>1</sup>.

A questo proposito sarà interessante valutare se la possibilità di ricorrere ad un tribunale arbitrale sportivo sarà estesa anche agli *eSports*, ovvero il settore competitivo legato al mondo dei videogiochi<sup>2</sup>. Tale fenomeno infatti è in costante crescita ed ha già suscitato grande interesse anche nel mondo dello sport “tradizionale” al punto che diversi *club* calcistici, anche tra i più blasonati, Leghe professionistiche di calcio, la pallacanestro statunitense con la NBA e la Formula 1 e la MotoGP per quanto concerne gli sport motoristici hanno partecipato a diverse competizioni e tornei in ambito *eSports*. Sicuramente, a tale ascesa ha contribuito in parte anche l’epidemia di Covid-19 che, in particolare durante la prima ondata, ha, da una parte, obbligato gran parte della popolazione mondiale all’isolamento domestico e, dall’altra, costretto al rinvio/annullamento di molte tra le principali competizioni agonistiche del 2020. In questo contesto, diversi atleti si sono sfidati non più sul campo o in pista ma sulle principali piattaforme di videogiochi, apportando ulteriore visibilità a questo settore<sup>3</sup>. Dato il notevole *exploit*, sono sorti anche diversi dibattiti in merito alla possibilità per gli *eSports* di essere riconosciuti come una disciplina sportiva. Vi sono infatti alcuni elementi riconducibili agli sport tradizionali quali concentrazione, strategia, sessioni di allenamento e fasi di *mental coaching* alla stregua di quanto avviene negli sport mentali come gli scacchi o la dama. A questo proposito nel 2018 il CIO ha instaurato un tavolo di discussione per approfondire la materia e valutare la possibilità in futuro della

---

<sup>1</sup> L. COLANTUONI, *Diritto Sportivo*, seconda edizione, Giappichelli, Torino, 2020, cit., pag. 696.

<sup>2</sup> L. COLANTUONI, *ibidem*, pag. 816

<sup>3</sup> La MotoGP, ad esempio, ha dato vita ad una competizione la “*Virtual Race*” in cui si sono sfidati i piloti ufficiali.

partecipazione degli *eSports*<sup>4</sup> ai Giochi olimpici. Orbene, nel caso in cui le competizioni con i videogiochi vengano effettivamente riconosciute dal CIO come disciplina sportiva, ritengo che, in virtù della clausola arbitrale presente nella Carta Olimpica, anche questa categoria di "atleti" od eventuali Federazioni saranno tenute al rispetto del vincolo di giustizia sportiva e, pertanto, sottoposte alla giurisdizione del tribunale arbitrale sportivo.

---

<sup>4</sup> Su questo punto è stato sancito fin da subito l'apertura alle sole simulazioni sportive escludendo i videogiochi "violenti" poiché in contrasto con i principi della Carta Olimpica.

# BIBLIOGRAFIA

## Dottrina

- AZARA A., EULA E. (cur.), *Novissimo digesto italiano*, vol. 13, Torino, Utet, 1957.
- BEATRICE D., *Il Contract Recognition Board nell'ambito della FIA. Storia e peculiarità* in [www.4clegal.com](http://www.4clegal.com) [ultima consultazione 21/02/2021].
- BERNARDINI P., *L'arbitrato nel commercio e negli investimenti internazionali*, Milano, 2008.
- CANTAMESSA L., RICCIO G. M., SCIANCALEPORE G., *Lineamenti di diritto sportivo*, Giuffrè, Milano, 2008.
- CANTARELLA E., *Istituzioni di diritto romano*, Firenze, Le Monnier, 2015.
- CASINI L., *The Making of a Lex Sportiva by The Court of Arbitration for Sport*, 2012.
- CAVALLINI C., *L'arbitrato rituale, Clausola compromissoria e processo arbitrale*, Egea, Milano, 2009.
- CELENTANO C., *L'autonomia e indipendenza della magistratura ed il Consiglio superiore della magistratura nella giurisprudenza costituzionale*, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it) [ultima consultazione 28/12/2020].
- CERAMI P., DI CHIARA G., MICELI M., *Profili processualistici dell'esperienza giuridica europea: dall'esperienza romana all'esperienza moderna*, Torino, Giappichelli, 2003.
- COCCIA M., *Fenomenologia della controversia sportiva e dei suoi modi di risoluzione*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1997.
- COLANTUONI L., *Diritto Sportivo*, Giappichelli, Torino, 2009.

- COLANTUONI L., IUDICA F. (cur.), *Diritto Sportivo*, seconda edizione, Giappichelli, Torino, 2020.
- DE SILVESTRI A., FORLENZA O., FUMAGALLI L., MUSUMARRA L., SELLI L., *Diritto dello sport*, Le Monnier Università, Firenze, 2004.
- DUVAL A., *Lex Sportiva: A playground for transnational law*, German Law Journal, Vol. 12 n. 5, 452, 2013.
- FESTI F., *L'arbitrato di equità*, in *Contratto e impresa*, Cedam, Padova, 2006.
- FUMAGALLI L., *La risoluzione delle controversie sportive: Metodi giurisdizionali, arbitrali ed alternativi di composizione*, in *Riv. dir. sport.*, 1999.
- GIANNINI S. M., *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1949.
- KAUFFMANN-KOHLER G., *Arbitration at the Olympics-Issues of Fast Track Dispute Resolution*, Den Haag, 2001.
- KAUFFMANN-KOHLER G., *Globalization of Arbitral Procedure in Vanderbilt Journal of Transnational Law*, 2003.
- LUBRANO E., *Il T.A.R. Lazio segna la fine del vincolo di giustizia. La F.I.G.C. si adegua*, in *Riv. Dir. Ed economia dello sport*, n. 2, 2005.
- MANDRIOLI C., CARATTA A., *Diritto Processuale Civile Vol.III*, Giappichelli, Torino, 2015.
- MARTINETTI C., *Le linee guida dell'International Bar Association (IBA) sui conflitti di interesse nell'arbitrato internazionale*, in [www.giurisprudenzarbitrale.it](http://www.giurisprudenzarbitrale.it) [ultima consultazione 22/12/2020]
- MERONE A., *La giustizia sportiva nell'aspetto giurisdizionale*, saggio pubblicato su [www.judicium.it](http://www.judicium.it), n. 4/06 [ultima consultazione 14/02/2021].
- PERGAMI F., *Studi di diritto romano tardoantico*, Torino, Giappichelli, 2011.

- PESCANTE M., COLASANTE G., *Olimpiadi Antiche*, in *Enciclopedia dello Sport*, Treccani, 2004.
- PETER H., KAUFMANN-KOHLER G., *Formula 1 Racing and Arbitration: The FIA Tailor-Made System for Fast Track Dispute Resolution*, in *Arbitration International*, LCIA, 2001.
- PUNZI C., *Le clausole arbitrali nell'ordinamento sportivo*, in *Rass. Arb.*, 1986.
- QUARANTA A., *Rapporti tra ordinamento giuridico sportivo e ordinamento giuridico*, in *Riv. dir. sport.*, I, 1979.
- RIGOZZI A., *l'Arbitrage internationale en matière de sport*, 2005.
- ROMANO S., *L'Ordinamento giuridico*, 1918.
- RUBINO SAMMARTANO M., *Il diritto dell'arbitrato*, Padova, 2010.
- RUBINO SAMMARTANO M., *International Arbitration Law and Practice*, Kluwer Law International, Milano, 2001.
- SABATINI D., *L'arbitrato nella risoluzione delle controversie sportive internazionali*, in [www.rdes.it](http://www.rdes.it) [ultima consultazione 19/01/2021].
- SANNINO M., VERDE F., *Il Diritto Sportivo*, CEDAM, Vicenza, 2015.
- SPERA S., *Time for transparency at Court of Arbitration for sport*, in [www.asser.nl](http://www.asser.nl) [ultima consultazione 17/12/2020]
- VALORI G., *Il sistema della giustizia sportiva*, in *Il diritto nello sport*.
- VIGORITTI V., *L'arbitrato sportivo in materia economica*, in *Riv. Arb.*, n.1, 2000.
- ZUCCONI GALLI FONSECA E., *Quel che resta dell'arbitrato sportivo*, in [www.rivistadidirittosportivo.it](http://www.rivistadidirittosportivo.it) [ultima consultazione 08/02/2021].
- *Gli arbitri devono essere indipendenti, terzi e imparziali come i giudici?*, in [www.leggendoci.blogspot.com](http://www.leggendoci.blogspot.com) [ultima consultazione 18/12/2020]

- *L'arbitrato quale metodo di risoluzione delle controversie nell'ordinamento sportivo: il tribunale arbitrale dello sport e la creazione di una lex sportiva*, in [www.avvocatisport.it](http://www.avvocatisport.it) [ultima consultazione 07/02/2021].
- *L'incredibile vicenda-doping di Butch Reynolds: fu positivo al posto di un altro?*, in [www.atleticalive.it](http://www.atleticalive.it) [ultima consultazione 18/02/2021].

## Giurisprudenza

### Corti nazionali

- Cass. 17 novembre 1984, n. 5838, in [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it).
- Cass., 9 aprile 1993, n.4351, in *Riv. Dir. Sport.*,1993, p.484.
- Cass., 28 settembre 2005, n. 18919, in *Riv. Dir. Econ. Sport.*, n. 3, 2005.
- Cass., 7 aprile 2015, n. 6909, in [www.pluris-cedam.utetgiuridica.it](http://www.pluris-cedam.utetgiuridica.it).
- Cass. S.U., 1° marzo 1983 n. 153, in [www.pluris-cedam.utetgiuridica.it](http://www.pluris-cedam.utetgiuridica.it).
- Cass. S.U., 3 agosto 2000, n. 527.
- Cons. Stato, 20 ottobre 1993, n. 612.
- Cons. Stato, 30 settembre 1995, n. 1050.
- Cons. giust. amm. Sicilia, 9 ottobre 1993, n. 536.
- T.A.R. Lazio, sez. III, 18 gennaio 1986, n. 103, in *Foro.it*, 1987, III, c. 174.
- T.A.R. Lazio, sez. III, 26 aprile 1986, n. 1641, in *TAR*, 1986, I, p.1658.

- T.A.R. Lazio, sez. III, 8 febbraio 1988, n. 135, in Riv. Dir. sport., 1988, p. 250.
- T.A.R. Lazio, sez. III, 18 gennaio 1989, n. 43, in Riv. Dir. sport., 1989, p. 329.
- Trib. Catania, 27 dicembre 1983, in Nuova giur. civ. comm., 1983, II, p. 617

### Corti estere

- ICC n. 1110, 3 Arb Int 282, 1987.
- ICC n. 7539, 123 JDI 1030, 1996.
- T.A.S. 97/169, 15 maggio 1997, M. c. FCI.
- T.A.S. 2005/A/983 & 984, Peñarol c. Bueno.
- CAS 94/129, 23 maggio 1995, USA Shooting & Q., in Recueil, I, p. 187 ss.
- CAS 98/208, 22 dicembre 1998, Wang Lu Na c. FINA, in Recueil, II, p. 234 ss.
- CAS 98/211, Smith De Bruin c. FINA, in Recueil, II, p. 255 ss.
- CAS 2000/A/274, 19 ottobre 2000, Susin c. FINA, in Recueil, II, p. 389 ss.
- CAS 2000/A/274, 26 maggio 2000, Susin c. FINA.
- CAS 2003/O/482, 19 agosto 2003, Ortega c. Fenerbahçe & FIFA.
- CAS 2004/A/780, 6 maggio 2005, Henning c. Prudentopolis.
- Arbitration CAS ad hoc Division (O.G. Sydney) 00/015 *Mihaela Melinte/International Amateur Athletic Federation (IAAF)*, award of 29 September 2000 in [www.jurisprudence.tas-cas.org](http://www.jurisprudence.tas-cas.org).

- Tribunale federale svizzero, 15 marzo 1993, G. c. Fédération Equestre Internationale et Tribunal Arbitral du Sport, in Riv. Dir. sport., p. 510 ss.
- England and Wales Court of Appeal (Civil Division) del 1° febbraio 2002 nella causa *Walkinshaw & Ors vs Diniz*, in [www.casemine.com](http://www.casemine.com) [ultima consultazione 20/02/2021].
- New South Wales Court of Appeal di Sydney del 1° settembre 2000 nella causa *Raguz c. Sullivan*, in *Recueil*, II, cit., p. 783.
- U. S. District Court, Distretto meridionale dell'Ohio, 3 dicembre 1992, in *Riv. dir. Sport.*, 1995, p.183 ss., con nota di U. IZZO, *Cento milioni a metro: il caso Reynolds*.

## Leggi e documenti

- Costituzione italiana (artt. 24, 103,113)
- Legge 17 Ottobre 2003 n. 280, in [www.camera.it](http://www.camera.it)
- Legge 6 febbraio 1942, n.426 "Costituzione e ordinamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano CONI" in [www.normattiva.it](http://www.normattiva.it)
- Decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220 in [www.parlamento.it](http://www.parlamento.it)
- *Olympic Charter*
- *ICC Rules of Arbitration*
- *UNCITRAL Arbitration Rules*
- *UNCITRAL Model Law*
- *New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award, 10 giugno 1985*
- *IBA Rules on the Taking of Evidence in International Commercial Arbitration*
- *IBA Rules of Ethics for International Arbitrators*
- Convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, 1991

- Legge federale di Diritto Internazionale Privato (LDIP)
- Regolamento (CE) n. 44/2001
- *TAS/CAS Code of Sports-related Arbitration*
- *Arbitration Rules CAS Anti-Doping Division*
- *FIFA Statutes*
- FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP)
- FIFA Rules Governing the Procedures of the Players' Status Committee and the Dispute Resolution Chamber
- *FIA Reglement Disciplinaire et Juridictionnel*
- *IAAF Regulations*
- *Paris Convention for the Protection of Industrial Property, 1994*
- Commercial Arbitration Act, 1984